Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2009

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

18/12/2022 - 05:31

Indice

1. DDL S. 2009 - XVIII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 2009 . . . 5

1.3. Trattazione in Commissione . . . 14

1.3.1. Sedute . . . 15

1.3.2. Resoconti sommari . . . 18

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 19

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021 . . . 20

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 02/03/2021 . . . 35

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/2021 . . . 36

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (ant.) del 17/03/2021 . . . 37

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (pom.) del 23/03/2021 . . . 38

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 237 (ant.) del 31/03/2021 . . . 39

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (ant.) del 07/04/2021 . . . 40

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 243 (pom.) del 13/04/2021 . . . 41

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 247 (pom.) del 20/04/2021 . . . 42

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 255 (pom.) del 04/05/2021 . . . 43

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259 (pom.) dell'11/05/2021 . . . 44

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266 (ant.) del 19/05/2021 . . . 45

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) dell'08/06/2021 . . . 46

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 276 (pom.) del 09/06/2021 . . . 47

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 15/06/2021 . . . 48
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 16/06/2021 . . . 49
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 30/06/2021 . . . 50
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021 . . . 51
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021 . . . 59
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021 . . . 86
1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195 (pom.) del 14/09/2021 . . . 94
1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021 . . . 97
1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (pom.) del 05/10/2021 . . . 105
1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (pom.) del 12/10/2021 . . . 113
1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/10/2021 . . . 122
1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022 . . . 127
1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022 . . . 143
1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022 . . . 150
1.3.2.1.29. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 236 (pom.) del 21/06/2022 . . . 162
1.3.2.1.30. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (pom.) del 06/07/2022 . . . 175
1.4. Trattazione in consultiva . . . 190
1.4.1. Sedute . . . 191
1.4.2. Resoconti sommari . . . 194
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 195
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021 . . . 196
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 180 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2022 . . . 198
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2022 . . . 200
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 201

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (ant.) del 13/07/2022 202
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 208
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021 209
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021 227
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021 238
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022 242
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 18/05/2022 250
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 558 (pom.) del 18/05/2022 254
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (pom.) del 24/05/2022 259
1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022 267
1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022 275
1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022 286
1.4.2.3.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (ant.) del 06/07/2022 298
1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 13/07/2022 302
1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 306
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 240 (pom.) del 18/05/2021 307
1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 241 (ant.) del 19/05/2021 311
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 314
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 235 (pom.) del 24/05/2022 315
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2022 324
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 241 (pom.) del 14/06/2022 377
1.4.2.6. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 385
1.4.2.6.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021 386
1.4.2.6.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021 387
1.4.2.7. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 388
1.4.2.7.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 252 (pom.) del 28/07/2021 389
1.4.2.7.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 283 (pom.) del 09/02/2022 394

1. DDL S. 2009 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2009
XVIII Legislatura

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico
Titolo breve: *Disciplina del settore florovivaistico*

Iter
6 luglio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

C.1824	approvato
S.2009	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
On. **Marzio Liuni** (Lega)
Cofirmatari
On. **Lorenzo Viviani** (Lega), On. **Aurelia Bubisutti** (Lega), On. **Dimitri Coin** (Lega), On. **Flavio Gastaldi** (Lega), On. **Guglielmo Golinelli** (Lega), On. **Mario Lolini** (Lega), On. **Carmelo Lo Monte** (Lega), On. **Alex Bazzaro** (Lega), On. **Giuseppe Ercole Bellachioma** (Lega), On. **Matteo Luigi Bianchi** (Lega), On. **Ingrid Bisa** (Lega), On. **Simona Bordonali** (Lega), On. **Laura Cavandoli** (Lega), On. **Fabrizio Cecchetti** (Lega), On. **Jari Colla** (Lega), On. **Vito Comencini** (Lega), On. **Silvia Covolo** (Lega), On. **Andrea Dara** (Lega), On. **Guido De Martini** (Lega), On. **Luis Roberto Di San Martino Lorenzato Di Ivrea** (Lega), On. **Giuseppe Cesare Donina** (Lega), On. **Marica Fantuz** (Lega), On. **Roberto Paolo Ferrari** (Lega), On. **Ketty Fogliani** (Lega), On. **Sara Foscolo** (Lega), On. **Rebecca Frassini** (Lega), On. **Domenico Furgiuele** (Lega), On. **Antonietta Giacometti** (Lega), On. **Paolo Grimoldi** (Lega), On. **Alessandra Locatelli** (Lega), On. **Eva Lorenzoni** (Lega), On. **Elena Lucchini** (Lega), On. **Elena Maccanti** (Lega), On. **Filippo Maturi** (Lega), On. **Alessandro Morelli** (Lega), On. **Massimiliano Panizzut** (Lega), On. **Carlo Piastra** (Lega), On. **Tiziana Piccolo** (Lega), On. **Erik Umberto Pretto** (Lega), On. **Germano Racchella** (Lega), On. **Alberto Ribolla** (Lega), On. **Rossano Sasso** (Lega), On. **Giovanni Battista Tombolato** (Lega), On. **Gianni Tonelli** (Lega), On. **Vania Valbusa** (Lega), On. **Sergio Vallotto** (Lega), On. **Adolfo Zordan** (Lega)
Natura
ordinaria
Relazione tecnica integrativa pervenuta il 18 maggio 2022.
Presentazione
Trasmesso in data **6 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.
Classificazione TESEO
FIORI E FLORICOLTURA , SERRE E VIVAI

Articoli

NEGOZI E RIVENDITE (Art.1), MERCATI (Art.1), COMMERCIO AMBULANTE (Art.1), TRASPORTO DI MERCI (Art.1), IMPRESE AGRICOLE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 4, 7), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.2, 4, 5, 7, 15), REGIONI (Art.3), AMBIENTE (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Artt.4, 7, 15), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.4), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.4), OSSERVATORI (Art.4), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.5), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.6), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.8), SITI E PORTALI WEB (Artt.9, 10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Patrizio Giacomo La Pietra** (FdI) (dato conto della nomina il 13 gennaio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede redigente** l'11 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 274 dell'11 novembre 2020.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2009

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2009

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LIUNI** , **VIVIANI** , **BUBISUTTI** , **COIN** , **GASTALDI** , **GOLINELLI** , **LOLINI** , **LO MONTE** , **BAZZARO** , **BELLACHIOMA** , **BIANCHI** , **BISA** , **BORDONALI** , **CAVANDOLI** , **CECCHETTI** , **COLLA** , **COMENCINI** , **COVOLO** , **DARA** , **DE MARTINI** , **DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA** , **DONINA** , **FANTUZ** , **FERRARI** , **FOGLIANI** , **FOSCOLO** , **FRASSINI** , **FURGIUELE** , **GIACOMETTI** , **GRIMOLDI** , **LOCATELLI** , **Eva LORENZONI** , **LUCCHINI** , **MACCANTI** , **MATURI** , **MORELLI** , **PANIZZUT** , **PIASTRA** , **PICCOLO** , **PRETTO** , **RACCHELLA** , **RIBOLLA** , **SASSO** , **TOMBOLATO** , **TONELLI** , **VALBUSA** , **VALLOTTO** e **ZORDAN**

(V. *Stampato Camera n.* **1824**)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 novembre 2020

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.

3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato:

a) floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;

b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovverosia semi o sementi, o agamica, ovverosia bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da *vivo* e da *vitro*;

c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;

d) vivaismo frutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione, in vaso o in piena terra, di piante frutticole;

e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco.

4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:

a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovverosia vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti

chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;

b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:

1) mercati pubblici e privati;

2) progettisti del verde;

3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;

4) fioristi e fiorai;

5) punti di vendita e spacci aziendali;

6) centri per il giardinaggio;

7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del « fai da te » e di *bricolage*;

8) gli ambulanti e i chioschi;

9) i rivenditori e gli impiantisti.

5. Nell'ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera *b)* del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

Art. 2.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 3.

(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, per macroaree, all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio delle attività di rivendita di giornali e riviste, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di *souvenir*, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.

Art. 4.

(Attività agricola florovivaistica)

1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla

produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.

3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 15, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.

4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

Art. 5.

(Distretti florovivaistici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, possono individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

2. Nelle aree agricole di cui al comma 1 destinate alle attività florovivaistiche sono consentiti interventi volti alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, alla possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

3. Nei distretti florovivaistici come individuati dal comma 1, oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione.

Art. 6.

(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo

30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'*export*, firmato l'8 giugno 2020;

c) monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 8;

d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e del verde urbano e forestale attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 10;

e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;

g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;

h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore;

i) elaborazione di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.

3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012.

4. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;

i) due rappresentanti della cooperazione;

l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;

m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

5. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:

a) dei consorzi nazionali;

b) dei mercati nazionali;

c) dei distretti nazionali;

d) dei sindacati dei lavoratori;

e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

n) delle università.

6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 4, nonché di altri esperti di settore.

7. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di protezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato nonché i volumi di importazione e di esportazione.

9. I componenti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati ai commi 4 e 5, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale. L'Osservatorio si occupa delle questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e all'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.

11. I componenti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati ai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9 e partecipano alla sua approvazione.

14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

Art. 7.

(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

1. L'ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2019, assume la seguente denominazione: « PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo ».

2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio PQAI II, in relazione alla filiera del florovivaismo, sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora la corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 8.

(Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy*)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*. L'organo di coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Esso promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica. Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Piano nazionale del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato « Piano ».

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.

4. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.

5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire uno strumento di riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi di cui al comma 1 che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile anche nell'ambito del settore florovivaistico.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

(Piano di comunicazione e promozione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un Piano di comunicazione e promozione che individua in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano è predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6, avvalendosi dell'ufficio di cui all'articolo 7.

2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane)

1. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

2. I comuni applicano le disposizioni del comma 1 nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Centri per il giardinaggio)

1. I centri per il giardinaggio che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Essi sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita, che svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori,

alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2.

2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1, assicurando che dall'applicazione delle regole fiscali vigenti ai centri per il giardinaggio non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Lo schema del regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 14.

(Esercizio dell'attività di manutentore del verde)

1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo « *Standard* professionale e formativo di manutentore del verde », sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 15.

(Contratti di coltivazione)

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche degli esemplari stessi, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Il contratto di coltivazione è stipulato con aziende florovivaistiche che provvedono direttamente alla coltivazione, alla preparazione della pianta, alla fornitura, alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento.

2. I contratti di coltivazione di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente, anche mediante sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo *sponsor* pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del piano regolatore generale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

(Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui al precedente periodo, individuandone forme di regolamentazione e limiti.

Art. 17.

(Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

Art. 18.

(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaistici riconosciute in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

2. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 19.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2009
XVIII Legislatura

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico
Titolo breve: *Disciplina del settore florovivaistico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 155 (ant.)
13 gennaio 2021

N. 216 (pom.)
2 marzo 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 219 (ant.)
3 marzo 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 226 (ant.)
17 marzo 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 231 (pom.)
23 marzo 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 237 (ant.)
31 marzo 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 239 (ant.)
7 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 243 (pom.)
13 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 247 (pom.)
20 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 255 (pom.)
4 maggio 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 259 (pom.)
11 maggio 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 266 (ant.)
19 maggio 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 274 (pom.)
8 giugno 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 276 (pom.)
9 giugno 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 277 (pom.)
15 giugno 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 280 (pom.)
16 giugno 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 285 (pom.)
30 giugno 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 185 (pom.)
7 luglio 2021

N. 187 (pom.)
20 luglio 2021

N. 191 (pom.)
3 agosto 2021

N. 195 (pom.)
14 settembre 2021

N. 197 (pom.)
22 settembre 2021

N. 198 (pom.)
5 ottobre 2021

N. 200 (pom.)
12 ottobre 2021

N. 203 (pom.)
19 ottobre 2021

N. 211 (pom.)
18 gennaio 2022

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 215 (pom.)
22 febbraio 2022

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 235 (pom.)
15 giugno 2022

N. 236 (pom.)
21 giugno 2022

N. 239 (pom.)
6 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
155ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 9.4.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) e il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6 e li trasformano nell'ordine del giorno G/988/5/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 9.7.

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 9.8 e l'identico 9.9 (testo 2) che risultano approvati.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/6/9 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 9.11 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.8.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 10, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 11.2 e 11.3, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 11.1.

Con successive e distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/7/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 12.1 e accogliendo la proposta del relatore lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 12.1 (testo 2) viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 12, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 13, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 14, come modificato.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 15.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 15.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 16.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 16.100.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 16, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/8/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.100 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione.
Esprime parere contrario sul subemendamento 18.100/1 nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro dell'emendamento 18.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira il subemendamento 18.100/1. Ritira inoltre l'emendamento 18.3 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/9/9 (pubblicato in allegato) nonché l'emendamento 18.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/10/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 18.100 (testo 2).

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.2 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 18.0.4 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritira l'emendamento 18.0.5 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti in seguito all'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/11/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 18, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, in caso contrario il suo parere sarà contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 19.1 che viene pertanto posto in votazione e respinto.

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 19.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 20, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Terminata la votazione degli emendamenti, il presidente VALLARDI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.

Si riprende con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

Sugli ordini del giorno, il RELATORE si rimette al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

L'ordine del giorno G/988/6/9 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità a

quanto richiesto dal rappresentante del Governo, ed accolto.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira gli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9, in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo. Sottoscrive altresì l'ordine del giorno G/988/4/9.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità ed esprime la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

(1576) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca***
(1858) ***TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di elicicoltura***
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante "Disposizioni in materia di elicicoltura". Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'l'attività di elicicoltura, ovverosia: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chiocciole e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chiocciole: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati.

Al riguardo l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio. Gli impianti di allevamento elicicolo devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico,

faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chiocciole.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chiocciole provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della « bava di lumaca », prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti - prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale - che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chiocciole. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore alimentare che preparano chiocciole utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chiocciole devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente separato da quello adibito alla preparazione; le chiocciole che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; le chiocciole devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chiocciole: vengono anzitutto definite le specie di chiocciole che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. Le chiocciole provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chiocciole importate si prevede una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore elicicolo per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio *Made in Italy*.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il presidente VALLARDI, dato che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1324) ***MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(Discussione e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene "necessario e urgente" intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: g-*bis*) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e g-*ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli *standard* di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma 3-*bis*, prevedendo che sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera *c*) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016, concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alla semente ma anche alla talea.

La lettera *d*) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata, con decreto ministeriale, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore MANTERO (*M5S*) ringrazia il Presidente e la relatrice per aver finalmente deciso di avviare l'esame del disegno di legge; ricorda peraltro come siano recentemente iniziati presso il Ministero delle politiche agricole i lavori del Tavolo di filiera della canapa, a sottolineare la centralità ormai riconosciuta alla materia. Preannuncia sin da ora che essendo trascorso diverso tempo tra il momento della presentazione del disegno di legge e l'inizio del suo esame si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti al testo. In conclusione chiede di verificare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, nel condividere tale proposta, invita i colleghi senatori a segnalare i nominativi di soggetti che si intendono audire su tale argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 (A.C. 1824) e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Si precisa quindi che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti. Al Tavolo è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini

professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che assume la nuova denominazione "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della g*reen economy*, composto da rappresentanti dei ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare tra l'altro che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni

individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, mentre ai sensi dell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un nuovo emendamento, sul quale è stato richiesto il parere della Commissione bilancio. Poiché il prescritto parere non è ancora pervenuto, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

G/988/5/9 (già em. 9.2, 9.4 e 9.6)

La Pietra, Battistoni, Caligiuri, Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico",

premesso che:

l'articolo 9 reca l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione, come specificato al comma 5, capoverso "1.", è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente;

le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti: dal

finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche; dall'istituzione del marchio italiano; dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.

G/988/6/9 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica , finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito con provvedimento specifico.

G/988/6/9 (già em. 9.10)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica , finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti

soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito nella legge primaria.

G/988/7/9 (già em. 11.4)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato, in via principale, a finanziare gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 e del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'articolo 8;

il Fondo è finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

la finalità del Fondo è quella di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il disegno di legge non prevede alcuna forma di monitoraggio dei risultati concreti ottenuti tramite le risorse assegnate al Fondo, limitandosi a stabilire che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 7 e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso;

sarebbe opportuno venissero sviluppati appositi indicatori statistici, anche in sede di relazione annuale alle Camere, da impiegare nella valutazione degli effettivi risultati conseguiti.

impegna il Governo

in sede di relazione annuale da presentare alla Camere, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali *benchmark* ai fini della valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

G/988/8/9 (già em. 17.0.1)

De Bonis

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori, di cui al Capo VII del presente provvedimento è opportuno prevedere il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing,

impegna il Governo:

fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, a vietare l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16.

G/988/9/9 (già em. 18.3)

De Bonis

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito delle sementi biologiche, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, l'espressione più volte riportata, che fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria, sarebbe bene che venisse soppressa. In effetti questa frase impedisce e rende illegale quanto sostenuto nello stesso articolo 18 poiché le norme fitosanitarie vigenti sono quelle che si applicano per le ditte sementiere che sono costose e per molte specie impossibili ad applicarsi se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo 0% di fitopatie (vedi Reg. 2016/2031 UE), il quale stabilisce che "In Italia la sottovalutazione delle nuove norme fitosanitarie UE minaccia di bloccare sia l'emersione delle risorse a rischio di erosione genetica dal limbo dell'autoconsumo, vanificando la loro transizione ad una dimensione di mercato, sia le migliaia di varietà vegetali autoctone, oggetto di commercializzazione, e pertanto soggette a normative fitosanitarie non più compatibili con la ridotta scala produttiva della gran parte delle risorse vegetali del Paese.",

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia sementiera e fitosanitaria vigenti che attualmente si applicano per le ditte sementiere.

G/988/10/9 (già em. 18.0.1)

De Bonis

Il Senato,

premesso che:

la difesa e la diffusione del carattere genetico della "rusticità" dell'ape italiana, così come delle popolazioni autoctone tipiche (Apis mellifera sicula Montagano), o delle zone di confine (Apis mellifera mellifera per la Liguria e Apis mellifera carnica per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige) e la propensione di queste popolazioni di api, native o naturalizzate sul nostro territorio, andrebbe senza dubbio incrementata;

inoltre, occorrerebbe bottinare le specie botaniche tipiche della biodiversità nazionale, traendone un miele ricco di componenti nutraceutiche;

l'attività di apicoltura biologica va, pertanto, svolta incentivando l'impiego di api regine provenienti da centri e da allevamenti che selezionano i caratteri biologici nazionali al fine di garantire la biodiversità delle specie apistiche, evitando il diffondersi di ceppi di api interrazziali ibride e manipolate geneticamente, provenienti dall'estero, contrastando l'inquinamento del patrimonio genetico delle api autoctone e prevenendo la sensibile riduzione della qualità intrinseca del miele da

esse prodotto;

in proposito si fa presente che è stato messo a punto un metodo scientifico per la mappatura del DNA presente nel miele grazie al quale è possibile definire con precisione la sottospecie di api allevate per la produzione di un determinato miele con capacità, quindi, di identificare l'origine geografica del prodotto e la reale natura dell'ape utilizzata per la produzione. Questo metodo è stato inserito nel Programma nazionale MIPAAFT 2020 - 2022 delle azioni a favore del comparto apistico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,

impegna il Governo:

a prevedere che l'attività di apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

G/988/11/9 (già em. 18.0.9)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

la particolare morfologia dei territori, specie quelli montani, caratterizzati da aziende di piccole dimensioni fortemente frazionate in unità fondiarie anche molto distanti tra di loro, rende particolarmente difficoltosa l'adozione della tecnica di produzione biologica su tutta la superficie aziendale;

in tali situazioni il passaggio integrale alla tecnica di produzione biologica diviene particolarmente complesso non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello giuridico ed amministrativo;

la normativa comunitaria dispone peraltro delle flessibilità per le situazioni aziendali e territoriali particolari, come stabilito dall'articoli 11 ed 22 comma 2 lett. a) del Reg. UE 834/2007;

in ragione della importanza di un processo continuo di ampliamento delle superfici coltivate con metodo biologico, pur con adeguate garanzie di tracciabilità, separazione e controllabilità delle aziende e delle produzioni, è pertanto necessario applicare la flessibilità ammessa dalla regolamentazione comunitaria per una divisione aziendale in unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico.

impegna il governo

a valutare l'opportunità di introdurre elementi di maggiore flessibilità, nel caso di aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica, affinchè venga a queste riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in biologiche e non biologiche, ferma restando la garanzia della tracciabilità delle produzioni.

Art. 12

12.1 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Taricco

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 18

18.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «6 -bis .» con il seguente:

«6-*bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE)

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e/o moltiplicazione. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 02/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 216
MARTEDÌ 2 MARZO 2021

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI FLOROVIVAISTICHE (ASSOFLORO, ANVE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIVAISTI ESPORTATORI), ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI, ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI ITALIANI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI TUTELA DEL MARCHIO VIVAIFIORI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 219
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (ant.) del 17/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021

Presidenza della Vice Presidente
BITI
indi del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,10
(sospensione dalle ore 11,30 alle ore 11,35)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLAFLORVENETO - ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DEL VENETO, DELL'ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VENETI, DELL'ASSOCIAZIONE FILIERA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO, DELL'ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI E FIORISTI ITALIANI DELLA COLDIRETTI (AFFI), DI ASPROFLOR, DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DEL PONENTE LIGURE, DEL DISTRETTO RURALE VIVAISTICO-ORNAMENTALE DI PISTOIA E DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO INTERPROVINCIALE LUCCA PISTOIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (pom.) del 23/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231
MARTEDÌ 23 MARZO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO ALTO LOMBARDO, DEL DISTRETTO VIVAISTICO PLANTA REGINA, DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO SICILIANO E DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 237 (ant.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 237
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ALESSANDRO PIANA, ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, CACCIA E PESCA, ACQUACOLTURA, SVILUPPO DELL'ENTROTERRA, ASSOCIAZIONISMO COMUNALE, ESCURSIONISMO E TEMPO LIBERO, MARKETING E PROMOZIONE TERRITORIALE, PARCHI, GESTIONE E RIFORMA DELL'AGENZIA IN LIGURIA, PROMOZIONE DEI PRODOTTI LIGURI, DELLA REGIONE LIGURIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (ant.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOVERDE - ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIARDINIERI PROFESSIONISTI (AIGP) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI GIARDINAGGIO (AICG), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 243 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 243
MARTEDÌ 13 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI MERCATI DEI FIORI DELLA TOSCANA-CITTÀ DI PESCIA, DI SANREMO, DI VITTORIA, DI POMPEI, DI TAVIANO, DI VIAREGGIO, DI LEVERANO E DI ERCOLANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 247 (pom.) del 20/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247
MARTEDÌ 20 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI (CONAF), DEL COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI E DEL COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 255 (pom.) del 04/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 255
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFESERCENTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259 (pom.) dell'11/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 259
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSO.IMPRE.DI.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI DIFESA E TUTELA AMBIENTE) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL VERDE (AIPV), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266 (ant.) del 19/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 266
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO FIORI TIPICI DEL LAGO MAGGIORE E DELLA SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA LA MEDITERRANEA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) dell'08/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 274
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20
(sospensione dalle ore 14,55 alle ore 15)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 276 (pom.) del 09/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 276
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA (CERSAA) - ALBENGA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 277
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA DANIELA ROMANO, PROFESSORE ORDINARIO DI ORTICOLTURA E FLORICOLTURA ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA E DEL PROFESSOR FRANCESCO FERRINI, PROFESSORE ORDINARIO DI ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE - FULL PROFESSOR OF ARBORICULTURE - *MEMBRO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 16/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 280
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA (SANREMO) E DELLA DOTTORESSA TINDARA CRISAFULLI, AGRONOMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 30/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 285
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri, rilevando in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo 889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.
La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all'indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfi i requisiti della produzione biologica (prodotto conforme).
Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (articolo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.
In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell'agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l'Organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.
A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.
Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modificando il citato D.M. n. 309 del

2011, ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell'agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.
Successivamente, l'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.
Per quanto detto, atteso che ad aggi il Mipaaf non ha ancora stabilito (come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l'indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 396/2005,qualora l'Organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.
Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regolamento esecutivo.
Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell'Allegato 2) prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.
Va evidenziato che, stante l'assenza di norme armonizzate di riferimento dell'Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione (o di processo) individuati dall'Amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.
Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull'ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema dell'agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell'intero mondo agricolo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all'argomento particolare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sottosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nell'ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sollecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere interventi concreti a tutela del comparto.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due voti di astensione; ricorda altresì che il testo era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità oltre un anno e mezzo fa. Si tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 - come modificato dalla Camera - che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (e non più che "devono essere venduti" come era previsto nel testo originario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più che "devono") essere riportate nelle etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di logo «PPL - piccole

produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei comuni - di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera.

L'articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura "logo PPL" in luogo di quella "marchio PPL" già prevista nel testo approvato dal Senato.

Analogamente l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare la dicitura "logo" prevista nel testo.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che

dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data per esperita tale fase procedurale.

Il presidente VALLARDI, dato l'ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l'esame in prima lettura, ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il senatore TARICCO (*PD*) condivide la proposta del Presidente e, dopo aver ricordato l'accordo a cui era pervenuta l'intera Commissione sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Taricco, ritenendo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni. Auspica altresì che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di fissare per martedì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) ***Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni
(Discussione e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità - elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 - in quanto soggetti attivi nella

protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.

I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.
Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ciclo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un riscontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il presidente VALLARDI propone di fissare tale termine per giovedì 15 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02582, presentata dai senatori De Bonis e De Falco, sottolineando che il Ministero segue con particolare attenzione la filiera cerealicola, sia per l'entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica del frumento duro per molte delle specialità agroalimentari nazionali.
In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative espressioni del *Made in Italy* e tutelare il reddito degli agricoltori, è stato già introdotto l'obbligo dell'indicazione d'origine del grano duro nella pasta (con l'intento di rendere evidente anche la provenienza della materia prima, oltre quella del prodotto finito) e potenziato il sistema dei controlli per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.
L'obiettivo è sicuramente valorizzare e qualificare il prodotto nazionale rispetto a quello d'importazione ed ottimizzarela massima trasparenza dei mercati di filiera.
Pertanto, a salvaguardia dell'intera filiera, il settore dei cereali è oggetto di costante attenzione da parte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che fa eccellere l'Italia in Europa per i controlli svolti nel settore dei cereali destinati all'alimentazione umana.
In tale contesto, le ispezioni dell'Ispettorato concernono: le modalità di conservazione ed eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos (sia convenzionali che da agricoltura biologica); i documenti di accompagnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri analitici di riferimento; l'eventuale presenza di sostanze attive ad azione fitosanitaria impiegate in campo o in post-raccolta (glifosato e altre); il processo di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle indicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all'origine geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti commerciali.

Nel corso del primo quadrimestre di quest'anno, l'Ispettorato ha eseguito su cereali e derivati 1.395 verifiche, controllato 1.683 prodotti (di cui il 10,8 per cento risultati irregolari) ed analizzato 398 campioni (di cui il 3,8 per cento irregolari).
In tale contesto, i principali illeciti accertati hanno riguardato:mancata adozione di adeguati sistemi di tracciabilità di cereali, farine e paste alimentari;cereali e farine da agricoltura biologica contenenti residui di principi attivi non consentiti;commercializzazione di farine, paste e pane con caratteristiche merceologiche non rispondenti ai requisiti normativi;riso con difetti superiori alle tolleranze di legge;mancata o irregolare indicazione dell'origine geografica (in risi e paste alimentari);etichettatura irregolare (di risi e paste alimentari) con riferimento alle indicazioni obbligatorie, alle caratteristiche dell'alimento, all'elenco degli ingredienti e alle informazioni dell'O.S.A.;pane parzialmente cotto, surgelato, venduto senza la relativa specificazione in etichetta; usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine.
Occorre poi tener presente che, per aumentare l'efficacia dei controlli all'importazione, l'ICQRF ha stipulato un protocollo d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di disporre di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul territorio nazionale, effettuare controlli congiunti al personale delle medesime Capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi ed ai containers trasportati.
Peraltro, per contrastare in modo più incisivo l'eventuale illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e materie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE ed impedire l'ingresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità ovvero non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.
L'ICQRF effettua anche controlli presso i principali porti italiani, in collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Polizia di Stato, con l'obiettivo specifico di verificare l'origine e la qualità merceologica dei cereali e loro derivati, introdotti sul territorio nazionale.
In dettaglio, nei porti nazionali sono stati effettuati 60 controlli nel 2018, 45 nel 2019, 71 nel 2020 e 19 dal 1° gennaio 2021 ad oggi. Tali verifiche hanno riguardato principalmente granaglie di mais, riso, frumento tenero/duro e relativi sfarinati.
In particolare, presso il porto di Bari, tra il 1° gennaio e il 24 giugno di quest'anno sono state controllate 9 motonavi che trasportavano grano duro con origini dichiarate Canada, Australia, Kazakhistan, Francia e Ucraina, per un quantitativo totale di oltre 220.000 tonnellate. Per ogni carico è stato effettuato un controllo di tracciabilità; su tre di esse è stato eseguito anche il prelevamento di campioni, le cui analisi multiresiduali per la ricerca specifica del glifosato hanno dato esito regolare.
Rileva inoltre che, grazie all'acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap), l'attività analitica di controllo dei laboratori dell'ICQRF è stata ulteriormente potenziata consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti ivi compreso il *glifosate*, nonché di eventuali adulteranti.
Assicura l'interrogante che anche per l'anno in corso il dipartimento ICQRF, nell'ambito delle attività di controllo programmate, manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, prevedendo anche specifici controlli presso i porti, al fine di verificare la tracciabilità, la qualità e l'effettiva destinazione dei grani duri importati ed impedire che gli stessi siano illecitamente designati e commercializzati con l'origine nazionale.
Detto questo, per quanto concerne le iniziative da intraprendere "affinché la CUN e il grano italiano diventino uno standard internazionale di valore", ricorda che la Commissione sperimentale nazionale del grano duro (CSN) ha il compito di rilevare i prezzi indicativi e le relative tendenze di mercato del grano duro di provenienza nazionale. Come previsto dalla normativa vigente, la relativa sperimentazione è propedeutica ad attivare successivamente la Commissione unica nazionale, quale

unico riferimento nazionale per il grano duro italiano.
Il Sottosegretario precisa che entrambe le Commissioni sono strumenti volontari che possono essere attivati solo ed esclusivamente a seguito di un accordo tra le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria rappresentative. Tuttavia, nonostante il continuo impegno dell'Amministrazione nel proporre possibili soluzioni per il funzionamento della CSN, ad oggi, non si è ancora raggiunta una piena condivisione tra le parti.
Infine, come già comunicato nella riunione del 3 febbraio scorso alla presenza delle organizzazioni professionali rappresentative, rileva che le riunioni della Commissione sperimentale nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19. Pertanto, la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto la maggioranza di tutte le altre Commissioni uniche nazionali attive si svolgono nella predetta modalità, causa chiusura fisica delle Borse merci.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Fa presente innanzitutto che l'accertamento della provenienza delle navi estere che scaricano grano nei porti italiani non dovrebbe essere compito dei parlamentari, come invece di fatto sta accadendo. Sottolinea inoltre che, a netto delle attività di controllo comunque svolte dall'ICQRF, non si capisce come sia possibile che sbarchino nei porti italiani navi cariche di grani esteri provenienti, ad esempio, da Paesi come Panama in cui non si coltiva sicuramente grano; più in generale ritiene che vi siano diversi elementi che rimangono poco chiari nell'attività di controllo svolta dalle strutture ministeriali. Fa notare in conclusione che le difficoltà segnalate riguardo all'avvio della commissione unica nazionale non appaiono casuali; si tratta in questo caso di un problema che risulta irrisolto ormai da diversi anni e che va affrontato per rendere i mercati più trasparenti condividendo le informazioni disponibili.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.
Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 5a e 8a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame, fa

presente che, per concluderne l'esame, è tuttavia necessario attendere i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera.
Al momento devono ancora fornire il loro parere la Commissione bicamerale per le Questioni regionali e la Commissione 12a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 96 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato.
Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.
D'accordo con il relatore LA PIETRA (*FdI*) propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio 2020.

Ad una sollecitazione della senatrice ABATE (*Misto*), che chiede di valutare la possibilità di designare un nuovo relatore sul disegno di legge, replica il PRESIDENTE facendo presente che, ai sensi del Regolamento, l'individuazione della figura del relatore rientra tra le prerogative proprie del Presidente.
Ricorda quindi che sul disegno di legge si è a suo tempo svolto un breve ciclo di audizioni e che sono già state sollecitate le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri sul testo. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 10a e 14a.
D'accordo con la relatrice NATURALE (*M5S*) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 16 settembre p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2300) ***Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri
- e petizione n. 21 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede referente, approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2021 e diretto a disciplinare una serie di interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere ulteriori misure nell'ambito della pesca professionale.
Il disegno di legge, composto da 22 articoli, all'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.
L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono quindi dettati specifici princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un ulteriore comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).
L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.
L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.
L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa

sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. Si dispone poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.
L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.
L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera *g*) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.
L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.
L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.
L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.
L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.
L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.
L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.
L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini

e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.
L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).
L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.
L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-*bis*, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga litophaga* (cosiddetto dattero di mare).
L'articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.
L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 21. Tale petizione, ritenendo che le norme dell'Unione europea in materia di sforzo di pesca non debbano mai avere come conseguenza la perdita di posti di lavoro, sollecita forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.
In conclusione, stante la portata del provvedimento, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame scade sabato prossimo 24 luglio e che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea nella seduta di domani.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce quindi sul decreto-legge in esame, assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021.
In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario". In particolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame.
Passando all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*".
L'articolo 18-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L'onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.
Passando all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech.*
L'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MIPAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).
I commi dal 2-*bis* al 2-*quater* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.
Anche i commi da 15-*bis* a 15-*octies* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. In particolare il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 15-*sexies* reca la copertura degli oneri.
I commi 15-*septies* e 15-*octies* dell'articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
L'articolo 68-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.
L'articolo 68-*ter* - introdotto dalla Camera - dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.
L'articolo 68-*quater* - introdotto dalla Camera - riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale.
L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.
L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.
Infine l'articolo 71 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.
In conclusione considerati i tempi strettissimi a disposizione per l'esame del provvedimento che, come ricordato dal Presidente, già domani dovrà essere all'esame dell'Assemblea, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento, sempre che non ci siano osservazioni da parte di qualche senatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) propone al relatore di integrare il parere con un chiarimento relativo all'articolo 68-*quater* concernente il contributo in favore dei piccoli birrifici.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) accoglie l'indicazione del senatore Taricco e presenta una

proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BATTISTONI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 9, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il decreto-legge in esame giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato con numerose modifiche e integrazioni dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021;

considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario", un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame;

all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021, mentre il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato;

l'articolo 18-*bis* dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021;

all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*;

l'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentare e forestali il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis* (comma 15);
ancora all'articolo 68, il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE; il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri;
sempre all'articolo 68, il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri; il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); i commi 15-*septies* e 15-*octies* estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;
l'articolo 68-*bis* incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche;
l'articolo 68-*ter* stanzia circa 92 milioni di euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022, mentre l'articolo 68-*quater* riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale;
l'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, mentre ai commi 6 e 7 riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca;
l'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, mentre l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021,
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
che sia chiarito in modo inequivocabile che i benefici di cui all'articolo 68-*quater* del provvedimento in esame si riferiscono a tutti i birrifici, siano essi artigianali o agricoli, a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16

agosto 1962 n. 1354.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2009

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché la prosecuzione dell'allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai".

1.2

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire la parola* "cinque" *con* "otto";

b) *alla lettera a) dopo le parole*: "fiori secchi" *inserire le seguenti*: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

"f) vivaismo orticolo;

g) vivaismo viticolo;

h) vivaismo olivicolo."

1.3

Taricco

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola:* "cinque" *con la seguente:* "otto";

- *alla lettera a), dopo le parole:* "fiori secchi" *inserire le seguenti:* "colorati, stabilizzati o sbiancati";

- *dopo la lettera e), inserire le seguenti:* "f) vivaismo orticolo; g) vivaismo viticolo; h) vivaismo olivicolo."

1.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3, sostituire la parola "cinque" *con* "otto";

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e) inserire le seguenti: "*e*-bis*)* vivaismo orticolo*; e*-ter*)* vivaismo viticolo*; e*-quater*)* vivaismo olivicolo*."*

1.5

De Carlo, La Pietra

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola* "cinque" *con* "otto";

- *alla lettera a), dopo le parole*: "fiori secchi" *inserire le seguenti*: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

- *dopo la lettera e) inserire le seguenti*: "f) vivaismo orticolo;g) vivaismo viticolo;h) vivaismo olivicolo*."*

1.6

Il Relatore

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da "fiori freschi" fino a "fronde recise" con le seguenti "fiori, foglie e fronde recisi freschi, secchi, colorati, sbiancati e stabilizzati,".

1.7

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" *inserire le seguenti*: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

1.8

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

All'articolo 1, comma 4, alinea, sostituire le parole: "di cui al comma 1", *con le seguenti: "*di cui all'articolo 2135 del codice civile".

1.9

Taricco

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), sopprimere le parole da:* "le industrie che producono i mezzi di produzione" *fino alla fine del periodo;*

- *alla lettera b):*

1) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

2) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

3) al numero 4), dopo la parola: "fiorai" *inserire le seguenti:* "e floral design".

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" *fino a:* "ai trasporti*" e le parole:* "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.10

De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 4:*

- *alla lettera a) sopprimere le parole da*: "le industrie che producono i mezzi di produzione*" fino alla fine del periodo;*

- *alla lettera b) sopprimere le parole*: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili*" ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9) ed al numero 4), dopo la parola* "fiorai*" inserire le seguenti*: "e floral design".

2. *Al comma 5 sopprimere le parole da:* "tutti i servizi*" fino a: "*ai trasporti" *e le parole*: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.11

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4:*

1) *alla lettera a) sopprimere le parole da*: "le industrie che producono i mezzi di produzione*" fino alla fine del periodo;*

2) *alla lettera b):*

a) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

b) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

c) al numero 4), dopo la parola "fiorai*" inserire le seguenti*: "e floral design";

b) *al comma 5 sopprimere le parole da*: "tutti i servizi" *fino a*: "ai trasporti*" e le parole*:

"consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.12

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da:* "le industrie che producono i mezzi di produzione*" fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 4, lettera b), sopprimere le parole*: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili", *ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);*

c) *al comma 5 sopprimere le parole da*: "tutti i servizi*" fino a*: *"*ai trasporti*" e le parole*: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.13

Il Relatore

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore;".

1.14

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) dopo la parola "grossisti" *aggiungere le seguenti* ", i confezionatori".

1.15

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, lettera b, n. 2) premettere la parola: "professionisti"

1.16

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) n. 4) dopo la parola "fioristi" *aggiungere le seguenti* "allestitori floreali".

1.17

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, lettera b), n 4), dopo la parola "fiorai*" inserire le seguenti*: "e floral design".

1.18

Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) Il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica e tutte le "*nature based solutions*".

Art. 2

2.1

Taricco

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, istituisce e riconosce premi: per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del

contesto e della vita in ambito urbano, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.»

2.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1 dopo le parole "giovani diplomati" *aggiungere le seguenti* "e laureati".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "giovani diplomati" *aggiungere le seguenti* "e laureati"

2.3

Taricco

Al comma 1, dopo le parole: "o di miglioramento estetico dei luoghi," *inserire le seguenti:* "per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano,"

Art. 3

3.1

Taricco

Al comma 1, sostituire le parole: "i siti regionali atti all'istituzione" *con le seguenti:* "i criteri minimi in valore del settore a livello territoriale ed in termini di concentrazione, quali presupposti per l'istituzione" *e sopprimere le seguenti parole:* "per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio"

3.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" *con la seguente:* "prevedono" .

3.3

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

*Al comma 2, sostituire le parole: "*possono prevedere*" con le seguenti: "*prevedono*".*

Art. 4

4.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire la parola* "o" *con la seguente* "e".

b) *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole*: "e gli allestimenti floreali."

4.2

Taricco

Al comma 2, sostituire la parola: "o" *con la seguente*: "e", *e al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e gli allestimenti floreali."

4.3

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola* "o" *con la seguente* "e".

b) *al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole*: "e gli allestimenti floreali."

4.4

De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 sostituire la parola* "o" *con la seguente* "e".
- *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole*: "e gli allestimenti floreali."

4.5

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, dopo la parola: "manipolazione del vegetale", *inserire le seguenti: "*ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali,*"*.

4.6

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, sostituire le parole: "ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti", *con le seguenti: "*ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività*"*.

4.7

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nell'ambito dell'attività agricola florovivaistica, in base alle competenze specifiche e alle specifiche contrattuali degli operatori, di cui all'Allegato 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, si individuano le attività di produzione e vendita di piante, fiori e prati coltivati in vivaio e le attività di creazione, sistemazione e manutenzione degli spazi a verde, pubblici e privati, sia in ambito urbano che extra-urbano e forestale, che restano in capo alle imprese e ai professionisti che abbiano tali requisiti. Con riferimento ai contratti di coltivazione, creazione, sistemazione e manutenzione del verde di cui all'articolo 15, le categorie di operatori professionali sopra menzionati sono funzionali all'esercizio delle attività individuate e previste."

4.8

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "*e* al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34".

4.9

Il Relatore

*Al comma 5, dopo la parola: "*protezione*," sopprimere la virgola*.

Art. 5

5.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità.".

5.2

Taricco

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di una oggettiva concentrazione di imprese del settore, che rendano il territorio rappresentativo sia in termini di valore assoluto di fatturato sia in termini percentuali, significativamente connesso e con indotto a livello territoriale con la realtà produttiva locale possono individuare distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.*»*

5.3

Il Relatore

*Al comma 3, le parole: "*oltre alle attività florovivaistiche*," sono soppresse.*

5.4

Il Relatore

Al comma 3, in fine, le parole: "dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo", *sono sostituite dalle seguenti:* "delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche ".

5.5

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le parole* "oltre alle attività florovivaistiche";

b) *Sostituire le parole da* "sviluppo dell'agricoltura" *fino alla fine del comma, con le seguenti* "sviluppo delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche."

Art. 6

6.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole "è istituito" *aggiungere le seguenti* ", presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,".

6.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole*: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10- bis.";

b) *al comma 4, lettera h), sostituire la parola*, "dodici*" con la seguente* "sei*" e inserire, infine, le seguenti parole:* "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.*";*

c) *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l)* sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;";

d) *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis.* Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.*";*

e) *al comma 11, sostituire le parole*: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-*bis".*

6.3

Taricco

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole:* "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-*bis*." ;

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola:* "dodici" *con la seguente*: "sei" *e inserire, infine, le seguenti parole*: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente:* "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;".

- *dopo il comma 10 inserire il seguente:* "10-*bis.* Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."

- *al comma 11, sostituire le parole:* "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" *con le seguenti:* "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-*bis*".

6.4

De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, infine, le seguenti parole*: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-*bis*.";

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola* "dodici*" con la seguente* "sei*"* e *inserire, infine, le seguenti parole:* "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.*";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente*: "*l)* sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;";

- *dopo il comma 10 inserire il seguente*: "*10-bis.* Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."

- *al comma 11 sostituire le parole*: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" *con le seguenti*: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-*bis ".*

6.5

Il Relatore

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole ", anche in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la natura e di forestazione urbana."

6.6

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente

"j) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e di altre pratiche non conformi all'interno della filiera;"

6.7

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente "i-*bis*) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale ed internazionale".

6.8

Il Relatore

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" *con le seguenti* "della Transizione Ecologica".

6.9

Taricco

Al comma 4, lettera d), e ovunque presenti, sostituire le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare" *con le seguenti:* "Ministero della Transizione Ecologica".

6.10

Il Relatore

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" *con le seguenti* "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con delega per il florovivaismo".

6.11

Il Relatore

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola "florovivaistico" *con le seguenti* "e della filiera florovivaistica con prevalenza di quelle di livello nazionale".

6.12

Taricco

Al comma 6, dopo le parole: "Il Tavolo può" *inserire le seguenti:* "prevedere la istituzione di Tavoli Settoriali permanenti e" *e dopo le parole:* "al comma 4" *inserire le seguenti:* "ed al comma 5"

6.13

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde. Ciò al fine di istituire un Albo ufficiale degli Operatori del Verde che possa costituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affidamenti privati.»

6.14

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Il tavolo costituisce il gruppo di lavoro legislativo con compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale."

6.15

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-*bis*. In virtù dei benefici ambientali, climatici, sanitari, oltre che di qualità e decoro delle aree urbane, di salvaguardia del suolo e di ricostruzione degli equilibri eco-sostenibili, delle opere a verde, il Tavolo opera in stretto raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica, nelle fasi di predisposizione e modifica del Piano Nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9."

Art. 8

8.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole* "sviluppo economico" *aggiungere le seguenti* "e da due rappresentanti del Tavolo tecnico del settore florovivaistico." ;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo* "L'Organo di coordinamento si interfaccia periodicamente con il Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'art. 6."

8.2

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

*Al comma 1, dopo le parole: "*nella transizione ecologica*" inserire le seguenti: "*anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale.*"

8.3

Taricco

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" *aggiungere le seguenti:* "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.4

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" *inserire le seguenti*: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.5

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" *inserire le seguenti*: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Art. 9

9.1

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: ", alla ricerca e alla sperimentazione,", *inserire le seguenti:* "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture protette ,".

9.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3 dopo le parole: "alla sperimentazione", *aggiungere le seguenti*: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico"

9.3

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi differenziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.»

9.4

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole "può altresì individuare", *aggiungere le seguenti: "*, in coerenza con la Strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013 n. 10,"

9.5

Il Relatore

Al comma 4 sostituire la parola "asfaltate" *con la seguente* "impermeabilizzate".

Art. 10

10.1

Taricco

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

"1. Al fine di garantire al consumatore la trasparenza in merito alle caratteristiche di qualità dei prodotti florovivaistici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle

regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, un marchio per i prodotti florovivaistici ottenuti da coltivazioni interamente svolte in Italia nel rispetto di standard minimi di prodotto e con certificazioni di qualità ambientale e sociale.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione del marchio di cui al comma 1 alle aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta.

3. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e controllano l'uso del marchio di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo o di distretto florovivaistico, su base volontaria.

4. Il logo del marchio di cui al comma 1, è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

10.2

Taricco

Al comma 1, sostituire le parole: "possono istituire" *con le seguenti: "*possono promuovere".

10.3

Il Relatore

*Al comma 2 dopo le parole "*in ambito*" è aggiunta la seguente* "nazionale".

10.4

Taricco

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto riconosce e promuove il marchio di qualità dell'ambiente urbano Comuni Fioriti promosso a livello nazionale su standard europei e mondiali. Con il medesimo decreto ne definisce gli standard attuativi e le regole operative".

10.5

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

*Al comma 5, dopo le parole: "*all'attuazione del presente articolo*", inserire le seguenti: "*evitando la proliferazione di marchi finalizzati alla certificazione anche al fine di tutelare quelli esistenti per i quali potrebbe derivarne un pregiudizio. Il tutto"

Art. 12

12.1

Vanin

Al comma 1, sostituire le parole «lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti» *con le seguenti:* «lo sviluppo del verde urbano e dei parchi cittadini, a migliorare le aree verdi urbane esistenti nonché la conservazione e la tutela di parchi e di giardini di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

12.2

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Rientrando tra queste attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione degli strumenti urbanistici in vigore sia su scala urbana che territoriale.»

Art. 13

13.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2135 c.c., sono considerati aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio, del florovivaismo, e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti di vendita che svolgono attività di produzione e vendita organizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2135 c.c. alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2".

13.2

Taricco

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.3

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2.»

13.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.5

De Carlo, La Pietra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.6

Zuliani, Sbrana

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» *inserire le seguenti*: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." *fino alla fine del periodo*.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.7

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» *inserire le seguenti*: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." *fino alla fine del periodo*.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.8

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "forniti" *aggiungere la seguente* "solitamente"*;*

b) sostituire le parole "alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi" *con le seguenti* "alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente"

Art. 14

14.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione, cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garanzia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significative riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capacità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla manodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e dall'Organo di coordinamento di cui all'articolo 8, per essere esplicitate entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge in uno specifico atto normativo-regolamentare.

2. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «*Standard* professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3. La validazione delle competenze per l'esercizio delle attività di creazione, sistemazione e

manutenzione del verde deve poter avvenire anche attraverso il possesso di certificazioni di cui all'articolo 10 attestanti la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità.

4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può prescindere da un'attività di studio e progettazione svolta da professionisti in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti con le attività da svolgere. "

14.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Alla rubrica sostituire le parole "di manutentore" *con le seguenti* "di costruttori e manutentori"

14.3

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.4

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data.".»

14.5

Taricco

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.6

De Carlo, La Pietra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECOposseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.7

Vanin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso, l'esercizio delle attività di manutenzione del verde deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.».

Art. 15

15.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche delle specie vegetali stesse, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, sia con le aziende agricole florovivaistiche e sia con le imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze come declinato dall'art. 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra loro.

2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Inoltre costituiscono titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui al precedente art. 10.

3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponsorizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati, rimandando per tali possibilità a quanto indicato al successivo articolo 16. Fermi restando i ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende agricole florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa di cui all'art. 6 comma 4 lettera i, in base a specifici requisiti e competenze, saranno promotrici di accordi di collaborazione tra le filiere così come individuate, al fine di rendere sinergica l'interlocuzione con le Amministrazioni Pubbliche per una più completa e puntuale definizione dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manutenzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 16

16.1

Taricco

Sopprimere l'articolo.

16.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere l'articolo.

16.3

De Carlo, La Pietra

Sopprimere l'articolo.

16.4

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

2. La partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano è possibile a condizione che questa sia preventivamente comunicata all'ente comunale e limitata agli interventi minori, ovvero non richiedenti l'uso di macchinari professionali o particolari competenze tecniche.

3. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2, individuandone forme di regolamentazione, limiti e prevedendo per i cittadini impegnati nella cura del verde urbano o rurale un'assicurazione contro eventuali infortuni.»

16.5

Taricco

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'interno, con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, definisce le attività e le condizioni per le quali i comuni possono adottare misure di promozione volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. In coerenza con le linee definite al precedente periodo i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle citate attività individuandone forme di regolamentazione e limiti.

16.6

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "specifica istanza" *aggiungere le seguenti* "attraverso aziende e professionisti abilitati che svolgono attività nel settore florovivaistico e di manutenzione del verde".

16.0.1

Gallone, Bernini, Caligiuri, Mangialavori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di

coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 17

17.1

Taricco

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce misure di agevolazione all'accesso a misure di sostegno europee, nazionali e regionali, per sostenere ed incentivare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

18.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende imprese florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.»

18.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, sostituire le parole da "con le regioni" *fino a* "in accordo con le regioni" *con le seguenti* "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua"

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando anzitutto l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi settori dell'agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l'Amministrazione ha tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'Amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere

cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi che l'Amministrazione sta ora verificando. L'obiettivo, dunque, è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad esame collegiale.

Assicura l'interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contemperi la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ulteriori aggravi burocratici.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di aver già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l'applicazione del modello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l'istituzione del registro telematico rischi di configurarsi come un'ulteriore incombenza burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Conclude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi le procedure a vantaggio delle imprese del settore.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all'unanimità gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di cui francamente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b)*, relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto significativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio "PPL-piccole produzioni locali", che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore perplessità suscita la modifica apportata all'articolo 7 che rispetto al testo particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in

conclusione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un testo che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure imperfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore TARICCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprende il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa ordinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un'operazione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diventare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono ormai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico strumento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica in conclusione che possa concludersi rapidamente l'intero *iter* del provvedimento con l'emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è voluto estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza quale quella delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune regioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori, per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell'agricoltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l'importanza di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricoltori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente VALLARDI rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(855) ***TURCO ed altri. - Disposizioni in materia di enfiteusi e livello***
(Discussione e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e livello.

Ricorda che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è

colui al quale spetta il godimento del bene.

L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente "l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento." Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi "un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione".

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2189) ***LA PIETRA e DE CARLO. - Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico***
(Discussione e rinvio)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesterebbe l'esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l'istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all'articolo 1 istituisce appunto l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L'articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell'Agenzia e per l'assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei

diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l'Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.
Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia.
L'articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia. Al MIPAAF sono altresì attribuiti una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.
L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale.
In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che - tramite proprie deliberazioni - definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica *antidoping* e benessere animale.
Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicultura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.
L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio *antidoping* e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.
Alle funzioni dell'Agenzia - definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale - è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.
L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione***

delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente VALLARDI informa che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in allegato al resoconto).
Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore LA PIETRA (*FdI*), il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare alla ripresa dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente VALLARDI comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente VALLARDI ricorda che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.
Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2009

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. E' istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo.

Art. 5

5.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5-*bis*

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispone un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle

performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole «1 milione di euro» *con le seguenti:* «2 milioni di euro» *e, ovunque ricorrano, le parole* «anni 2021, 2022, 2023» *con le seguenti:* «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;

c) sostituire le parole «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».

1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195 (pom.) del 14/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02703, presentata dalla senatrice Abate, concernente la ripartizione dei fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per il periodo transitorio 2021 e 2022: al riguardo si ritiene che la soluzione raggiunta lo scorso 17 giugno in Consiglio dei ministri, in sostituzione della Conferenza Stato-Regioni, sia la migliore possibile perché in grado di sostenere ciascun territorio, non soltanto per i progetti di sviluppo rurale, ma anche per il rilancio post pandemia.
La soluzione approvata accoglie in buona sostanza la richiesta di adottare criteri di riparto basati sui nuovi parametri, una posizione assunta all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione del riparto dei fondi dello sviluppo rurale per la programmazione 2014-200, ma che allo stesso tempo, grazie a un fondo di perequazione di 92,7 milioni, non farà perdere preziose risorse ai Piani di sviluppo rurale (PSR) delle Regioni meridionali.
Detto questo, ricorda che l'accordo sulla nuova PAC è stato raggiunto e, sebbene quest'ultima entrerà in vigore nel 2023, già entro la fine di quest'anno gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione europea i Programmi strategici nazionali. L'accordo consegna una Politica agricola comune più forte, più equa, più sostenibile e più ambiziosa, cui è attribuito un ruolo determinante nel processo di transizione verde e digitale del settore agroalimentare dell'intera Unione. Per farlo, gli Stati membri avranno a disposizione un nuovo strumento di programmazione, rappresentato dal Piano strategico nazionale, che consentirà di orientare le scelte degli agricoltori e di misurare i progressi compiuti attraverso il cosiddetto "*new delivery model*", ovvero un sistema di valutazione delle politiche basato sul raggiungimento di risultati concreti.
Occorre tener presente che la riduzione nella dotazione PAC per l'Italia è bilanciata dai fondi messi a disposizione del comparto primario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo complementare finanziato con risorse nazionali aggiuntive.

Il quadro complessivo, infatti, non va valutato solo sulla base dei dati economici della PAC, ma anche di quanto nel PNRR e Fondo complementare è destinato al settore agroalimentare, perché se è vero che c'è una riduzione della PAC è anche vero che ampie sono le risorse nel PNRR.
L'Italia con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza intende privilegiare, nel campo agricolo, tutte quelle attività agroalimentari capaci di far coesistere sviluppo economico e tutela ambientale, a partire dalla agricoltura biologica e dalla lotta contro la perdita di biodiversità.
È stato fatto un buon lavoro che deve proseguire coinvolgendo le Regioni, i produttori e le associazioni di categoria, per costruire piani adeguati agli obiettivi che ci si è posti. Ci sono, inoltre, tanti elementi positivi inerenti la questione ambientale e il sostegno economico alle aziende.
In ogni caso obiettivo prioritario è semplificare le procedure di accesso ed erogazione dei fondi del PNRR e recepire all'interno del Piano Strategico della PAC tutti gli elementi di semplificazione concessi dalla Ue ai singoli Stati membri.
Per quanto concerne la riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle Regioni del Mezzogiorno, si è ottenuto, nell'ambito del PNRR, l'inserimento di specifiche misure tese a favorire la transizione verde e digitale, attraverso il sostegno di investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione primaria e delle filiere agroalimentari, ittiche e forestali; l'efficientamento energetico e del sistema irriguo; il contrasto al dissesto idrogeologico; la produzione di energia rinnovabile; la digitalizzazione e l'innovazione dell'agricoltura e delle aree rurali.
Tra le misure previste, assume particolare importanza la misura M2C1, destinata alla voce "Agricoltura sostenibile", con una dotazione complessiva di circa 3 miliardi di euro, con rilevanti ricadute sugli investimenti per le Regioni del Mezzogiorno.
Infine segnala che la misura M2C4, relativa al progetto '"Agrosistema irriguo", prevede una dotazione di 880 milioni di euro, nel cui contesto le Regioni del Sud possono svolgere un ruolo determinante.
Per chiudere, tornando sulla questione delle risorse finanziare, comunica di aver già incontrato gli Assessori regionali, con i quali è stata condivisa una metodologia di lavoro che dovrà condurre alla individuazione dei nuovi parametri di riparto di tutti i fondi della Politica agricola comune, non solo quindi di quelli dedicati allo sviluppo rurale, metodologia che non potrà prescindere dall'esigenza di prendere a riferimento il reale fabbisogno dei diversi settori di intervento e dei vari territori.
Ora è il momento di investire in maniera efficiente e in tempi certi tutte le risorse a disposizione.

La senatrice ABATE (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita. Ammette che ci sono ancora diverse criticità nel Mezzogiorno che rendono più problematica la ripartizione dei fondi FEASR ed auspica un rapido intervento anche nei confronti delle Regioni al fine di individuare rapidamente i nuovi parametri di ripartizione dei fondi. Anche sulla PAC si registrano situazioni problematiche, dal momento che la Politica appare maggiormente incentrata in favore dei grandi operatori piuttosto che dei piccoli, con evidenti ripercussioni negative per gli agricoltori nazionali che, come è noto, sono caratterizzati da dimensioni medio-piccole.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente VALLARDI, dopo aver comunicato che è testé giunto il parere della 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti, cede la parola al relatore.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) propone di rinviare l'illustrazione e la discussione sugli emendamenti ad una successiva seduta; sollecita altresì il Governo ad un lavoro di confronto sulle proposte emendative presentate, ricordando che sul disegno di legge si sono create grandi aspettative da parte dei tanti operatori del settore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente VALLARDI ricorda che sono pervenuti tutti i prescritti pareri e che pertanto la Commissione è in condizione di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ritiene sia opportuno rinviare la fase di votazione degli emendamenti a una seduta successiva, quando saranno disponibili tutte le proposte emendative.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02744, presentata dal senatore Bergesio ed altri, ricordando che il Ministero segue con particolare attenzione la tematica della siccità, ben illustrata dagli interroganti, e condividendo le preoccupazioni espresse.
Su questo delicato tema evidenzia che il Ministero partecipa costantemente alle sedute degli osservatori permanenti sugli usi idrici istituiti con appositi protocolli d'intesa a partire dall'estate 2016 per ciascuno dei sette distretti idrografici presenti sul territorio italiano.
Le predette riunioni, che avvengono con cadenza quindicinale in caso di alta severità idrica, hanno l'obiettivo di analizzare lo stato climatico e meteorologico dei vari territori; di monitorare l'impiego delle risorse; di predisporre gli scenari di utilizzo e sviluppare il cosiddetto modello proattivo di gestione della scarsità idrica, che contiene le misure di limitazioni degli usi, nonché le deroghe alle ordinarie modalità di gestione degli invasi, a sostegno delle attività agricole e dell'approvvigionamento ad uso potabile.
In tale contesto, il Mipaaf fornisce elementi utili al funzionamento degli osservatori, anche per il tramite del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avvalendosi in particolare del centro politiche e bioeconomia.

Riguardo ai danni causati dal fenomeno di cui oggi si discute, evidenzia che già in altre occasioni il Ministero si è attivato per indennizzare gli agricoltori colpiti da calamità naturali mediante il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 102/2004; inoltre, con la misura n. 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, è stata prevista un'agevolazione, fino al 70 per cento della spesa, per i premi sostenuti dagli agricoltori nella sottoscrizione delle polizze a copertura dei rischi da avversità atmosferiche sulle produzioni agricole, tra cui vi rientra anche la siccità.
Si è consapevoli che il riscaldamento globale e le calamità naturali sono sempre più una costante che mina la produzione agricola; per questo è importante ragionare assieme sulle politiche di sostegno agli agricoltori ed immaginare nuovi strumenti di tutela, che siano più adeguati a fronteggiare le emergenze dei nostri tempi.
Occorre passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo *ex post* ad un sistema preventivo di sostegno del reddito. Ormai il cambiamento climatico non porta più a ritenere come estremi e intermittenti gli eventi atmosferici e le calamità quali gelate, siccità, alluvioni e grandinate. Sempre più spesso in tutta Italia si verificano eventi di grande portata che riducono la produzione agricola e non è possibile immaginare di affrontare tali fenomeni con l'approccio occasionale ed emergenziale, come è stato fatto fino ad ora.
Passando ora all'altra questione segnalata dagli onorevoli interroganti, relativa al settore irriguo e al presidio del territorio, rappresenta che il Dicastero ha già da tempo avviato una strategia programmatica di lungo periodo, volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico, che vede coinvolti diversi Ministeri in un'azione sinergica e coordinata finalizzata alla tutela del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico.
Negli ultimi anni il Mipaaf, da sempre attento anche alle esigenze ambientali, si è fatto parte attiva avviando diverse programmazioni ed impegnando circa 826 milioni di euro tra Fondo investimenti, PSRN e Fondo sviluppo e coesione.
Informa inoltre che, a partire dal 2022, verranno finanziati ulteriori investimenti irrigui, utilizzando sia le risorse messe a disposizione sul PNRR, pari a 880 milioni di euro, sia le ulteriori assegnazioni di fondi nazionali, previste dalla legge n. 178 del 2020, pari a 440 milioni di euro.
Si tratta di un piano di investimenti di grande portata con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle emergenze climatiche in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, grazie all'apertura di numerosi cantieri sull'intero territorio nazionale.
L'innovazione delle infrastrutture deve diventare il presente e il domani del comparto primario. Alle luce delle crescenti difficoltà che incontrano gli agricoltori, in seguito alla variabilità climatica e a sempre più frequenti situazioni di siccità estiva, intento del Ministero è orientare l'Agricoltura 5.0 verso obiettivi di sostenibilità in sinergia con la tutela ambientale, sia individuando le migliori tecniche per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua negli impianti microirrigui, sia mettendo a punto le soluzioni più sostenibili per gli impianti climatizzanti, in grado di garantire prodotti di qualità con il minor impiego d'acqua irrigua.
Spetterà agli enti irrigui presentare progetti di qualità e di immediata cantierabilità, in modo da soddisfare le crescenti esigenze del mondo produttivo e del Paese. Il Ministero, come sempre, farà la sua parte per sostenere finanziariamente queste iniziative, ricorrendo alle misure appena illustrate.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto.
Ricorda come la siccità che negli ultimi mesi ha investito il Paese per la prima volta ha recato danni anche in aree precedentemente non toccate da tale problematica come ad esempio in alcune zone del Piemonte.
Sottolinea con piacere le cospicue risorse messe a disposizione con il PNRR e da parte del Ministero, così come ritiene importante avviare una riflessione sul tema degli invasi, per i quali vanno risolte una

serie di problematiche di tipo autorizzativo e, più in generale, vanno individuate misure di semplificazione di sburocratizzazione.
Ritiene in conclusione che nella fase attuale, in cui la disponibilità di risorse è sicuramente maggiore che in passato, diventi fondamentale il modo in cui le iniziative verranno realizzate e portate a conclusione.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato. Fa presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive.
Propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che ieri si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice NATURALE (*M5S*) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la relatrice, propone di fissare tale termine per il giorno 14 ottobre p.v. alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione potrebbe procedere all'illustrazione degli emendamenti, restando comunque in attesa di ricevere da parte delle Commissioni in sede consultiva i prescritti pareri.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*), considerato l'esiguità del tempo a disposizione, stante l'imminenza della ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.
Invita altresì il Presidente ed i colleghi tutti a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva che ancora debbono fornire il loro parere ed in particolare la Commissione bilancio, in modo tale da poter procedere poi rapidamente alla votazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo pervenuti i prescritti pareri, la Commissione sarebbe nelle condizioni di procedere alla votazione del disegno di legge.
Comunica che il relatore ha presentato 5 emendamenti (pubblicati in allegato), diretti a recepire i rilievi formulati sul testo dalla Commissione bilancio. Fa presente tuttavia che, stante l'imminente ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, non vi sarebbe tempo sufficiente per procedere alla votazione di tutto il complesso degli emendamenti.
D'accordo con il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'illustrazione del disegno di legge.

La relatrice BITI (*PD*) fa presente di non aver ricevuta alcuna osservazione da parte dei Gruppi e pertanto, anche a seguito di interlocuzioni avute con senatori della Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, in considerazione del fatto che l'articolo 2 del disegno di legge,

che interessa direttamente la Commissione agricoltura, non presenta alcun profilo di criticità.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo tuttavia presente che alcuni ordini professionali interessati dalla riforma hanno segnalato degli aspetti problematici che sarebbero presenti nel disegno di legge; ciò premesso ritiene che la Commissione non debba farsi coinvolgere in interessi di parte nell'esaminare il provvedimento.

Anche il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e fa presente che eventuali proposte di modifica al testo andranno più opportunamente presentate sotto forma di emendamenti presso la Commissione di merito.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo mentre il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo ritenendo che il provvedimento presenti aspetti che nel merito non siano convincenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1583

Art. 1

1.1

Caligiuri

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-*ter*. - (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola)

1. Al fine di superare le criticità produttive del settore, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera ortofrutticola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato;

f) garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica".»

1.2

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 1, capoverso: «Art. 6-ter.*» apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola*: "agrumicola" *con la seguente*: "ortofrutticola";

2) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole*: "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita";

3) *alla lettera f), sopprimere la parola*: "agrumicolo";

4) *sostituire la lettera g) con la seguente*:

"g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.".

1.3

Magorno

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter*», sono apportate le seguenti modificazioni*:

1. *la parola* «agrumicola» *è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente*: «ortofrutticola»;

2. *alla lettera a), le parole* «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita» *sono soppresse*;

3. *alla lettera f), la parola* «agrumicolo» *è soppressa*;

4. *la lettera g) è sostituita dalla seguente*:

«g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica».

1.4

Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter*», comma 1, sopprimere la lettera a).*

1.5

Taricco, Biti

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la fissazione di prezzi minimi di vendita", *con le seguenti:* "il monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione individuati ai sensi dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed i prezzi medi di vendita, forniti dalle Organizzazione dei produttori e dalle Organizzazioni professionali, al fine di individuare criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuandone e definendone strumenti di intervento e di sanzione;".

1.6

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter*», comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente*:

«g) sostenere e promuovere le attività di ricerca, compresa la ricerca di mercato, anche con riferimento alle nuove tecnologie riguardanti la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti agroalimentari, al fine di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.».

1.7

Caligiuri

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticole rappresentative a livello nazionale, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Istituto di servizi per il

mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.8

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti*: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.9

Magorno

Al comma 2, dopo le parole «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,», *sono aggiunte le seguenti*: « previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.10

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 2, dopo le parole: «alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.11

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la» *con le seguenti*: «previa intesa in sede di».

Art. 2

2.1

Magorno

Sopprimere l'articolo.

2.2

Durnwalder, Steger, Laniece

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 878

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 5», *con le seguenti:* « articolo 6».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», *con le seguenti:* « Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.101

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo».

5.102

Il Relatore

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato», *con le parole*: « a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (pom.) del 05/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02789, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, facendo presente che uno degli obiettivi prioritari del Ministero è quello di individuare attività finalizzate alla difesa dell'agricoltura italiana e delle filiere del *Made in Italy*, anche in considerazione degli oneri che derivano dall'attuazione delle ambiziose politiche del *Green Deal* europeo.

A tal riguardo, l'Amministrazione ha da tempo avviato un percorso di elaborazione delle politiche agricole, insieme alle Regioni e agli attori del partenariato, finalizzato ad identificare misure ed azioni che, esaltando le caratteristiche di unicità e qualità delle produzioni agricole tradizionali italiane, garantiscano lo sviluppo di un settore agricolo, alimentare e forestale sostenibile, inclusivo e competitivo.

In tale direzione è orientato il processo di elaborazione del Piano strategico nazionale, nell'ambito della Politica agricola comune 2023-2027, che consentirà, al settore di rendere sinergici i temi della sostenibilità e dell'inclusione con gli elementi della competitività settoriale e territoriale, trasformando in valore le opportunità che possono derivare dalla transizione ecologica, garantita dall´economia sostenibile, dalla digitalizzazione, dall'economia circolare, dalla riduzione degli sprechi

alimentari, dall'agroecologia.

Un forte impatto avranno quelle azioni che, tutelando l'ambiente, consentiranno, al tempo stesso una migliore collocazione commerciale dei prodotti agricoli.

Il Sottosegretario cita, ad esempio, il finanziamento dell'agricoltura condotta con metodi sostenibili, come il biologico, l'integrato e l'agricoltura conservativa, che già oggi interessano un quarto della Superficie agricola utilizzata nazionale (SAU) e che si punta ad incrementare fino ad almeno un terzo della SAU.

Inoltre, l'agricoltura di precisione e le altre misure che puntano alla riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, consentiranno una riduzione dei costi di produzione nonché una riduzione della pressione sul capitale naturale.

Per di più, il mantenimento o l'impianto delle infrastrutture verdi avranno un'influenza favorevole sulla biodiversità di flora e fauna ed assicureranno, al tempo stesso, i servizi di impollinazione senza i quali le produzioni arboree risulterebbero economicamente compromesse.

Precisa che tale percorso è reso possibile dal processo programmatorio della PAC, che consente l'allocazione delle risorse finanziarie ai diversi interventi selezionati, in risposta alle esigenze individuate, sulla base dell'analisi territoriale e settoriale.

L'insieme di tali strumenti è infatti modulato per raggiungere sia i *target* competitivi sia quelli ambientali, assegnati dal *Green Deal* e dalle strategie europee a supporto della conservazione della biodiversità e della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Si dichiara fermamente convinto che il passaggio a un sistema agricolo sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali ed offrire vantaggi economici più equi; al contempo, intende rassicurare l'onorevole interrogante che sarà cura dell'Amministrazione garantire che all'interno delle misure legate a clima e ambiente vi sia sempre un adeguato spazio alla conservazione della biodiversità e alla tutela dell'agricoltura tradizionale che ha reso grande il Paese.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto. Sottolinea come dietro l'ideologia del *Green Deal* europeo vi siano attualmente spinte molto forti che, se non attentamente governate, potrebbero creare situazioni problematiche per il sistema agricolo nazionale. Sottolinea in conclusione che da parte di tutti è importante operare in difesa delle produzioni sia italiane che comunitarie.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge e che per procedere alla loro votazione la Commissione dovrà prima acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. D'accordo con la relatrice LEONE (*M5S*), propone pertanto di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato che è stata presentata da parte del relatore una riformulazione dell'emendamento 4.8 (pubblicata in allegato), propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*), condivide la proposta del Presidente e lo invita altresì a sollecitare, per quanto di sua competenza le Commissioni che non si sono ancora espresse sul disegno di legge e i relativi emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che da una recente interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole è emersa la necessità di apportare alcune correzioni ad emendamenti da lui presentati. Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione con la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta del relatore, puntualizza come non vi sia alcuna volontà da parte della Commissione di tergiversare nell'esame di questo provvedimento così come di altri all'ordine del giorno, su cui vi è invece la ferma intenzione di concluderne l'esame non appena possibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* - Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2021 sulla quale sarà necessario esprimere il prescritto parere alla 5a Commissione, per le parti di competenza.
Ricorda che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.
Il documento in esame reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.
Il nuovo quadro prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6,0 per cento

nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024).
Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come una tantum secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.
In merito ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, i quali, naturalmente, costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del quadro di finanza pubblica, rileva che il documento in esame - analogamente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 - contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto -.
In particolare, lo scenario che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, ipotesi a cui conseguirebbe l'esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.
In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il deficit strutturale).
Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - prosegue il documento - consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale - come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi - sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli.
Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge di delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole").
Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come nei primi due trimestri dell'anno, in un quadro in cui, dal lato dell'offerta, le misure di distanziamento sociale e di restrizione all'attività hanno continuato a determinare andamenti settoriali differenziati, il settore dell'agricoltura rientra tra quelli che hanno registrato un aumento del valore aggiunto.
Tra i contenuti della NADEF 2021 vi è anche un riepilogo dei principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nell'anno in corso e, in tale ambito, la Nota ricorda come per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nella filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie (complessivamente 3 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022); inoltre, per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono

stati autorizzati complessivamente 2,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023 a beneficio, tra gli altri, delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e delle imprese armatoriali.
L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.
In tale ambito la Nota ricorda che è in corso di approvazione la proposta di piano per la transizione ecologica (attualmente all'esame della 13a Commissione e su cui la Commissione agricoltura interverrà in sede di osservazioni). Il piano prevede otto ambiti di intervento, che in più di un caso riguardano materie di interesse della Commissione: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.
Fa presente in conclusione che la NADEF 2021 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva).
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice ABATE (*Misto*) che preannuncia il proprio voto contrario, ritenendo che nel Documento vi siano alcuni aspetti non condivisibili. Fa riferimento in particolare al piano di interventi previsti per l'ambiente quali, ad esempio, la decarbonizzazione, che, se dovesse tradursi nella costruzione di nuove centrali a gas, andrebbe a suo parere contrastata. Sottolinea che anche i numerosi allegati alla Nota di aggiornamento andrebbero analizzati e ponderati con attenzione, dal momento che anche in essi potrebbero essere rinvenuti elementi che non vanno nella direzione giusta per il Paese.

La senatrice NATURALE (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il piano per la transizione ecologica che viene ricordato nel Documento debba tener conto della complessità del quadro economico e produttivo del Paese; in tale ottica, pertanto, occorre riconoscere che l'Esecutivo sta facendo il possibile per operare gradualmente una transizione ecologica nell'interesse della collettività.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per la disponibilità manifestata nel voler concludere l'esame del Documento nella giornata odierna e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Ricorda che oltre agli aspetti legati alla transizione ecologica ricordati nella Nota di aggiornamento, esistono molteplici altri aspetti problematici che riguardano il settore agricolo, a partire da diverse filiere in crisi che andrebbero adeguatamente supportate.

Anche la senatrice BITI (*PD*) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Sottolinea i diversi spunti di interesse presenti nel Documento che riguardano anche il comparto agroalimentare e la transizione ecologica. Ricorda come l'agricoltura e la zootecnia devono rivestire un ruolo fondamentale in ambito ambientale come peraltro evidenziato anche nel corso della recente riunione del G20.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che il piano per la transizione ecologica ricordato nella Nota di aggiornamento è attualmente ancora in fase di discussione e che su di esso anche la Commissione agricoltura potrà fornire le proprie

osservazioni.

La senatrice ABATE (*Misto*) precisa che il suo richiamo al piano per la transizione ecologica è legato al fatto che tale documento presenta ricadute per tutta la collettività. Ricorda in particolare come un primo passo verso la transizione ecologica si è concretizzato finora in un aumento delle bollette energetiche, un argomento questo su cui sarebbe importante una riflessione.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in esame assegnato alla 13a Commissione in sede consultiva ed alla Commissione Agricoltura in sede di osservazioni.

L'atto reca la proposta di Piano per la transizione ecologica (denominato PTE). Tale piano intende fornire, in base a quanto indicato in premessa al documento, "informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

La proposta di Piano è stata trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; successivamente il PTE dovrà essere approvato in via definitiva dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine agli specifici contenuti del PTE, questo si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rappresentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l'azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito dall'adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura"; infine il quinto obiettivo concerne la transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli scarti anche in ambito agricolo.

I predetti macro-obiettivi sono poi articolati in otto aree di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Passando ad analizzare con maggior dettaglio gli aspetti di maggior interesse per la Commissione agricoltura, nell'ambito delle azioni per la decarbonizzazione il PTE segnala come la strategia *Farm to Fork* - con la sostituzione dei mezzi agricoli più inquinanti e l'avvento di pratiche agricole e zootecniche più sostenibili (agroecologia, agricoltura di precisione) - consentirà un maggiore assorbimento di carbonio nei terreni e un potenziamento delle bioenergie. Un programma di riforestazione e una gestione sostenibile delle foreste ottimizzerà la loro capacità di assorbire più del 10 per cento delle emissioni nazionali. A tale fine il PTE richiama la necessità di aumentare stabilmente il "*sink*" di carbonio al di sopra dei livelli attribuiti dall'UE o attualmente previsti dal Piano

nazionale di contabilizzazione forestale.

Nell'ambito delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria il PTE sottolinea come un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie, neutre dal punto di vista climatico ma potenzialmente dannose per la salute, e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Il Piano evidenzia come tale settore rappresenta la quasi totalità delle emissioni nazionali di ammoniaca, legate all'uso dei fertilizzanti sintetici, precisando che l'ammoniaca è un gas che contribuisce all'acidificazione dei suoli, all'eutrofizzazione delle acque e ha effetti sull'alterazione delle biodiversità, oltre a intervenire nella formazione del particolato atmosferico.

Le azioni di riduzione vanno dagli interventi sull'alimentazione degli animali a quelle sui ricoveri e al trattamento delle deiezioni, oltre all'espansione degli impianti per la produzione di biogas, che consentiranno - prosegue il PTE - una riduzione a 22-23 milioni di tonnellate di CO2 equivalente al 2050. Anche campagne ben congegnate per promuovere un'alimentazione di tipo mediterraneo con prevalenza di vegetali comporteranno il doppio beneficio di minori emissioni e di un miglioramento dello stato di salute della popolazione. Al settore agricoltura sarà quindi richiesto uno sforzo ulteriore al fine di superare gli attuali obiettivi, incentivando anche il sistema di allevamento biologico. Per le emissioni dal settore agricolo (ammoniaca in primo luogo), la riduzione del 16 per cento prevista al 2030 dalla direttiva (UE) 2284/2016 (NEC - *National Emission Ceilings*) dovrà essere più ambiziosa se si vuole limitare la concentrazione in aria di particolato fine. L'Italia si sta già muovendo in questo senso attraverso la redazione di un Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca, predisposto dal MIPAAF.

Nell'ambito delle azioni per il contrasto al consumo di suolo il PTE evidenzia come entro il 2030 almeno il 10 per cento delle superfici agricole dovrà assicurare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio ad elevata biodiversità, al fine di rendere più resistenti il suolo e le foreste ai fenomeni erosivi, agli incendi e alla desertificazione. Il Piano prospetta la necessità di ripristinare gli elementi marginali e seminaturali, quali siepi, filari di alberi, piccole pozze e muretti a secco, conseguendo una maggiore diversificazione del paesaggio agricolo.

Nell'ambito delle azioni per la tutela delle risorse idriche il Piano ricorda come le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche (a scopo civile, industriale e agricolo), caratterizzato da elevata frammentazione gestionale e sprechi di risorse.

Passando alle azioni per il rafforzamento della biodiversità, con riferimento alla difesa delle foreste l'obiettivo è quello di promuoverne la tutela - considerato che le foreste coprono il 40 per cento della superficie del Paese e contribuiscono in modo cruciale alla decarbonizzazione e allo stato della biodiversità - aumentandone la resistenza a eventi climatici avversi ed alla diffusione di specie invasive e parassitarie. Nel PTE si prevede altresì di valorizzare il legname nazionale quale duraturo stoccaggio di carbonio, nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO2 e di una bioeconomia circolare.

Nell'ambito delle azioni per la tutela e lo sviluppo del mare il PTE segnala, tra le linee di intervento, l'azione di contrasto alla pesca illegale, limitando al contempo i metodi di pesca pericolosi per la biodiversità e la cattura accessoria di specie in via di estinzione.

Infine, nell'ambito delle azioni per la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile il PTE rileva come anche l'agricoltura gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di un'economia circolare. I principi dell'economia circolare e quelli della bioeconomia, infatti, sono complementari riguardo ai temi del risparmio delle materie prime adoperate, della valorizzazione dei rifiuti e dei residui biologici attraverso la produzione di bioprodotti innovativi come *bio-based* chimici, plastiche e fertilizzanti, della riduzione dell'inquinamento ambientale e dello sviluppo sociale ed economico. La bioeconomia, che opera entro i limiti delle risorse naturali, può rappresentare uno strumento strategico in grado di rigenerare i territori fondandosi sul mantenimento e rafforzamento della fertilità dei suoli, sul ripristino della materia organica, sull'aggiunta di carbonio organico e nutrienti nei suoli, sulla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, sulla costruzione di un

nuovo rapporto tra città ed aree agricole, tra modelli di produzione, di consumo ed abitudini alimentari più sostenibili; inoltre, i prodotti della bioeconomia sono in grado di ridurre le pressioni sull'ambiente in quanto sostituiscono le sostanze inquinanti con bioprodotti circolari che non si disperdono e non si accumulano nelle matrici ambientali. Per questo motivo il Piano ritiene fondamentale incentivare l'aggregazione tra imprese agricole, anche in forma cooperativa, per l'efficace gestione di rifiuti organici urbani, di scarti e sottoprodotti agricoli e agroalimentari da impiegare nei cicli energetici o produttivi. Si fa riferimento, in particolare, alle opportunità di bioeconomia circolare derivanti dalla valorizzazione delle biomasse di scarto, delle colture non alimentari e delle colture in secondo raccolto per la produzione di energia e di biocarburanti da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti in impianti integrati nel ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento o realizzati da più soggetti organizzati in forma consortile. IL PTE rileva inoltre la necessità di incrementare le pratiche agricole sostenibili come quelle inerenti l'agroecologia, l'agricoltura biologica, l'agricoltura di precisione, l'agricoltura integrata, i sistemi di riuso della sostanza organica agricola (come deiezioni zootecniche, digestato da fermentazione anaerobica, sottoprodotti e scarti), la consulenza aziendale e l'utilizzo di tecniche di fertilizzazione e distribuzione del materiale organico (effluenti, digestato, *compost*, ecc.) più efficienti ed efficaci, come, tra le altre, l'iniezione diretta del digestato, la fertirrigazione di precisione e le tecniche a rateo variabile.

Il documento contiene infine taluni allegati, con approfondimenti sui vari ambiti di intervento proposti e indicazioni sul cronoprogramma e sul monitoraggio delle iniziative.

Comunica in conclusione che la prossima settimana presenterà una proposta di osservazioni da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***

(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, considerato che il relatore risulta ancora impegnato in una riunione dell'Ufficio di Presidenza del Senato, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2009

Art. 4

4.8 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34. Le aziende vivaistiche possono provvedere altresì, dietro accordi e convenzioni, alla produzione di materiale per l'impiego in spazi verdi urbani o periurbani, certificabile come 'selezionato' secondo i commi 6 e 7 dell'all. III del succitato dlgs 386/2003".

1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (pom.) del 12/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02803, presentata dal senatore La Pietra, ricordando come da sempre il Ministero concentra la propria azione nell'individuazione delle attività prioritarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore della pesca, attesa la necessità di garantire lo sfruttamento delle risorse marine viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalle disposizioni europee sulle tematiche relative alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse marine e in conformità alla Politica comune della pesca .

In tale direzione, visto il superamento della quota disponibile per il segmento di pesca in questione, si è provveduto alla chiusura temporanea delle attività di pesca dei gamberi di profondità per le unità di lunghezza superiore ai 24 metri nelle GSA 9, 10 e 11.

Inoltre, considerato che anche le unità da pesca di lunghezza compresa tra i 12 e i 18 metri e tra i 18 e i 24 metri già ad agosto avevano utilizzato la quota di sforzo disponibile per oltre l'80 per cento in entrambi i segmenti, si è reso necessario procedere ad analoghe azioni di chiusura.

In caso contrario, l'inosservanza delle misure imposte avrebbe condotto, in violazione alla normativa sovranazionale, al superamento della quota totale nazionale, con conseguente ed inevitabile avvio della procedura di infrazione e contestuale comminazione di sanzioni pecuniarie.

In ogni caso, alle unità che avevano effettuato la scelta di pesca prevalente dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle GSA 9-10-11, è stato consentito, prima fino al 5 settembre 2021 e poi fino al 3 ottobre 2021, di aderire a tutte le misure previste per l'esercizio della pesca demersale ordinaria, ivi compresi i periodi di fermo obbligatorio, per la cattura di specie demersali con reti a strascico, nel rispetto di tutte le disposizioni relative alla predetta tipologia di pesca.

Peraltro, allo scopo di scongiurare le conseguenze economiche negative paventate da più parti, sono stati prorogati ulteriormente i predetti limiti temporali fino al 31 dicembre 2021.

Riguardo ai dati da cui risultano raggiunte le soglie di sforzo di pesca di riferimento, precisa che questi derivano da quanto inserito nel giornale di bordo elettronico dai comandanti dei pescherecci relativamente alla durata delle attività di pesca e ai quantitativi catturati delle varie specie ittiche negli areali interessati (GSA 9, 10 e 11). Segnala inoltre che gli uffici provvedono sistematicamente ad informare le competenti associazioni di categoria della pesca dei limiti raggiunti in termini di quote di sforzo disponibili.

Rileva che le azioni intraprese devono inquadrarsi nel contesto degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione centrale, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale ed economico dell'attività di prelievo. Si tratta di misure attuate dallo Stato italiano al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della nuova Politica comune della pesca, la cui corretta attuazione può essere considerata anche quale parte imprescindibile dell'attività di pesca che gli operatori svolgono, in quanto finalizzata a tutelare la risorsa che costituisce la fonte di guadagno delle stesse imprese.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, informa l'interrogante che si sta valutando un sistema che consenta di attribuire alle imbarcazioni dedite all'attività di pesca il numero massimo di giornate di attività in relazione alla zona di pesca, all'attrezzo impiegato, al segmento di flotta ed alla specie bersaglio.

Rassicura infine l'onorevole interrogante che, a garanzia dello sviluppo sostenibile del settore, le diverse fasi di attuazione della nuova Politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) sono regolarmente monitorate.

In quest'ottica l'Amministrazione italiana, oltre ad essere costantemente parte attiva nelle discussioni del Consiglio dell'Unione europea che riguardano la formulazione dei regolamenti per il periodo di programmazione 2021-2027, ha sempre evidenziato, in tutte le sedi opportune, le gravi conseguenze che le costanti riduzioni delle giornate di pesca potrebbero provocare sulla redditività delle singole imprese.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto.
Ricorda infatti i molteplici decreti direttoriali emanati dal Ministero in materia che anziché aiutare gli operatori del settore stanno rendendo ancora più confuso e contradditorio il quadro normativo. Fa presente inoltre che per alcune zone di pesca si corre il rischio che arrivino imbarcazioni da diverse località e che queste potranno pescare indiscriminatamente, mettendo così in difficoltà i pescatori locali. Ritiene in conclusione che sia necessario promuovere piani di gestione più dettagliati e di maggior respiro, in modo tale da consentire alle imprese del settore di poter svolgere un minimo di attività programmatoria.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice LEONE (*M5S*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera

dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente VALLARDI comunica che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.100 (pubblicata in allegato). D'accordo con il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2009 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 20 luglio e al resoconto della seduta del 3 agosto).
Fa altresì presente che, conclusa l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, diretto a specificare che il settore florovivaistico è distinto in otto macrocomparti produttivi tra cui quelli del vivaismo orticolo, del vivaismo viticolo e del vivaismo olivicolo.

I senatori TARICCO (*PD*), BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, di contenuto analogo all'emendamento 1.2.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.6, diretto a precisare il contenuto dell'attività di produzione riferita alla floricoltura.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.7, avente contenuto analogo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 1.9, diretto a recepire alcune osservazioni emerse

nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione: in particolare vengono espunte dall'elencazione di cui al comma 4 una serie di attività che non presentano connessioni con il settore agricolo.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.10, di contenuto analogo all'emendamento 1.9 e diretto a ridurre le attività ricomprese nell'ambito della filiera florovivaistica.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.11, identico all'emendamento 1.10.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.13, diretto a completare la definizione delle attività di supporto al settore florovivaistico, e l'emendamento 1.14, diretto ad aggiungere anche i confezionatori all'elenco dei soggetti facenti parte della filiera florovivaistica.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.15, al fine di precisare il contenuto professionale dell'attività dei progettisti del verde.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.16, diretto ad inserire nella filiera florovivaistica gli allestitori floreali.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.17 di contenuto analogo.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.18 che, al fine di rispondere ad un'esigenza emersa in sede di audizioni, aggiunge alla filiera florovivaistica il settore del verde tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 2.1, diretto a modificare la collocazione della disciplina dei concorsi di idee in altra parte del disegno di legge.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.2, al fine di estendere il campo di applicazione dei concorsi di idee anche ai giovani laureati.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, diretto a precisare che la cura del verde urbano è diretta anche a migliorare la qualità della vita.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 3.1, diretto ad individuare una serie di criteri come presupposti per l'istituzione di piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, al fine di limitare la proliferazione di tali siti regionali.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a rafforzare l'applicazione della disciplina riguardante la semplificazione della destinazione d'uso di alcuni manufatti.

I restanti emendamenti all'articolo 3 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.1, diretto a rendere coerente l'articolato con quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

I senatori TARICCO (*PD*), BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4, aventi contenuto identico all'emendamento 4.1.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.5, finalizzato ad inserire altri tipi di lavorazione nell'ambito dell'attività di manipolazione del vegetale; illustra quindi l'emendamento 4.6 al fine di chiarire la connessione tra le diverse attività agricole e florovivaistiche.

I restanti emendamenti all'articolo 4 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.1 diretto a specificare alcuni criteri per la costituzione di distretti florovivaistici nell'ambito di sistemi produttivi locali storicamente dedicati a tale attività.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.2 in cui si propone che l'individuazione dei distretti florovivaistici debba avvenire in presenza di un'adeguata concentrazione di imprese del settore.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.5 diretto a promuovere anche iniziative di sviluppo delle attività florovivaistiche nell'ambito delle attività scolastiche e delle iniziative di formazione.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 5.0.100, diretto a introdurre un piano straordinario di riconversione delle strutture produttive e di efficientamento energetico degli impianti.

I restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.1, diretto a precisare che il Tavolo tecnico deve essere istruito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; illustra quindi l'emendamento 6.2, diretto a circoscrivere il numero dei partecipanti allo stesso Tavolo tecnico, in particolare limitando la partecipazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.3 che apporta una serie di correzioni all'articolo 6 del disegno di legge al fine di rendere più efficace il Tavolo tecnico, in particolare riducendone il numero dei partecipanti ed istituendo un Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 6.4 avente identico contenuto.
Illustra quindi l'emendamento 6.6 che affronta il tema del monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.7 che aggiunge il monitoraggio degli atti legislativi alle attività svolte dal Tavolo tecnico.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.9, diretto ad adeguare il testo del disegno di legge alla nuova denominazione assunta dal Ministero della transizione ecologica.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 6.10 con il quale è previsto il coinvolgimento di un componente della Conferenza permanente Stato-Regioni in luogo delle singole Regioni e Province autonome nell'ambito del Tavolo tecnico.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.12, in cui prevede la possibilità di istituire tavoli settoriali permanenti, al fine di snellire l'attività del Tavolo tecnico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 6.13 diretto a precisare ulteriormente i compiti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale; illustra poi l'emendamento 6.14 con il quale si precisa che il Tavolo tecnico svolge compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale; illustra infine l'emendamento 6.15 in cui prevede uno stretto raccordo tra il Tavolo tecnico e il Ministero della transizione ecologica nella predisposizione del Piano nazionale del settore florovivaistico.

I restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.1 in cui prevede che all'Organo di coordinamento per il florovivaismo partecipino anche rappresentanti del Tavolo tecnico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 8.2, con il quale si prevede anche il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative.

I senatori TARICCO (*PD*), LA PIETRA (*FdI*) e BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5 aventi contenuto identico all'emendamento 8.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 9.1, finalizzato ad integrare il Piano nazionale del settore florovivaistico con le tematiche dei costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 9.3, diretto a precisare che il Piano nazionale del settore florovivaistico è organizzato in sezioni al fine di consentire interventi differenziati.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 9.5 al fine di precisare che obiettivo del Piano è la riduzione delle superfici impermeabilizzate in luogo di quelle asfaltate; illustra quindi l'emendamento 9.100 diretto ad aggiornare l'importo delle autorizzazioni di spesa e le annualità dei finanziamenti previsti dalla norma in commento.

I restanti emendamenti all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 10.1 diretto a superare il sistema dei marchi regionali preferendo l'utilizzo di un marchio nazionale, di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui possono accedere le aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta; illustra quindi l'emendamento 10.2 con cui prevede che le Regioni possono promuovere

marchi di prodotto o di processo.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 10.3 con cui si precisa che il Ministero deve promuovere marchi in ambito nazionale.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 10.4 con il quale il concorso "Comuni fioriti" viene riconosciuto nell'ambito del circuito delle attività promozionali.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 10.5 diretto ad evitare la proliferazione di marchi di certificazione al fine di tutelare quelli già esistenti.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento 11.100, da parte del relatore LA PIETRA (*FdI*), diretto ad aumentare le risorse previste per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico e ad aggiornare le annualità di riferimento.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.1 dedicato ai Centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 13.2 avente contenuto analogo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.3 che, al fine di rendere coerente la disposizione con il vigente quadro normativo del codice civile, prevede una serie di requisiti di cui debbano essere dotati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

I senatori BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 13.4 e 13.5 aventi contenuto analogo all'emendamento 13.3.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 13.8 diretto a specificare i criteri che debbono caratterizzare i Centri per il giardinaggio.

I restanti emendamenti all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 14.2 diretto ad integrare la definizione di manutentore del verde con quella di costruttore; illustra poi l'emendamento 14.3 con il quale si intendono superare alcune difficoltà applicative per alcune imprese che abbiano già svolto attività di manutenzione del verde pubblico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) e i senatori TARICCO (*PD*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 aventi contenuto analogo all'emendamento 14.3.

I restanti emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

I senatori TARICCO (*PD*), BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 diretti a sopprimere l'articolo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 16.4 con cui si prevede la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano ove siano rispettate determinate condizioni.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 16.5 con il quale, in alternativa alla soppressione dell'articolo, si propone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca le attività e le condizioni con cui i Comuni possono promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano.

I restanti emendamenti all'articolo 16 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione dell'unico emendamenti riferito all'articolo 17.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 17.1 con cui viene delineato il percorso necessario per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 18.1 con cui vengono individuate misure ed interventi specifici per le aziende florovivaistiche nell'ambito dei Piani di sviluppo regionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 18.2 con cui si prevede un accordo con la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'individuazione di adeguati interventi dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 950 (problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek) di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e organismi della cooperazione, svoltasi il 5 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 878

Art. 7

7.100 (testo 2)

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02827, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando che la filiera agroalimentare italiana è *leader* a livello europeo per il numero di prodotti di qualità a base di carne suina aventi il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
In moltissimi casi, detti prodotti richiedono carni con caratteristiche particolari che si ottengono da suini "pesanti", cioè suini macellati a pesi elevati (160/176 kg/peso vivo), nati ed allevati nella zona di origine, secondo le prescrizioni di disciplinari produttivi approvati a livello comunitario.
Le produzioni DOP ed IGP ottenute da suini "pesanti" hanno diversificato la suinicoltura italiana, tanto che il legislatore comunitario, con la decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988, ha riconosciuto la presenza in Italia di "due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati.".
Le identità dei prodotti DOP ed IGP sono dettagliatamente definite dai Disciplinari di produzione ove sono descritte le pratiche di allevamento, le caratteristiche e le tecniche di trasformazione della materia prima, nonché le caratteristiche del prodotto finale.
Il rispetto dei disciplinari è quindi la condizione inderogabile per difendere l'identità storica, culturale

ed economica di queste produzioni.
I suinicoltori che operano negli areali geografici delle DOP ed IGP sono liberi di scegliere se aderire o meno ai rispettivi circuiti della DOP e delle IGP. Nel caso in cui decidano di aderire, si assumono l'impegno al rispetto dei rispettivi disciplinari produttivi; in caso contrario, non hanno alcun vincolo e possono destinare la loro produzione ad altre filiere produttive "non DOP e IGP".
Le procedure previste da molti disciplinari del circuito delle DOP e delle IGP nel corso degli anni hanno evidenziato però alcune criticità. Nello specifico, i disciplinari approvati per le filiere delle produzioni DOP ed IGP prevedono che per la loro produzione sono ammessi: gli animali in purezza o derivati delle razze tradizionali di base *Large White* e *Landrace* così come migliorate dal Libro genealogico italiano tenuto dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS); gli animali derivati dalla razza *Duroc*, così come migliorata dal Libro genealogico italiano; gli animali di altre razze, meticci ed ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.
Nello specifico, ricorda che i suini rientranti nei primi gruppi sopra menzionati rispondono pienamente ai requisiti dei suddetti disciplinari, mentre per l'altro gruppo di suini è necessario prevedere idonea procedura per stabilire che provengano da schemi di selezione o incrocio, attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.
Al fine di assicurare la terzietà, l'imparzialità e l'oggettività nella preventiva valutazione dei tipi genetici dell'ultimo gruppo di suini, con il decreto del Ministro n. 12399, del 5 dicembre 2019, è stata prevista una metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano, da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP. Infatti, il decreto ministeriale in questione prevede una procedura metodologica che garantisca la terzietà nella definizione dei tipi genetici ammessi che non provengono da schemi di selezione nazionali.
Sulla base di quanto esposto, a conclusione del processo valutativo effettuato dal Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura CREA-ZA, delle 30 richieste di valutazione dei tipi genetici, effettuate per il relativo utilizzo nell'ambito dei circuiti tutelati, soltanto 9 hanno ricevuto un parere positivo, tra cui anche una delle così dette "linee femminili", mentre 21 hanno ricevuto parere negativo.
Tra questi ultimi tipi genetici, ben 14 risultano però essere già utilizzati nei circuiti tutelati e, in conformità a quanto disciplinato dal citato decreto, non potrebbero pertanto essere più utilizzati come verri padri di suini destinati alla macellazione nel circuito DOP ed IGP.
In ogni caso, il decreto del Ministro n. 0268840 del 10 giugno 2021 ha previsto un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori non compatibili già in uso, quantificato in 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di rigetto.
Infine precisa che nella riunione del Tavolo suinicolo nazionale del 22 settembre scorso è stata avviata una proficua concertazione con le parti interessate, allo scopo di giungere, nel più breve tempo possibile, ad un'efficace soluzione della tematica rappresentata, al fine di contemperare le esigenze di valorizzazione e tutela dei circuiti DOP e IGP con quelle connesse ad evitare impatti sulle filiere coinvolte.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Ricorda che la tematica oggetto dell'interrogazione riguarda un comparto importante della zootecnia italiana e coinvolge moltissimi allevatori. Ritiene sia necessario un intervento urgente anche per evitare che una parte della domanda - eventualmente non soddisfatta tramite la filiera DOP - possa essere assorbita mediante importazione di carne da Paesi esteri.
Sottolinea in conclusione con favore l'avvio di un Tavolo tecnico di concertazione diretto a risolvere la problematica rappresentata.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) ***TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale***
(Discussione e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale.

Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli.

L'articolo 1, dedicato alle finalità del provvedimento, afferma che lo Stato favorisce e promuove la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali, l'agroecologia, un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia nonché la sicurezza agroalimentare.

L'articolo 2 reca la definizione di agroecologia quale "sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i princìpi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita". Viene quindi definita l'impresa agroecologica.

L'articolo 3, dedicato appunto alle imprese agroecologiche, dopo aver specificato che queste devono essere condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne precisa i requisiti, ossia la sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone e, successivamente, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

L'articolo 4 prevede un contributo annuale di 800 euro - alimentato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo - destinato prioritariamente ad una serie di attività tra cui: corsi di formazione e consulenze in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata a favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico; campagne di informazione sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti; attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in campo agroecologico.

L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane - di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - diretto a caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio in favore delle imprese agroecologiche (come individuate ai sensi dell'articolo 3) che avviano l'attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, mentre l'articolo 7 stabilisce che per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune (PAC), siano previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche.

L'articolo 8 istituisce - con provvedimento dell'Agenzia delle entrate - il cosiddetto "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, diretto a promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente: con un successivo decreto saranno individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti relative all'applicazione del predetto scontrino.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale: viene vietato, tra gli altri, di utilizzare prodotti fitosanitari nei parchi e nelle riserve naturali e lungo i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari, nonché di utilizzare prodotti a base di glifosate, fosforganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate in campo agricolo.

L'articolo 10 affida l'attività di controllo in materia al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 11 prevede l'applicazione, per la violazione delle disposizioni della presente

legge, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

Da ultimi, l'articolo 12 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 13 dispone circa la sua entrata in vigore.

Il senatore TRENTACOSTE (*M5S*) segnala la recente predisposizione da parte del CREA di un rapporto su "Agroecologia e PAC", a dimostrazione di come il tema oggetto del disegno di legge sia divenuto centrale per il Ministero e più in generale per le istituzioni del settore; evidenzia come il rapporto nasca con l'obiettivo di integrare le politiche agricole su questa materia fornendo una base conoscitiva necessaria per il confronto con i vari operatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Fa presente tuttavia che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che non sono ancora pervenuti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI d'accordo con il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente VALLARDI avverte che, se la relatrice è d'accordo, si può passare alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge.

La relatrice LEONE (*M5S*) ritiene sia necessario attendere i pareri di tutte le Commissioni prima di procedere alla votazione delle proposte emendative.

Il presidente VALLARDI propone comunque di procedere con l'illustrazione degli emendamenti, e successivamente attendere i pareri delle Commissioni consultive per la votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.1, diretto ad estendere il ricorso alle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali a tutti i prodotti della filiera ortofrutticola, anziché alla sola filiera agrumicola.

La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra l'emendamento 1.4, finalizzato ad evitare che sia fissato un prezzo minimo di vendita in modo definitivo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 sottolineando come la fissazione di un prezzo minimo di vendita in modo rigido rischia di mettere fuori dal mercato determinate produzioni quando è il mercato stesso a livello internazionale a dettarne le condizioni. Propone quindi di prevedere un meccanismo di monitoraggio dei costi che sia in grado di consentire un controllo più mirato dei prezzi.

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra l'emendamento 1.6, diretto in particolare ad introdurre nel disegno di legge un ulteriore fase della filiera agrumicola concernente la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.7, diretto a prevedere che l'adozione delle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali sia preceduta da una consultazione anche con le organizzazione delle imprese agricole del settore ortofrutticolo.

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra l'emendamento 1.8, che puntualizza come il decreto per la definizione delle linee guida debba essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Illustra poi l'emendamento 1.11, diretto anch'esso ad apportare una precisazione di carattere tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03006, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e n. 3-03009, presentata del senatore Taricco e da altri senatori, considerata l'analogia della tematica rappresentata dagli interroganti.
La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle politiche agricole che, per rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'eccessiva proliferazione di cinghiali, tra i principali vettori della peste suina africana (PSA), ha sviluppato un'azione propulsiva allo scopo di avviare diverse azioni in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte.
Giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha già adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo, condivise dal Ministero delle politiche agricole, aventi ad oggetto misure di sorveglianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea.
Sulla base di tali linee guida, per una tempestiva applicazione delle misure di intervento e per contrastare la diffusione della malattia è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali.
Dette misure hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e

controllo risulti fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che la diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali barriere geografiche.
A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole e della transizione ecologica del 21 aprile 2021, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", con lo scopo di fornire un supporto specifico nella redazione e nell'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.
Fa inoltre presente che le Regioni possono provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.
Ciò posto, il 7 gennaio scorso è stata confermata dal centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" la presenza della peste suina africana al confine tra Piemonte e Liguria.
Dopo il rinvenimento, a fine dicembre, di un cinghiale morto nei pressi di Ovada e l'accertamento della positività alla PSA di ulteriori carcasse, il gruppo operativo di esperti presieduto dal Ministero della salute, immediatamente convocato, nel delineare la zona infetta, ha informato le Regioni Piemonte e Liguria e fornito indicazioni operative per i sindaci di tutti i Comuni interessati, inclusa la richiesta di limitare la movimentazione di bestiame domestico, tenere gli animali in stalla e sospendere ogni attività venatoria.
In linea con la normativa vigente, sotto il coordinamento del Ministero della salute lo scorso 10 gennaio si è riunita l'unità di crisi centrale che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona infetta, successivamente istituita con provvedimento del Ministero della salute, nonché l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia. Di conseguenza, al fine di porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economico connessi allo scambio extra Ue e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati, il Governo è intervenuto tempestivamente emanando in data 13 gennaio 2022 un'ordinanza dei Ministri della salute e dell'agricoltura, con il coinvolgimento del Ministero della Transizione Ecologica, di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, protezione civile, forze di polizia ed istituti tecnici di supporto.
Il provvedimento, nel dettaglio, vieta l'attività venatoria nella zona stabilita come infetta, salvo la caccia selettiva al cinghiale, nonché le attività sportive e ludiche, dalla pesca al *trekking* e al *mountain biking*.
Difatti, i tecnici hanno rappresentato in forma chiarissima come sia da sospendere ogni attività venatoria, in quanto ogni forma di disturbo favorisce lo spostamento dei cinghiali e di conseguenza la diffusione dell'epidemia di PSA.
Soltanto la caccia di selezione al cinghiale è ammessa come strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. La vigilanza sull'applicazione delle misure introdotte è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell'ordine.
Per quanto concerne le azioni di contrasto alla diffusione della PSA è importante ribadire che, secondo l'ISPRA, le modalità di gestione di una popolazione di cinghiale nelle aree infette sono di tipo straordinario e completamente differenti da quelle ordinarie previste per le aree indenni. Tali modalità straordinarie sono definite dai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea ai quali gli Stati membri devono attenersi.

Riguardo alla più ampia problematica delle criticità poste da alcune specie di fauna selvatica, indipendentemente dall'attuale emergenza in materia di PSA, il Governo concorda con la necessità di consolidare la figura del coadiutore ai piani di controllo ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, al fine di conferire maggiore capacità operativa gli enti preposti per il contenimento delle suddette problematiche e ribadisce la necessità che si operi esclusivamente attraverso modalità altamente selettive, escludendo qualunque ricorso ad azioni in braccata con segugi (da limitarsi strettamente al periodo di caccia ordinaria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge n. 157 del 1992).
Circa l'attività venatoria, evidenzia che la normativa vigente (articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, legge n. 248 del 2005) conferisce già alla caccia di selezione ampio margine di azione temporale e di orari, prevedendo l'eventuale estensione all'intera annualità e agli orari notturni.
L'interesse fondamentale e assolutamente prevalente è pertanto quello di assicurare la massima tutela al patrimonio suinicolo nazionale e, in tale direzione, l'ordinanza emanata consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fattispecie che certamente rassicura riguardo alle esportazioni.
In ogni caso, fermo restando l'intento di costituire una *task force* ministeriale *ad hoc*, è stato allertato il Ministero degli esteri per tranquillizzare i Paesi importatori di carne suina italiana circa la salubrità dei nostri prodotti.
Detto questo rileva che il settore suinicolo, così come altri settori delle filiere agricole, è stato oggetto di particolare attenzione in questi ultimi anni con l'attuazione di specifiche misure per sostenerne lo sviluppo e gli investimenti.
Tra queste, ricorda l'istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi che prevede risorse a sostegno di alcuni settori delle filiere agricole, tra cui quelle dedite all'allevamento di suini. Detto fondo, dopo un iniziale stanziamento di 65 milioni di euro, è stato incrementato portando la misura a 71,5 milioni di euro, di cui 38,5 milioni alla filiera suinicola.
Rileva al riguardo che AGEA ha dato attuazione alla misura ed entro la fine di gennaio, terminata la verifica delle istanze che presentavano anomalie, l'intera procedura sarà completata.
Rappresenta inoltre che, a seguito dell'intesa intervenuta in Conferenza Stato Regioni lo scorso 16 dicembre, è stato approvato lo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, a modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2020, n. 3632, reca criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale per la suinicoltura con conseguente incremento delle risorse destinate al settore suinicolo e per il quale l'Amministrazione sta concludendo l'iter amministrativo ai fini dell'efficacia della misura.
Si tratta di un decreto che distribuisce altri 10 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di bilancio per la filiera suinicola: 3 milioni di euro per la promozione e comunicazione del prosciutto DOP, 1 milione di euro per migliorare le modalità di determinazione dei prezzi delle commissioni uniche nazionali (CUN) suinicole e 6 milioni di euro per il benessere degli animali e la sostenibilità degli allevamenti.
Ricorda che detto fondo è stato istituito per far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini; garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo; rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore; potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori; migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti; promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.
Assicura pertanto che si continuerà a vigilare sull'evolversi della situazione epidemica e, come già fatto in altre occasioni, ci si farà trovare pronti nell'individuare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza e per indennizzare gli operatori economici direttamente o indirettamente danneggiati.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della

risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver ricordato l'importanza del settore suinicolo per l'economia italiana nota con favore che sono state elencate una serie di misure già adottate dal Ministero che tuttavia devono diventare rapidamente operative. Auspica altresì la realizzazione di operazioni di contenimento "vero" della diffusione della fauna selvatica al fine di contrastare la diffusione della pesta suina africana. Rileva in conclusione la necessità di approntare ristori anche per tutti quei settori in qualche modo connessi con la suinicoltura e con lo svolgimento dell'attività venatoria nelle zone interessate dalla problematica.

Anche il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per la tempestività della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea l'importanza di interventi rapidi per evitare il diffondersi del problema al fine di scongiurare conseguenze più gravi per il settore suinicolo, evidenziando altresì la necessità di avviare una seria riflessione sulla proliferazione della fauna selvatica nel Paese. Ritiene in conclusione che andrebbe assicurata maggiore autonomia operativa ai possessori dei fondi nella gestione delle misure di contenimento della fauna selvatica, agevolando le misure di autocontrollo e riducendo la complessità burocratica degli interventi.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

La senatrice LONARDO (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) sollecita la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo presentato lo scorso maggio su cui aveva ricevuto rassicurazioni da parte del sottosegretario Centinaio nel corso di una seduta della Commissione dello scorso ottobre.

Il sottosegretario BATTISTONI assicura che informerà gli uffici del Ministero ai fini di una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti e sono giunti i pareri delle Commissioni consultate: sarebbe pertanto possibile procedere con le votazioni sugli emendamenti.

Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare tali votazioni ad una successiva seduta al fine di tenere conto degli approfondimenti svolti recentemente con i rappresentanti del Ministero.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e***

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sui disegni di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti; manca tuttavia il parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti. Sul testo, in particolare, risulta che la Commissione bilancio sta attendendo che il Governo fornisca la relazione tecnica.

Fa quindi presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha assicurato che i competenti uffici stanno seguendo con la massima attenzione le attività connesse alla predisposizione dei testi, interloquendo tanto con il Ministero della salute che con il Ministero dell'economia per le parti di competenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.
Per quanto concerne in particolare la Commissione bilancio, risulta che lo scorso ottobre il Governo ha depositato in tale Commissione una relazione tecnica aggiornata, negativamente verificata. Fa presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha comunicato che gli Uffici competenti hanno trasmesso la relazione tecnica modificata al Ministero dell'economia e di essere in attesa di specifico riscontro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 24 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente VALLARDI fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 7 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 833 (Problematiche connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l'olivicoltura), di rappresentanti di Federolio, svoltasi il 7 dicembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2023

Art. 3

3.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".

3.2

Taricco

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole "*d'intesa volti a*", inserire le seguenti : "*sostenerne e incentivarne l'azione, a*";*

*b) sostituire le parole da "*di manutenzione de territorio*" sino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* "orientate alle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 dell'articolo 2 . ";

Art. 4

4.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4.2

Taricco

*Al comma 1 sostituire le parole da "*nei quali sono specificate le tipologie*" sino alla fine del comma con le seguenti: "*predisposti in coerenza con Linee guida condivise ed approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.*"*

Art. 5

5.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,"*;*

5.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.".

5.0.2

Bergesio, Vallardi, Rufa, Sbrana

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis *(Istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura)*

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata Nazionale dell'Agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, finalizzate a far conoscere la bellezza nell'arte dell'agricoltura che si declina nella tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

4. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2118

Art. 2

2.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2

(Attività professionale di Enologo)

1. Formano oggetto della professione di Enologo le seguenti attività:

a) Produzione dell'uva:

1) la partecipazione alla progettazione, all'impianto e alla gestione agronomica del vigneto;

2) la valutazione dei criteri di maturità e la decisione del momento opportuno della raccolta sulla base dei livelli di maturità attesi;

3) la valutazione dei criteri di qualità delle materie prime ricevute in termini di composizione e di condizione sanitaria e in funzione del prodotto finale desiderato

4) la stima delle colture viticole e loro prodotti e la stima delle scorte;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) la partecipazione attiva all'impianto dei siti, alla scelta dei processi e delle attrezzature tecnologiche per la lavorazione del vino e per la trasformazione delle uve in tutti i tipi di prodotti;

2) il controllo di tutte le operazioni unitarie che presiedono alla trasformazione dell'uva;

3) la selezione, in base al prodotto finale desiderato e valutandone le ulteriori conseguenze, delle operazioni unitarie richieste per la vinificazione, il taglio, i trattamenti, l'affinamento, il condizionamento e lo stoccaggio;

4) l'elaborazione dei prodotti conformi alle pratiche enologiche riconosciute e incluse nel codice dell'OIV e alle norme vigenti.

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la verifica della coerenza e l'efficacia degli interventi e dei processi, anche in termini di costi;

4) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

5) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

6) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

7) il rispetto dell'equilibrio ambientale;

8) la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP);

9) il rilascio dell'attestazione di conformità del prodotto ai parametri del relativo disciplinare per l'assemblaggio e la dolcificazione di vini a DO.

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) la formulazione di raccomandazioni in materia di marketing per la designazione e la presentazione del prodotto al momento della sua immissione nel mercato nazionale e internazionale,

2) la consulenza ai vari attori, dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti della vite

3) l'analisi, con il produttore e lo specialista in marketing, dei risultati delle vendite dei prodotti realizzati al fine di proporre modifiche al processo di produzione per rispondere al meglio alle preferenze mostrate dai consumatori

4) la predisposizione e sottoscrizione di pratiche e progetti di finanziamento a valere su risorse nazionali e comunitarie.

e) Analisi:

1) l'esecuzione di analisi e la sintesi di tutti i dati derivanti dalle sue molteplici funzioni al fine di

utilizzarli in maniera appropriata,

2) la valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conseguenze sulla salute dei consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali e tecnici e l'elaborazione delle proposte di provvedimenti finalizzati a adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;

2. L'Enologo, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) promuove e divulga la scienza la cultura vitivinicola nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla sostenibilità dell'intervento umano nel regime agricolo e al miglioramento del tenore dell'ambiente e delle colture;

c) svolge attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, e, in generale, le attività enoturistiche di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019;

d) esercita la propria attività in imprese, enti, associazioni e consorzi con funzioni di direzione, amministrazione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

Art. 3

3.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero della qualifica di "esperto viticoltore e cantiniere" unitamente ad un diploma di maturità di tipo agrario".

3.2

Trentacoste, Puglia

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"*b*-bis*)* sono in possesso della qualifica professionale di esperto viticoltore e cantiniere unitamente a un diploma di maturità agraria."

Art. 4

4.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4

(Attività professionale di Enotecnico)

1. Formano oggetto della professione dell'enotecnico l'insieme dei seguenti campi di attività:

a) Produzione dell'uva:

1) l'organizzazione di attività produttive vitivinicole ecocompatibili;

2) la valutazione delle esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare riferimento alle problematiche del territorio;

3) la stima gli impianti e delle strutture viticole ed enologiche, delle colture e dei loro prodotti;

4) esegue sotto la propria responsabilità i trattamenti e le pratiche enologiche sottoposte a controllo;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) il monitoraggio e la gestione del processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare

riguardo all'introduzione di tecnologie innovative;

2) la gestione di attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

4) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

5) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) l'elaborazione di valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;

2) la realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.

2. L'Enotecnico, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) Esercita le proprie attività in imprese, enti, associazioni e consorzi. Interviene nelle operazioni relative alle varie fasi di produzione dell'uva e del vino, esercitando le proprie attività con funzioni di coordinamento, conduzione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

4.2

Castaldi, Puglia

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"*a)* partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, coordinamento e controllo delle fasi produttive, nonché consulenza per le attività inerenti alla coltivazione della vite in tutte le fasi dalla progettazione del vigneto al suo impianto, alla trasformazione dell'uva in tutti i tipi di prodotti, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati".

4.3

Castaldi, Puglia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "partecipazione attiva, coordinamento e controllo" *con le seguenti:* "partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, loro coordinamento e controllo".

Art. 5

5.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Registro

nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato «Registro».

2. Al Registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 1 e all'articolo 3;

d) possesso di assicurazione di responsabilità civile e professionale;

3. Il Registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione del Registro reca l'Elenco degli Enologi. La seconda sezione del Registro reca l'Elenco degli Enotecnici.

4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionali di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario.

5. La verifica dei requisiti di iscrizione, del rispetto dei principi deontologici e delle forme di garanzia di cui ai commi 7 e 10, e di cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) due membri in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) due membri designati dalle associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative;

6 I membri del Comitato nazionale di cui al comma 5, durano in carica cinque anni, con possibilità di una sola riconferma. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

7. Il Comitato nazionale di cui al comma 5, promuove strumenti e forme di garanzia a tutela dell'utente attivabili anche in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché forme di informazione relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

9. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale di cui al comma 5, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all'iscrizione, all'entità della quota di iscrizione, alla cancellazione dallo stesso, nonché alle verifiche di cui al comma 5. Il medesimo decreto, al fine di garantire la trasparenza delle attività connesse al Registro di cui al presente articolo e l'osservanza dei principi deontologici, definisce un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le modalità di vigilanza sulla condotta professionale degli iscritti al Registro e le sanzioni disciplinari per le violazioni del medesimo codice.

11. Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.3

Trentacoste, Puglia

Al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4", *aggiungere le seguenti:* "e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 4, inserire i seguenti*:

"4-*bis*. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi e alimentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri durano in carica cinque anni con possibilità di riconferma.

4-*ter*. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate dai funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

4-*quater*. Entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentar i e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologici e degli enotecnici e maggiormente rappresentative provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

4-*quinquies*. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) *Sostituire il comma 5, con il seguente*:

"5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, sentito il Comitato nazionale , sono stabilite le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso."

5.5

Trentacoste, Puglia

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

"*4*-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati

c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi alimentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri del Comitato nazionale durano in carica cinque anni, con possibilità di riconferma, e non compete loro nessuna forma di emolumento o rimborso spese. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti di settore. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari ministeriali.

4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale.

4-*quater*. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente,

al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola* "sessanta" *con la seguente*: "centoventi";

b) *sostituire le parole* "sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici," *con le seguenti*: "sentito il Comitato nazionale di cui al comma 4-*bis*,".

5.6

Trentacoste, Puglia

Al comma 5, dopo le parole "alla cancellazione dallo stesso.", *inserire le seguenti:* "Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

5.0.1

Trentacoste, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-*bis*

(Comitato nazionale vini DOP e IGP)

1. All'articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

l-*bis*) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.».

Art. 6

6.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente

articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2, sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che disciplina:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.".

6.2

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al Registro di cui all'articolo 5 è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo e nella formazione.

Per gli Enologi e gli Enotecnici iscritti anche agli ordini o ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità agli standard formativi definiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

6.3

Trentacoste, Puglia

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole* "o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale." *con le seguenti:* "da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.";

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.";

c) *al comma 3, sostituire le parole* "Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:" *con le seguenti* "I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:";

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole* "degli iscritti" *inserire le seguenti:* "nel registro di cui all'articolo 5",

e) *sopprimere il comma 4*.

Art. 7

7.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere l'articolo

7.2

Trentacoste, Puglia

Sopprimere l'articolo

7.3

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7

(Attribuzione del Codice Ateco)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna la classificazione merceologica per l'attività di agrotecnici e periti agrari (Ateco 74.90.12) con l'inserimento delle professioni di enologo ed enotecnico.

7.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere il comma 2.

7.5

Trentacoste, Puglia

Sopprimere il comma 2

7.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione."

7.0.2

Taricco, Naturale, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 7-bis

(Riconoscimento qualifiche professionali)

1. Agli enologi di cui all'articolo 1 e agli enotecnici di cui all'articolo 3, è riconosciuta la rispettiva qualifica professionale.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'iscrizione dell'enologo e dell'enotecnico nell'elenco delle professioni regolamentate ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo n. 2005/36/CE recepita dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

Art. 7-ter

(Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione)

1. I soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 5, che svolgono, senza vincolo di subordinazione, le attività di cui agli articoli 2 e 4, entro sei mesi dall'iscrizione, possono aderire:

a) ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla Gestione Separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura**;**

b) alle forme di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In caso di mancata scelta di cui al comma 1, i soggetti iscritti al Registro di cui al comma 5, sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera b).

Art. 8

8.1

Taricco, Naturale, Lonardo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in funzione del Registro di cui all'articolo 5. Nel periodo transitorio, rimangono in vigore le disposizioni di cui alla medesima legge.

2. Gli Enotecnici in possesso del titolo alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano anche le attività di cui all'articolo 2.»

1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUGLI ESITI DELLA MISSIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DELTA DEL PO

Il presidente VALLARDI riferisce sugli esiti di una missione nel territorio del Delta del Po, svoltasi nella giornata del 17 febbraio, da parte di una delegazione della Commissione, diretta ad approfondire una serie di problematiche di questo territorio. Il sopralluogo, organizzato in collaborazione con l'ANBI, è stata l'occasione per visionare direttamente le conseguenze del fenomeno della subsidenza che, iniziato decenni fa, non ha ancora purtroppo esaurito le sue conseguenze, creando molteplici problemi all'assetto idrogeologico di quell'area.

E' emerso, tra l'altro, come eventuali effetti positivi legati a una ripresa delle estrazioni di metano in quelle zone potrebbero essere negativamente controbilanciati da problemi di manutenzione del territorio legati alla necessità di continue arginature e all'utilizzazione di idrovore.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) conferma la gravità delle problematiche segnalate dal Presidente e fa presente che, nel corso del sopralluogo, è stata da più parti evocata l'opportunità di approfondire una eventuale correlazione tra la subsidenza nel Delta del Po e le estrazioni di metano anche in altri territori a partire dalla Croazia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI informa che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che arriverà in Commissione con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 988-B.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione illustrando il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, che torna in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
L'articolo 1, modificato dalla Camera, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. In particolare al terzo comma si prevede che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. La successiva previsione - secondo cui sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo - è stata invece soppressa da parte della Camera.
L'articolo 2 (non modificato dalla Camera) reca le definizioni di "produzione biologica", "prodotti biologici" e di "aziende" con metodo biologico.
L'articolo 3 (non modificato) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.
L'articolo 4 (non modificato) individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.
L'articolo 5 (non modificato) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione.
L'articolo 6 (non modificato) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
L'articolo 7 (non modificato) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.
L'articolo 8 (non modificato) prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA.
L'articolo 9 (non modificato) istituisce - presso il MIPAAF - il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Viene quindi soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e le disponibilità ivi esistenti sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
L'articolo 10 (non modificato) prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore
L'articolo 11 (non modificato) disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo tra l'altro la promozione di specifici percorsi formativi e la destinazione di risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.
L'articolo 12 (non modificato) regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e

operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.
L'articolo 13 (non modificato) disciplina i distretti biologici, mentre l'articolo 14 (non modificato) regolamenta le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.
L'articolo 15 (non modificato) regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
L'articolo 16 (non modificato) prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.
L'articolo 17 (non modificato) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse).
L'articolo 18 (non modificato) contiene disposizioni sulle sementi biologiche, mentre l'articolo 19 (non modificato) reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.
L'articolo 20 (non modificato) reca le abrogazioni.
L'articolo 21 infine, recante la clausola di salvaguardia, è stato modificato dalla Camera al fine di prevedere che non solo le disposizioni della presente legge ma anche quelle dei decreti legislativi emanati in sua attuazione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
In conclusione il relatore, alla luce dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di approvare definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti già nella giornata di oggi.

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di oggi. Con l'occasione ricorda che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice BITI (*PD*), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso le Commissioni di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice NATURALE (*M5S*), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso la Commissione di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore TARICCO (*PD*) comunica che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di relazione al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02919, presentata dalla senatrice Alessandrini e dai senatori Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Rufa e Zuliani, rilevando che l'Italia è tra i maggiori esportatori di prodotti a base di grano, come la pasta e i prodotti da forno, particolarmente apprezzati dai consumatori di tutto il mondo.

La produzione nazionale di grano duro, tuttavia, risulta strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni.

Le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato dell'intero comparto cerealicolo sono molteplici e affondano le loro radici in situazioni pregresse, aggravate oggi dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19.

Inoltre, occorre tener presente che il mercato del frumento dipende da variabili estremamente incerte e influenzate dall'andamento internazionale. La filiera grano duro, in particolare, è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria che a fronte di una crescita delle esportazioni non è in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Per tali motivi il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).

In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la commissione sperimentale nazionale per il grano duro.

La CUN grano duro è uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera ed una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione e/o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto ad interventi di sostegno diretti, l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 , ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Ulteriori 10 milioni sono stati stanziati con la legge di bilancio per il rafforzamento finanziario del Fondo grano-duro.

Con successivi decreti interministeriali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo. Il Fondo grano duro, il cui gestore è l'AGEA, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Per affrontare le criticità che investono il settore, nei giorni scorsi è stato convocato al Ministero il tavolo sul grano duro, cui è seguito quello sul grano tenero, che presto torneranno a riunirsi coinvolgendo ulteriori attori del comparto, nell'ottica di lavorare insieme per individuare possibili soluzioni alle problematiche emerse. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria molitoria, degli importatori e della distribuzione.

In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come della PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

E' quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Proprio sul PNRR, il Sottosegretario informa che, da qualche giorno, è possibile l'utilizzo di 900 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del quarto bando e l'inizio del quinto bando sui contratti di filiera.

Infine rileva che l'Italia, tenendo presente il diverso potere contrattuale fra gli operatori della filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, al fine favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si è battuta fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Rileva inoltre che lo scorso 4 novembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema

di decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

Il recepimento della direttiva europea prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

In tale contesto, il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.

Assicura l'onorevole interrogante che, anche alla luce di tale innovazione, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole e rafforzare la *leadership* italiana a livello internazionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Fa presente che da settembre, data in cui è stata presentata l'interrogazione, ad oggi sono stati fatti fortunatamente molti passi in avanti per fronteggiare la difficoltà segnalata. Sottolinea in particolare due aspetti positivi, ossia il riconoscimento del maggior ricavo rispetto ai prezzi di vendita nonché il recepimento della tematica all'interno del PNRR.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il Ministero ha reso noti gli ulteriori pareri sulle proposte emendative presentate. Disponendo pertanto del quadro complessivo del provvedimento, la Commissione si trova finalmente nelle condizioni di poter concludere, in una prossima seduta, l'esame del provvedimento.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente e ricorda come le proposte emendative presentate, i cui contenuti devono ancora essere illustrati, riguardino principalmente le clausole di salvaguardia del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LONARDO (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) approfitta della presenza del Sottosegretario per sollecitare la risposta a una sua interrogazione sulle problematiche della filiera bufalina, di cui attende di conoscere gli esiti dal luglio scorso.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo di intervenire per sbloccare la situazione venutasi a creare presso la Commissione bilancio del Senato dove, a causa di un parere negativo della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si sta di fatto impedendo di concludere l'esame del disegno di legge sul florovivaismo (A.S. 2009), un provvedimento su cui si è registrato in Commissione agricoltura grandissimo consenso e su cui c'è grande attesa tra gli operatori del settore.

Il sottosegretario CENTINAIO fa presente che si farà carico delle problematiche segnalate.

Il senatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) segnala quanto sta avvenendo nella Commissione unica sperimentale sul grano che, nelle ultime sedute, è stata disertata dai rappresentanti degli industriali. Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale assenza ripetuta, che stanno impedendo la partenza vera e propria dei lavori della Commissione unica.

Il sottosegretario CENTINAIO ricorda come sussistano differenze di vedute tra il Ministero e ITALMOPA e che recentemente è stato presentato presso la Camera dei deputati un emendamento diretto proprio ad individuare un elemento di mediazione. Fa presente comunque che si impegnerà a sollecitare ITALMOPA affinché partecipi ai lavori della Commissione unica.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVI, n. 5) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022***
(*Doc.*LXXXVII, n. 5) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021***
(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 5. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 5)

Il presidente VALLARDI cede la parola al relatore per l'illustrazione dei due documenti che vengono esaminati congiuntamente.
Ricorda che l'esame congiunto si conclude con l'approvazione di due pareri distinti destinati alla 14a Commissione, che prevede di concludere l'esame nella seduta di oggi.

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione innanzitutto sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 illustrando le iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.
Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate, rispettivamente, al processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE e al coordinamento nazionale delle politiche europee.
Con riferimento ai temi di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala soprattutto, nella seconda parte della Relazione dedicata alle politiche strategiche, una serie di schede nell'ambito dell'obiettivo del *Green Deal* europeo.
Nella scheda 27, dedicata alla promozione delle agroenergie, il Governo ritiene si debba puntare appunto sulle agroenergie, a partire dalla produzione di biometano da fermentazione anaerobica da

sottoprodotti e residui agricoli, agroalimentari e forestali; in questo senso si dovrà promuovere l'utilizzo di sottoprodotti e residui agricoli, agroindustriali e forestali nell'ottica dell'economia circolare. Andrà assicurato il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità offrendo agli agricoltori nuove fonti di reddito (es. *carbon farming*, produzione di biogas e biometano da rifiuti e residui agricoli), anche valorizzando il ruolo di certificazioni etiche ed ambientali e incentivando il sistema delle assicurazioni.
La scheda 28, dedicata all'adozione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, prevede che, al fine di dare piena attuazione a detta Strategia ed agli impegni in materia di conservazione della biodiversità, siano favorite le sinergie fra politiche settoriali diverse, tra cui le politiche in ambito agricolo e della pesca e la strategia forestale.
Nella scheda 32, dedicata al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi e della capacità di adattamento del settore agricolo e forestale ai cambiamenti climatici, si prevede che orientando opportunamente le politiche di sostegno allo sviluppo agricolo, sia a livello nazionale che europeo, siano ridotte le emissioni nell'ambiente e migliorate la capacità di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici. A tal fine sono previste varie azioni: tra queste il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità, la valorizzazione delle certificazioni etiche ed ambientali e del sistema delle assicurazioni; il miglioramento della conoscenza degli attuali strumenti di gestione del rischio (assicurazioni e fondi mutualistici) nell'ambito della campagna di comunicazione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020; il prolungamento al 2022 della programmazione strategica di *risk management*, attraverso l'istituzione prevista dalla PAC di un fondo di mutualità nazionale per i rischi catastrofali (gelo, siccità, alluvioni), cui contribuiranno gli stessi agricoltori, attraverso una piccola quota dei pagamenti diretti della PAC (fino al 3 per cento).
La scheda 33, concernente la transizione verde sostenibile delle aziende agricole, è dedicata all'obiettivo dello sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia. A tal fine il Governo prevede di procedere all'elaborazione del piano sementiero, di incentivare la ricerca in agricoltura biologica ed il Fondo per l'agricoltura biologica, nonché di realizzare un sistema informatico di tracciabilità delle transazioni.
La scheda 34, dedicata a promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, tutelando anche il settore delle indicazioni geografiche, prevede interventi diretti a rafforzare le filiere agroalimentari italiane, in particolare le piccole e medie imprese che ne rappresentano la spina dorsale, favorendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più sostenibili e integrati. A tal fine il Governo prevede anzitutto di realizzare azioni legate al finanziamento di contratti di filiera e di distretto ai sensi del regime di aiuti SA 42821; sul fronte delle indicazioni geografiche intende proseguire nell'anno 2022 verso la procedura nazionale di ratifica parlamentare dell'Atto di Ginevra (2015) e, più in generale, proteggere le Indicazioni geografiche italiane mediante accordi con Paesi terzi.
Nella scheda 35, dedicata alle misure per le filiere agroalimentari legate alla crisi Ucraina, il Governo sottolinea la necessità di prevedere uno strumento che ricalchi la *ratio* del *Temporary Framework*, adottato dalla Commissione Europea per far fronte alle difficoltà economiche legato all'emergenza da COVID-19. A tal fine sono attesi interventi a sostegno delle filiere del grano, considerata la drammatica situazione del settore delle colture cerealicole e delle imprese che trovano nel grano un bene di primaria utilità (imprese che allevano animali che si alimentano con grano).
La scheda 36, concernente lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, è dedicata alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di favorire la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID 19. In tale ambito il Governo proseguirà le azioni avviate nel 2021, tra cui il finanziamento di misure per l'adattamento e la modernizzazione della flotta; supporto per il controllo dell'attività di pesca; raccolta, condivisione e elaborazione dei dati in mare; investimenti innovativi produttivi per la crescita sostenibile in acquacoltura; miglioramento della organizzazione del settore attraverso le organizzazioni dei produttori.
La scheda 37, dedicata alle misure per la pesca legate alla crisi Ucraina, prevede interventi diretti a

mitigare gli impatti dell'aggressione militare subita dall'Ucraina, che stanno causando gravi perturbazioni nel mercato ed impattando sulle imprese della pesca e acquacoltura sia a livello di mancato guadagno che di costi aggiuntivi nonché sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e acquacoltura.
La scheda 38, dedicata al miglioramento della competitività e della sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ricorda che nel 2023 avrà avvio il nuovo ciclo di programmazione della PAC, maggiormente orientato al miglioramento della sostenibilità ambientale e climatica delle pratiche agricole e alla competitività delle imprese. In tale ambito - secondo la Relazione - tra le varie azioni saranno previste le misure derivanti dalla riorganizzazione dei pagamenti diretti, gli interventi delle varie Organizzazioni comuni di mercato e altri strumenti in passato frammentati tra i vari programmi regionali; è prevista l'emanazione di appositi bandi da parte delle Autorità di gestione, sia regionali che nazionali, dei programmi finanziati da fondi FEASR; saranno intraprese azioni per aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame; si attuerà il progetto "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" al fine di sostenere, con contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli, l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0.
Un coinvolgimento, seppure più marginale, del settore agricolo è infine previsto anche in altre schede della Relazione programmatica, in particolare nella scheda n. 29 (aumento della resilienza dei territori agli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico), n. 30 (riduzione degli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali), n. 46 (diffusione della cultura trasversale della sostenibilità), n. 49 (quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo), n. 79 (tutela dei consumatori e della proprietà intellettuale e industriale) e n. 107 (quadro statistico a supporto della crescita).

Passando alla Relazione consuntiva, ricorda che si tratta del documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2021.
Il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche strategiche (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alla dimensione esterna della UE in rapporto all'Italia, mentre la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.
La Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco degli atti di indirizzo adottati dal Senato e dalla Camera nel 2021 su proposte legislative e altri documenti europei, mentre il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.
Riguardo agli aspetti di più stretto interesse della Commissione, nella seconda parte della Relazione, concernente le politiche strategiche, segnala anzitutto la scheda n. 18, dedicata allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo, alla strategia forestale nazionale, alla crescita blu e dell'economia del mare.
La relazione ricorda che nel corso del 2021 si sono conclusi i negoziati sulla riforma della PAC 2023-2027, basata sulle Strategie Biodiversità e "Dal produttore al consumatore" (c.d. *Farm to fork*). Nel negoziato, particolare attenzione è stata posta dal Governo alla tutela delle peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le Amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne la lotta agli sprechi, è proseguita la partecipazione alla piattaforma europea contro gli sprechi alimentari ed è stato completato l'*iter* del bando per i progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi.

Relativamente al settore vitivinicolo, il Governo ha contribuito attivamente alla fase ascendente della nuova normativa, finalizzata a dare un ulteriore impulso al settore da un punto di vista economico, di sostenibilità ambientale e condizionalità sociale.
È proseguita l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nella parte dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale, anche attraverso una cabina di regia, volta tra l'altro allo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, all'innovazione nel settore agricolo e alla migliore gestione delle risorse idriche.
Sul piano internazionale, il Governo ha partecipato attivamente ai negoziati in materia commerciale dell'UE. Particolare attenzione è stata posta ai rapporti commerciali con il Regno Unito.
Con riferimento alla Strategia forestale nazionale, nel corso del 2021 si è perfezionato il relativo provvedimento di adozione. Gli obiettivi generali di tale Strategia sono sintetizzabili in tre pilastri: gestione forestale sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza dell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese; responsabilità e conoscenza globale delle foreste.
Con riferimento all'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'agricoltura biologica per rendere l'agricoltura sempre più sostenibile ed al passo con le nuove politiche europee, per quanto riguarda la elaborazione di un Piano sementiero, è stata attivata la cabina di regia per la realizzazione del piano di settore (pluriennale) volto all'individuazione delle strategie migliori per incentivare la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico al fine di ridurre l'impiego di quello non biologico. Sempre in tema di agricoltura biologica, sono stati attivati 4 gruppi di lavoro per la revisione della normativa nazionale.
Per promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, si è rafforzato il sistema delle filiere agroalimentari italiane, anche grazie allo strumento dei contratti di filiera e di distretto.
Relativamente al settore delle indicazioni geografiche ed alla loro tutela, nel 2021 si è conclusa la revisione dei regolamenti (UE) 1151/2012 e 1308/2013 con la pubblicazione dei regolamenti PAC 2023-2027. Con la riforma sono state semplificate le procedure oggi esistenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro e rendendo più efficace la protezione e la tutela delle DOP e delle IGP.
Sulla proposta di revisione delle norme dell'UE sulle informazioni fornite ai consumatori nella strategia *Farm to fork* dell'UE, relativa all'introduzione di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio, il Governo ha partecipato attivamente all'analisi di impatto indetta dalla Commissione europea.
Con riferimento ai risultati attesi dalle azioni per lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, ovvero al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo in ambito FEAMP 2014-2020, segnala che nel 2021 gli impegni di spesa, inclusa l'assistenza tecnica, sono stati complessivamente di circa 690,6 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), ovvero del 71 per cento della dotazione del Programma che ammonta a circa 979,4 milioni di euro (quota UE + quota nazionale). I pagamenti effettuati sono stati di circa 470 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), che rappresentano il 48 per cento della dotazione.
Da ultimo, nel 2021 è stato predisposto il testo di Programma Operativo IT, finalizzato a contribuire alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, favorendo, al contempo, la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID-19.
Segnala poi la scheda n. 40, dedicata alla modernizzazione dell'agricoltura. Al riguardo la Relazione ricorda che, nell'ambito dell'attuazione della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022, è proseguita l'attuazione degli interventi per la diffusione nelle aree rurali della Banda Ultra Larga (BUL) quale fattore di miglioramento delle condizioni economiche, sociali e di gestione delle risorse naturali e strumento di diffusione di tecniche di agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla tecnologia satellitare, in linea anche con gli obiettivi della strategia *Farm to fork*.

Nel medesimo ambito, è stata avviata la riorganizzazione del SIAN (Sistema informativa agricolo nazionale) ed è stata realizzata, proprio nell'ambito del SIAN, una nuova funzionalità informatica diretta al miglioramento e alla semplificazione delle procedure di gestione della Banca dati nazionale ortofrutta degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e di emissione dei certificati di conformità dei prodotti ortofrutticoli nelle fasi di importazione e esportazione.
Profili di interesse della Commissione sono rinvenibili anche in altre schede della Relazione.
In particolare nella scheda n. 24, dedicata al quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo e della crescita, si ricorda che le tre proposte di regolamento all'esame delle istituzioni europee, rivolte alla modernizzazione delle statistiche agricole, sono giunte a uno stato avanzato del processo legislativo. Proseguono altresì le discussioni intorno alla proposta relativa alle statistiche sulla pesca, attesa nel 2023.
Nella scheda n. 42, dedicata ad una maggiore tutela e qualità del lavoro, vengono elencate le azioni compiute per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato e l'attuazione del Piano triennale (2020-22), dedicato in particolare al settore agricolo. Viene tra l'altro ricordato che nel 2021 è stata avviata una rilevazione nazionale sulla presenza di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole su entrambi i documenti all'esame della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale viene considerata esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole del relatore sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.

Viene successivamente posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

La relatrice BITI (*PD*) concorda con la proposta del Presidente e sottolinea come siano tuttora in corso audizioni presso la 12a Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio

illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) ***TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Il presidente VALLARDI ricorda che il 19 ottobre 2021 è stato incardinato in Commissione il disegno di legge in titolo.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) propone di svolgere un ciclo di audizioni invitando i colleghi a trasmettere celermente agli uffici i nominativi dei soggetti che si intendono audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che in una precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di risoluzione, invitando i colleghi a trasmettere proposte ed osservazioni.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) informa di aver praticamente completato la stesura di una nuova versione della risoluzione, già messa informalmente a disposizione dei colleghi. Tale testo sarà formalmente presentato in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, comunica di aver presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 4.101, 5.100, 7.100 e 14.100, diretti a superare alcuni aspetti problematici del testo evidenziati in via informale dagli uffici del Ministero.

Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire con l'esame dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento.
Si resta in attesa del parere della stessa Commissione sugli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni per proseguire l'esame.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) esprime soddisfazione per il fatto che l'*iter* del provvedimento si sia finalmente sbloccato. Comunica che presenterà prossimamente alcuni emendamenti diretti a superare le obiezioni formulate dalla Commissione bilancio. Auspica che tale Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti in tempi rapidi in modo da poter consentire di avviare le votazioni come da più parti auspicato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1130) ***RUFA ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio 2020.

Il presidente VALLARDI ricorda che in data 18 febbraio 2020 è iniziato l'esame del disegno e di legge e che successivamente si sono svolte una serie di audizioni.
D'accordo con la relatrice Abate, ritiene che il ciclo di audizioni possa considerarsi concluso.
Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore

12 di martedì 28 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul disegno di legge sono già stati presentati ed illustrati gli emendamenti.

Avverte che sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 1a, 5a, 11a, 14a e Questioni regionali, nonché i pareri sugli emendamenti delle Commissioni 1a, 5a e 14a.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101, diretti a recepire le condizioni poste dalle Commissioni 14a e Questioni regionali, e che ha ritirato l'emendamento 1.8.

Il sottosegretario CENTINAIO interviene sui contenuti del disegno di legge sottolineando innanzitutto che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma l, lettera *a),* appare in contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, mentre le lettere *d)* e *g)* presentano profili di onerosità. Nel complesso l'intero articolo appare in gran parte sovrapporsi al citato decreto legislativo n. 198 del 2021.

L'articolo 2non sembra presentare profili di contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021; il comma 1, lettera *a)*, presenta, tuttavia, possibili profili di onerosità.

In merito agli emendamenti, il rappresentante del Governo rileva che le proposte emendative 1.1, 1.2 e 1.3 hanno il pregio di modificare il comma l, lettera *a)*, espungendo il riferimento alla fissazione di prezzi minimi di vendita, ma presentano possibili profili di onerosità.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 risolvono in modo diverso il contrasto con il comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 198 del 2021; l'emendamento 1.5 sembra perseguibile, anche se permangono i profili di possibile onerosità delle lettere *d)* e *g)*.

L'emendamento 1.6 modifica la lettera *g)* senza tuttavia risolvere i possibili profili di onerosità e introducendo altre criticità di ordine tecnico.

Riferisce poi sui contenuti degli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 2.1 e 2.2.

Il Sottosegretario ritiene in conclusione che, a prescindere dal contenuto delle proposte emendative presentate, il disegno di legge è, nei contenuti, non più attuale in quanto con il decreto legislativo n. 198 del 2021 è stata normata, con disposizioni cogenti e non più con semplici linee guida, come previsto dal testo in esame, l'intera materia. La disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, risulta altresì in contrasto sia con la normativa nazionale sia con la normativa unionale.

Il presidente VALLARDI, considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di verificare come procedere con l'esame del disegno di legge.

La senatrice ABATE (*CAL-Alt-PC-IdV*) concorda con la proposta del Presidente e stigmatizza il comportamento del Governo che ha deciso di comunicare le proprie valutazioni in merito ai contenuti del disegno di legge proprio in assenza della relatrice. Nel prendere atto del parere espresso dal

Governo si riserva di esprimere valutazioni più approfondite in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI avverte che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti delle Commissioni 1a e 5a. È altresì pervenuto il parere della Commissione Questioni regionali.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 5.100 e 8.0.100, diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Sono stati altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 6.3.

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver rilevato che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, propone, d'accordo con il relatore, di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LONARDO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ricorda che quasi due anni fa la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle problematiche della filiera bufalina e che non risulta ancora pervenuta alcuna risposta da parte del Governo ad una sua interrogazione, presentata oltre un anno fa, in cui chiedeva tra l'altro quale fosse lo stato di attuazione di quanto previsto nella stessa risoluzione. Fa notare come nel frattempo lo stato di crisi degli allevatori di bufale nei territori campani si è ulteriormente aggravato e chiede se possa essere utile ipotizzare un coinvolgimento anche della 12a Commissione al fine di poter fornire risposte certe ad un settore in profonda crisi, come peraltro recentemente rilevato anche da una trasmissione televisiva.

Il senatore TRENTACOSTE (*M5S*) condivide il sollecito rivolto dalla senatrice Lonardo al Governo e ricorda di aver recentemente incontrato una delegazione di allevatori con cui è stato fatto il punto sui numerosi tentativi posti in essere per eliminare la brucellosi. Chiede poi se si possa ipotizzare un coinvolgimento congiunto dei Ministri delle politiche agricole e della salute per provare ad affrontare tali problematiche in modo concreto.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce come la mancata risposta all'interrogazione presentata dalla senatrice Lonardo non sia imputabile al Ministero delle politiche agricole ma al fatto che altre amministrazioni coinvolte non hanno ancora trasmesso gli elementi necessari per poter fornire una risposta.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933 NT

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» , con le seguenti: « della transizione ecologica».

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: « Ministero» , con la parola: « Ministro».

4.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali e sindacati agricoli, delle associazioni, consorzi e federazioni di settore, di enti operanti nel campo alimentare e della ricerca, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica due anni.

1-*ter*. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 5

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «redigono il piano regionale del tartufo» con le seguenti: «possono redigere il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2,».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola: « istituiscono» con le parole: « possono istituire».

Art. 7

7.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

Art. 14

14.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «cerca e raccolta del tartufo,», inserire le seguenti: « per coloro che esercitano attività di vendita del tartufo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1583

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso 6-ter*, lettera a), sopprimere le parole:* «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita».

1.101

LA RELATRICE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti*: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) *sostituire le parole* «d'intesa con la» *con le seguenti*: «previa intesa in sede di».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2118

Art. 5

5.6 (testo 2)

Trentacoste, Puglia

Al comma 5, dopo le parole «alla cancellazione dallo stesso.», *inserire le seguenti:* «Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.».

5.0.1 (testo 2)

Trentacoste, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-*bis*) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. Al presidente e ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

5.100

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» *con le seguenti*: «presso il Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 5:

1) sostituire le parole «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti*: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

2) *dopo la parola* «sentite» *inserire le seguenti*: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e»

Art. 6

6.3 (testo 2)

Trentacoste, Puglia

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole* «o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.» *con le seguenti:* «da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole* «Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:» *con le seguenti* «I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:»;

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole* «degli iscritti» *inserire le seguenti:* «nel registro di cui all'articolo 5».

Art. 8

8.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 8-*bis*

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.3.2.1.29. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 236 (pom.) del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

La relatrice BITI (*PD*) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice viene posta in votazione ed approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il presidente VALLARDI, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della proposta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una nuova formulazione della propria proposta di osservazioni, pubblicata in allegato, in cui in sostanza sono stati espunti i rilievi relativi all'articolo 3, concernente il divieto di importazione, detenzione e commercio di animali vivi di specie selvatiche.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BITI (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il testo all'esame della Commissione sia particolarmente difficile e delicato in quanto, se da un lato è diretto a tutelare animali di specie esotiche e non convenzionali, dall'altro richiede di considerare le esigenze di coloro che detengono e custodiscono tali tipologie di animali che, in quanto ibridi, non sono in realtà più adatti a vivere in natura. La complessità di tali questioni va ricordata al fine di evitare eventuali strumentalizzazione che potrebbero essere fatte sull'argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi viene posta in votazione ed approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(810) *MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*
(918) *TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*
(933) *BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti diretti a superare aspetti problematici del testo. Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni sul testo per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice NATURALE (*M5S*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.
Conviene la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una nuova risoluzione, pubblicata in allegato, in cui sono stati riformulati alcuni passaggi del testo precedentemente portato all'attenzione della Commissione. Invita pertanto i colleghi a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni al fine di

potersi avviare alla conclusione dell'esame dell'affare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
il provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione,
per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di:

- all'articolo 2 e seguenti: definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- all'articolo 2: chiarire l'ambito di attività dei "professionisti degli animali" e sostituire "ambulatori o cliniche veterinarie" con "strutture medico veterinarie", così come definite nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003;
- all'articolo 8: definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente;
- all'articolo 11, comma 2: prevedere l'incarico a un solo medico veterinario aziendale al fine di avere un unico soggetto responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano;
- in linea generale, prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata al Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale così come individuata dal decreto, nonché un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata alle ASL territorialmente competenti, in ragione delle attività poste in capo alle rispettive organizzazioni dallo schema di decreto legislativo in oggetto.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine

di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;
il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;
per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:
l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;
l'articolo 3, vieta l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Si ritiene opportuno sottolineare come la norma impatti sulle attività commerciali svolte da operatori italiani ed esteri in Italia, determinando uno svantaggio economico molto importante per il nostro Paese;
all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;
con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;
il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:
l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;
all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;
con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,
premesso che:
il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale varietà di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, in assenza di adeguati aiuti comunitari, spesso scendono a livelli ormai non più remunerativi per gli agricoltori, determinando una notevole crisi del comparto;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;
anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori.";

il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;
il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;
attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina- stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a forti divari rispetto alle semole e alla pasta: è in atto una pericolosa e falsa narrazione secondo cui, a causa della guerra, c'è carenza di prodotti agroalimentari in Europa a tal punto da autorizzare l'importazione di prodotti senza i principi di sicurezza imposti dall'Ue, derogando ai limiti minimi di alcuni residui;
l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette "*hard",* come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity "soft*", come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contrattifutures sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione pari a 9,3475 dollari per *bushel* ai massimi dal 2012;
l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte a grandi gruppi di commercializzazione che accumulano merci nei loro magazzini e fanno alzare i prezzi senza mai neppure spostare la merce dai magazzini;
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
la retorica della guerra in Ucraina, inoltre, è stata utilizzata ad arte per giustificare rincari che non hanno ragione di esistere almeno sul grano: il frumento duro non arriva dall'Ucraina né dalla Russia se non, nel caso di quest'ultima, in maniera del tutto marginale. Nel 2021 l'Italia si è approvvigionata dal Canada, Grecia, Usa, Francia e Kazakistan;
per il frumento tenero i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti potrebbero solo in apparenza essere più giustificati. Pur essendo la Russia e l'Ucraina tra i principali paesi esportatori del mondo, non lo sono per l'Italia che nel 2021 ha acquistato prevalentemente da Ungheria, Francia, Austria, Croazia, Germania e solo una piccola parte dall'Ucraina. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici (Usa, Canada, Francia, Argentina, Germania);
piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;

la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populisti che mettevano in dubbio il progetto europeo;
la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
considerato che:
le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti (commercianti, grossisti, molini e pastifici) con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;
i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti, infatti, hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo;
il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano, tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha "alterato il processo di formazione dei prezzi". È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Pugliaha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019), rendendo "nulli" così anche tutti i contratti di filiera fin lì sottoscritti;
secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;
il Mezzogiorno è il più grande bacino mondiale di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo deve diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum*, per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;
giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;
l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro -

nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;
in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta sicuramente uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia da guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;
con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;
inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale;
la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;
di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cerealie loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scaricodi tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, e a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggettiche, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;
rilevato che:
il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza prova ne è che molti terreni acquistati con patto di riservato dominio sono tornati in possesso di ISMEA, a causa crisi internazionale;
la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;
acclarato che:
la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;
per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro.Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per

garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;
in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali;
le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondo per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;
per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Solo assecondando l'invito di Bruxelles e dei nostri produttori il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;
tenuto conto che:
l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo;
l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i tre quarti della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;

il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;
questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;
la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;
monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica**,** attraverso la fotosintesi delle piante, e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di

anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;
l'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;
rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere cui il sistema di controlli a campione e con soglie di tolleranza molto alte non sempre ha garantito livelli di qualità e di sicurezza comparabili con la produzione nazionale;

è urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;
sul glifosato dalle audizioni è emerso che: l'Europa già da anni avrebbe dovuto imporre una moratoria sull'uso del glifosato; la persistenza nei terreni dei residui di glifosato non si limita a qualche settimana; dosi anche basse, di glifosato, considerate sicure per gli esseri umani, possono agire come interferenti endocrini, avere effetti tossici sulla riproduzione e danneggiare il DNA delle cellule, oltreché accelerare le mutazioni tumorali;
già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;
sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;
la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che "l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;
al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche

della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività. Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;
all'interno dell'UE l'Italia meridionale ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione, per questo sarebbe importante far riconoscere queste qualità merceologiche, oltre alla percentuale di proteine, per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. In assenza di parametri di prezzo su questi elementi, ad essere danneggiati sono i nostri produttori, che eccellono in questa qualità di grande importanza, ma non riconosciuta dal mercato. Il Canada, per esempio, ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate e quindi più soggette ai fattori inquinanti;
per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,
si impegna il Governo:
1. a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziate con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;

2. ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori;
3. ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;

4. ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;

5. a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 e la Direttiva sulle pratiche sleali, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato;

6. a costruire in Europa un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte alle speculazioni proponendo una mappatura degli stoccaggi di ogni Paese e creare un sistema di vendita in base ai reali

fabbisogni. Questa soluzione conterrebbe di molto le oscillazioni dei mercati finanziari che poi si ripercuotono a cascata sui consumatori finali ed eviterebbe una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;

7. ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;

8. a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché avalorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione;

9. ad affrontare la questione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi derivati, tenendo conto della età e delle caratteristiche dei regimi alimentari dei consumatori nei vari contesti culturali ed alimentari;

10. ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;

11. a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall' estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni legittimate;

12. ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare *dumping* e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

1.3.2.1.30. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (pom.) del 06/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
239ª Seduta
Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.
La seduta inizia alle ore 15.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-03178 del senatore Taricco, facendo presente che la filiera del grano duro è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni, soprattutto di pasta di semola e di prodotti da forno.
Occorre poi tener presente che il mercato del comparto cerealicolo dipende da variabili estremamente incerte, influenzate dall'andamento internazionale, con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.
Questo aiuta a comprendere come l'attuale conflitto contribuisca ad aggravare una situazione che presentava già delle problematiche.
Per arginare le difficoltà del settore il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.
In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).
In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la Commissione sperimentale nazionale per il grano duro, con la partecipazione di tutte le principali associazioni agricole che hanno ottenuto la delega e, come parte venditrice, dell'associazione Italmopa.
Detta Commissione persegue il fine di rendere più chiare e trasparenti le tendenze di mercato ed avere, di conseguenza, una ricaduta positiva sulle contrattazioni. Sostanzialmente, essa rappresenta uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera e una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.
Quanto agli interventi di sostegno diretti, ricorda che l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Il Fondo grano duro, gestito da Agea con una dotazione finanziaria che attualmente ammonta a 20 milioni di euro, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.
Detto Fondo, oltre a sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole, è anche diretto a valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo, ottimizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate nonché favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
Al riguardo rileva che anche il Fondo grano duro, in virtù della necessità di proseguire con il sostegno in oggetto ed in conseguenza del buon andamento della misura, è stato rifinanziato con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024, per un importo annuo pari a 10 milioni di euro, senza previsione di una data di termine del suddetto rifinanziamento.
È ora in via di completamento l'*iter* amministrativo per la modifica del decreto interministeriale 20 maggio 2020, n. 5642, affinché anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate non interrompano la propria efficacia nel 2022, ma proseguano in funzione del rifinanziamento stabilizzato del Fondo.
Rileva inoltre che anche il Fondo per la competitività delle filiere, istituito con decreto 3 aprile 2020 per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare nonché lo sviluppo e gli investimenti delle filiere tra cui quella cerealicola, è stato di recente rifinanziato con il decreto ministeriale 2 febbraio 2022, n. 48421, con complessivo stanziamento pari a 24,5 milioni di euro per l'annualità 2021 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023.
Il predetto Fondo competitività, come da legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, è stato ulteriormente implementato con risorse pari a 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023. Il Ministero ha quindi attivato l'*iter* amministrativo per l'adozione di un ulteriore decreto di modifica.
Venendo ora ai quesiti dell'interrogante relativi all'opportunità di un attento monitoraggio della situazione in cui versa l'intero settore cerealicolo che, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, sta generando un preoccupante rischio di carenza nei futuri approvvigionamenti di cereali, rileva che, anche a tal fine, sono già attivi presso il Ministero il tavolo sul grano duro e quello sul grano tenero che, coinvolgendo gli attori della filiera, hanno l'intento di individuare insieme possibili soluzioni alle problematiche emerse.
Nelle recenti riunioni, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.
Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come dalla PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.
È quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato anche al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.
Il settore sarà preso nella giusta considerazione anche nel Piano strategico nazionale di attuazione della riforma della PAC, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.
In tale direzione gli obiettivi sono molteplici, tra i quali: limitare la fluttuazione della produzione in qualità e quantità, sostenere il reddito dei cerealicoltori, aumentare la competitività del settore (anche attraverso un mirato sostegno alla ricerca di base), rafforzare il ruolo dei sistemi di certificazione di qualità (Bio, integrato, IG), in ossequio a quanto previsto nei documenti strategici della UE, *Green*

Deal e *Farm to Fork*.
Rileva quindi che certificare l'origine italiana dei prodotti agroalimentari, mediante l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima, è stata da sempre una priorità perseguita dal Governo che ha promosso e adottato, per taluni prodotti, iniziative volte alla tutela del consumatore e del *Made in Italy*.
Come noto, la materia è disciplinata a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018 (recante modalità di applicazione all'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011) per quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.
In linea con la citata normativa, con la legge 3 febbraio 2011, n. 4 il nostro Paese ha adottato disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agroalimentari, disponendo l'obbligo per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
Le norme sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima interessano prodotti specifici come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate. Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in modo da essere facilmente riconoscibili e con una dicitura facilmente leggibile.
Con decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre scorso sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per i prodotti sopra indicati.
Riguardo alla possibilità di riduzione dei parametri di contaminanti nella catena alimentare, al fine di valorizzare e sostenere la produzione nazionale e, potenzialmente, aumentare l'autosufficienza in questo comparto, rileva infine che i parametri delle micotossine consentite nella granella di farina sono fissati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e che il Ministero non ha tralasciato le misure atte a garantire la trasparenza delle contrattazioni, in particolare nel settore zootecnico (uova, comparto suinicolo, avicoli) attraverso l'attivazione di un progetto sperimentale.
Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Governo continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di continuare sostenere un comparto così rappresentativo del *Made in Italy* come quello cerealicolo.
Il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta ampia ed esaustiva fornita e si dichiara soddisfatto. Anche se i parametri dei contaminanti, come ricordato dal Sottosegretario, vengono definiti dall'EFSA, sarebbe opportuno un approfondimento strategico sull'argomento da parte dell'Italia, dal momento che le produzioni nazionali risultano avere valori notevolmente più bassi per quanto riguarda le microtossine e altri contaminanti. Fa presente poi che, dato che la produzione nazionale di grano duro risulta essere di altissimo livello, potrebbe essere interessante individuare un marchio nazionale *ad hoc* per le produzioni di qualità, argomento che tra l'altro viene preso in considerazione anche nella proposta di risoluzione attualmente in esame alla Commissione agricoltura.
Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.
AFFARI ASSEGNATI
Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che sottopone all'attenzione dei componenti della Commissione.
Il PRESIDENTE, d'accordo con il Relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame tra due settimane, quando sarà presumibilmente possibile votare il testo della risoluzione con la presenza del rappresentante del Governo.
La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire la discussione congiunta dei testi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1130) ***RUFA ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana è scaduto il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge. Comunica che sono stati presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una seduta successiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 4.100, 4.101, 7.100, 7.100 (testo 2), 9.101, 11.101 e 13.100, pubblicati in allegato. Sono state altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 4.5, 5.1 e 9.100, pubblicate in allegato. Fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre commissioni sul testo per proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una

seduta successiva.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole), di rappresentanti di ENEL S.p.A., svoltasi nella giornata di oggi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,
premesso che:
il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, senza adeguati aiuti comunitari non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;
anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori."
il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;
il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;
attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina - stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a

forti divari rispetto alle semole e alla pasta a causa di un allarmismo, non del tutto giustificato, si corre il rischio di accettare l'importazione in Europa di prodotti carenti dal punto di vista dei principi di sicurezza imposti dall'UE;
l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette "*hard",* come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity "soft*", come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contratti*futures* sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione, per *bushel,* ai massimi dal 2012;
l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente, di fronte a grandi gruppi che hanno mezzi e infrastrutture per condizionare i prezzi di mercato;
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
benché per l'Italia, secondo i dati ISMEA aggiornati al novembre 2021, l'Ucraina rappresenti il sesto Paese da cui importa grano tenero, i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti non sono del tutto giustificati, considerato che l'Italia, nel 2021, ha acquistato anche da Ungheria, Francia, Austria, Croazia e Germania. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici, se si considerano anche l'Usa, il Canada e l'Argentina;
piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;
la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populisti che mettevano in dubbio il progetto europeo;
la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
considerato che:
le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti con maggiore potere

contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;
i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale, nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo. In questo contesto, l'ampliamento dei contratti di filiera dovrebbe rispondere alla necessità di premiare e promuovere gli agricoltori e gli imprenditori che si impegnano in produzioni di qualità;
il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano e un complessivo miglioramento qualitativo delle produzioni. Tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha risentito del processo di formazione dei prezzi delle borse stesse. È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019);
secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;
il Mezzogiorno è uno dei principali bacini mondiali di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo può diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum,* per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;
giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;
l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro - nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;
in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia

di guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;
con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;
inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale
la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;
di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;
rilevato che:
il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza e prova ne è che molti terreni, acquistati con patto di riservato dominio, sono tornati in possesso di ISMEA;
la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;
acclarato che:
la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;
per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;
in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali;
le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondo per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;
per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e

redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;
tenuto conto che:
l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo; l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i ¾ della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;
la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;
il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;
questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;
la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;
monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;
l'Unione europea conta di investire, a partire dall'anno prossimo, oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;
rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere su cui è opportuno approntare un più efficace sistema di controlli a campione;

è opportuno disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;
dalle audizioni sul glifosato è emersa la necessità di affrontare la questione. In Europa è già in corso una revisione dei limiti con un abbassamento complessivo degli stessi;
già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;
sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;
la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che "l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;
al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche;
Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;
all'interno dell'UE l'Italia ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione. Investire sulla qualità del grano italiano e valorizzare le eccellenze, ove presenti, garantirebbe un sicuro miglioramento complessivo della filiera e del comparto, aiutando altresì il settore della trasformazione molitoria e pastaia. Per questo sarebbe importante far riconoscere queste caratteristiche merceologiche per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. Per qualità, infatti, i consumatori intendono non soltanto la percentuale proteica contenuta nella granella, ma anche la bassa incidenza di residui tossici. Non a caso il Canada ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate;

per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,
si impegna il Governo:
a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziate con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;
ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori, anche potenziando i sistemi assicurativi a disposizione delle aziende agricole;
a promuovere l'adozione di pratiche sostenibili per la coltivazione di un grano duro di qualità, attraverso incentivi per l'acquisto di strumentazione tecnologica (es. strumenti a supporto delle decisioni) e di sementi certificate, introducendo criteri di misurazione della sostenibilità delle coltivazioni e della qualità del grano duro che siano uniformi e riconosciuti su scala nazionale;
a realizzare, in collaborazione con il CREA, una mappatura completa della qualità delle produzioni di grano duro nazionali, tenendo conto dei principali parametri merceologici, reologici, chimici e microbiologici;
ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;
ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;
a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;
a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché a valorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione;
a portare avanti il processo di revisione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei

suoi derivati, sulla base delle indicazioni proposte dalla Commissione Europea;
ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall' estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole e del CREA, i controlli sulla qualità del grano duro italiano e sulla presenza di micotossine o di altri contaminanti nelle produzioni di grano nazionale e nei centri di stoccaggio;
ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare dumping e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1130

Art. 1

1.1

Taricco

Al comma 1, sostituire le parole da: "che comprende gli accertamenti« *fino alla fine del comma con le seguenti:* "che certifica e definisce i processi di produzione degli alimenti e che semplifica in un unico documento tutti gli adempimenti e le certificazioni atti a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare, sulla base di specifiche competenze tecnico-scientifiche. La relazione tecnica di asseveramento è un documento che è a disposizione e garanzia per tutti attori del settore alimentare."

1.2

Lonardo

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Ai fini della redazione della relazione tecnica di asseveramento di cui al comma 1, il tecnologo alimentare si avvale, per le indagini microbiologiche e di altro tipo che esulano dalle competenze di cui all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, di biologi che operano presso i laboratori di analisi autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Alla relazione devono essere allegati i referti degli esami sottoscritti dal direttore tecnico del laboratorio".

Art. 2

2.1

Taricco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole*: "attività economiche",inserire le seguenti*: "alimentari*";

b) *sostituire le lettere da b) a h) con le seguenti:*

«b)la descrizione del processo tecnologico compreso il sistema di confezionamento;

c) l'inquadramento dell'area con *lay-out* delle attrezzature;

d) il disegno igienico degli impianti e delle attrezzature;

e) la valutazione dei punti critici di controllo di processo;

f) la normativa di riferimento;

g) la dichiarazione di responsabilità e la presa d'atto del tecnologo alimentare asseveratore."

2.2

Taricco

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La relazione tecnica di asseveramento può contenere, inoltre, le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test,* la *Life Cycle Assessment* (LCA), la riduzione dello spreco, il riutilizzo delle eccedenze in linea con gli obiettivi del PNRR, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni diano ulteriore garanzia di quanto asseverato".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2009

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo 2.

Art. 4

4.100

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «Ai fini» *con le seguenti*: «Con esclusivo riferimento alle finalità".

4.5 (testo 2)

Caligiuri

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione del vegetale ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali, nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività.".

4.101

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «attività di pertinenza agricola» *inserire le seguenti:* «, nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile,».

Art. 5

5.1 (testo 2)

Caligiuri

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo nonché di una rilevanza economica ed occupazionale di tali imprese rispetto ai sistemi produttivi locali, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità".

Art. 7

7.100 (testo 2)

IL RELATORE

L'articolo 7 viene sostituito con il seguente:

1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 1° gennaio

2023, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7

1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".

Art. 9

9.101

IL RELATORE

All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» delta missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «1 milione di euro» *con le seguenti:* «2 milioni di euro» *e, ovunque ricorrano, le parole* «anni 2021, 2022, 2023» *con le seguenti:* «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.101

IL RELATORE

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 13

13.100

IL RELATORE

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 precisa i limiti di applicabilità dell'articolo 56-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ai centri per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. 11 suddetto schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2009
XVIII Legislatura

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico
Titolo breve: *Disciplina del settore florovivaistico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 134 (pom.)
14 settembre 2021
Sottocomm. pareri

N. 180 (pom.)
24 maggio 2022
Sottocomm. pareri

N. 186 (pom.)
5 luglio 2022
Sottocomm. pareri

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 304 (ant.)
13 luglio 2022

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 450 (pom.)
5 ottobre 2021

N. 453 (pom.)
12 ottobre 2021

N. 455 (ant.)
13 ottobre 2021

N. 556 (pom.)
17 maggio 2022

N. 557 (ant.)
18 maggio 2022

N. 558 (pom.)
18 maggio 2022

N. 559 (pom.)
24 maggio 2022

N. 572 (pom.)
21 giugno 2022

N. 579 (pom.)
29 giugno 2022

N. 580 (pom.)
5 luglio 2022

N. 581 (ant.)
6 luglio 2022

N. 585 (pom.)
13 luglio 2022

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 240 (pom.)
18 maggio 2021

N. 241 (ant.)
19 maggio 2021

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 235 (pom.)
24 maggio 2022

N. 238 (pom.)
25 maggio 2022

N. 241 (pom.)
14 giugno 2022

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 23 (pom.)
22 giugno 2021
Sottocomm. pareri

N. 25 (pom.)
30 giugno 2021
Sottocomm. pareri

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 252 (pom.)
28 luglio 2021

N. 283 (pom.)
9 febbraio 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

22 giugno 2022
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2353) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 1, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, in considerazione dell'importanza delle materie delegate, la procedura del doppio parere parlamentare, che prevede una seconda trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle commissioni competenti nel caso in cui il Governo non si conformi ai rilievi espressi nei pareri.

La Sottocommissione conviene.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival***
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.0.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, sarebbe opportuno specificare che il Tavolo tecnico del settore florovivaistico è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come sembra desumersi dal contesto;
- all'articolo 7, che interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 giugno 2019, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa, oppure di riformularla in termini di autorizzazione al Ministro alla modifica del decreto, come del resto operato dal comma 2 dello stesso articolo;
- in via generale, occorre sostituire i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e Ministero «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrano, con la corretta denominazione di Ministro e Ministero «della transizione ecologica».

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza i seguenti pareri:
- sugli emendamenti 1.17 e 1.18, parere non ostativo, invitando a riformulare le disposizioni utilizzando i termini corrispondenti della lingua italiana;
- sugli emendamenti identici 3.2 e 3.3 parere contrario, poiché la proposta intende trasformare in obbligo una facoltà che il disegno di legge, senza modificare la normativa statale in materia, intende riconoscere alle regioni e alle province autonome;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 180 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
180ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2009) ***Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 4.8 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 24.0.3 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
186ª Seduta
Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1987) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2605) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2009) ***Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100, 7.100 (testo 2) e 9.100 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2392) ***Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano***

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustrati i relativi emendamenti, propone di esprimere, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (ant.) del 13/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022
304ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2009) ***Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Parere non ostativo)
Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento, che reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. A tale articolo fa anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, l'emendamento 1.8.
L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato (comma 3). Le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato (comma 4). A tale articolo fanno anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, gli emendamenti 4.101, 4.8 testo 2, 4.5 testo 2.
L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali - ai sensi del comma 1 - assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti di serre e di vivai. A tale articolo fanno anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.
Si propone l'espressione di parere non ostativo, sul testo e sugli emendamenti di competenza.
Previa verifica del numero legale, la proposta del Presidente, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.
(2392) ***Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano***

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice GAUDIANO (*M5S*), subentrata al senatore Lomuti impegnato in attività parlamentari fuori sede, illustra il provvedimento in titolo che pone rimedio ad una rilevante lacuna normativa, che ha rappresentato tra l'altro una delle cause determinanti di una gravissima situazione ambientale - prodottasi inizialmente nella regione Veneto - legata agli sversamenti delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), con conseguente inquinamento delle acque destinate al consumo umano. La vicenda, stigmatizzata con termini di eccezionale allarme anche da un Alto commissario delle Nazioni unite e che ha dato luogo altresì a procedimenti penali nell'area del vicentino (tutt'ora in corso), è stata altresì all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha prodotto sul punto un documento approvato all'unanimità.
Nel predetto documento è emersa la conclamata inadeguatezza della normativa nazionale - cui le norme introdotte a livello regionale non possono strutturalmente supplire (stante l'esclusiva competenza statale disposta del decreto legislativo n. 152 del 2006) - ed a cui è necessario porre rimedio con la fissazione di limiti precisi e stringenti allo sversamento di queste sostanze inquinanti. In particolare, nelle acque destinate al consumo umano tale limite dovrebbe essere addirittura pari a zero, stanti le gravi conseguenze che si possono produrre a livello sanitario (ad esempio patologie tiroidee ed alterazioni scheletriche). Ma la problematica ben potrebbe riguardare anche l'acqua destinata ai consumi agricoli, considerato l'alto tasso di assorbimento di queste sostanze da parte degli organismi vegetali.
Ciò detto, il testo del disegno di legge non incide direttamente su previsioni incriminatrici, tant'è vero che per esso il parere della Commissione giustizia non è stato richiesto. Come è noto, il parere su emendamenti può essere richiesto direttamente dalla Commissione che esamina il testo in sede redigente, ma in questo caso la competenza della Commissione giustizia si limita alle sanzioni penali ed amministrative. Orbene, mentre quanto a precetti vari emendamenti modificano quelli esistenti (in particolare gli emendamenti da 1.8 a 1.30 impattano sulle tabelle dei valori limite di emissione allo scarico, allegate al cosiddetto "decreto Ronchi" ossia il decreto legislativo n. 152 del 2006), nessuno tocca la norma che assiste i precetti con sanzioni.
Si propone l'espressione di parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.
Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice facente funzioni, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.
(2646) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MIRABELLI (*PD*), subentrato al senatore Lomuti, illustra il provvedimento in titolo con riferimento all'articolo 4**,** comma 4, prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata "Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle acque". Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità e tra di esse si specifica che la riscossione da parte dell'Autorità delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare sarà svolta dall'Autorità solo in relazione ad attività di propria competenza (modifica della lett. *i)*).
L'articolo 7 apporta una nutrita serie di modifiche al codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (comma 1). In particolare, si prevedono due sanzioni amministrative: con la prima si intende punire chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita capaci di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dal comma 1, e consiste nel pagamento di una somma da 1.084 a 4.339 euro; con la seconda si intende punire chi manomette i velocipedi a pedalata assistita al fine, alternativamente, di aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti posti dal comma 1, e comporta il pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro.
Ulteriore modifica apportata concerne l'introduzione di un nuovo comma, specificamente volto a

disciplinare le ipotesi in cui le autorità preposte possono disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita, nei confronti dei soggetti, individuati nel comma 1, che non possono conseguire la patente di guida, vale a dire i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché coloro che sono o sono stati sottoposti: a misure di sicurezza personali, alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), ossia i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze, fatti salvi gli effetti degli eventuali provvedimenti riabilitativi; i soggetti destinatari della sospensione della patente e dei titoli di abilitazione alla guida o nel divieto di conseguirli fino a tre anni (in quanto risultanti detentori di sostanza stupefacente o psicotropa per uso personale, in violazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) ovvero coloro che violano il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore (divieto cui viene sottoposto chi non solo pone in essere la medesima condotta sanzionata dall'articolo 75, ma lo fa con modalità o circostanze dell'uso tali da comportare un pericolo per la sicurezza pubblica, ovvero risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona o contro il patrimonio o per reati previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990 o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione dello stesso d.P.R. o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza: articolo 75-*bis*, comma 1, lettera *f*), del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990) per tutta la durata dei predetti divieti. Infine, analoga interdizione riguarderà le persone a cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, ossia omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada.
Nei confronti di tali soggetti, si dispone che, alternativamente: il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui ai già citati articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del d.P.R. n. 390 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita (di cui all'articolo 50 del Codice della strada). Si sottolinea, al riguardo, che si tratta di una facoltà del prefetto e non di un automatismo; al proposito parrebbe che il decreto legge abbia voluto trarre insegnamento dalla Corte costituzionale, la quale - con la sentenza n. 24 del 2020 - ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente (nei confronti di chi sia stato colpito da misura di sicurezza) e - con la sentenza n. 99 del 2020 - ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente nei confronti di chi sia stato colpito da misura di prevenzione. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi ed è specificato che, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, l'interdizione vale per tutta la loro durata.
Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 120 del codice, il prefetto può disporre l'interdizione con lo stesso provvedimento di revoca della patente di guida. Il comma 2 fa riferimento a tutte le condizioni soggettive elencate nel comma 1 dell'articolo 120, con esclusione dei soli soggetti cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada, e dispone che, nel caso in cui tali condizioni intervengano in data successiva al rilascio della patente di guida, il prefetto provvede a revocarla, e sempre purché non siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati. Avverso il provvedimento interdittivo emanato dal prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4 dell'articolo 120, quindi da proporsi al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*recte*: Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). La violazione della misura interdittiva in parola è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 7 mila euro ed è, altresì, disposta la confisca del velocipede.
L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità.Il comma 9 reca una previsione volta a garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi. È stabilito, in particolare, che le aziende esercenti tali servizi (e le aziende che

gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono esercìti) sono tenute a trasmettere all'Osservatorio - entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza mensile - una serie di dati, tra cui quelli delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati, nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi così comunicati, l'ente che ha dato in concessione ovvero in affidamento il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo tra 10 mila e 50 mila euro, determinata tenendo conto: dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10; dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti; delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 e le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al MIMS e sono destinate: nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, per il restante 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza. Il comma 10 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni: i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del precedente comma 9; la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati; ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.
Si propone l'espressione di un parere non ostativo, sulle citate parti di competenza del testo nonché sugli emendamenti che prevedono sanzioni penali o amministrative. Tra gli emendamenti, peraltro, segnala l'emendamento X 1.1 del Governo: come materia di interesse, si riscontra da un lato l'articolo 7-*ter* e dall'altro l'articolo 12-*bis*; si rammenta che essi riproducono l'articolo 2 e 3 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (A.S. n. 2667, evidentemente destinato a decadere nell'intenzione del proponente, che ne fa comunque salvi gli effetti in altra parte dell'emendamento).
Il primo articolo (7-*ter*) regola gli effetti della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25: per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dalla norma, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. C'è poi la clausola di salvaguardia dell'articolo 340 del codice penale (interruzione di pubblico servizio) per il caso in cui la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l.e la società Toto Holding s.p.a. non provvedano a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai pro- grammi di manutenzione in corso di esecuzione, il personale, i beni materiali, ivi com- presi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a.; si prevede, in questo caso la nomina di un commissario *ad acta* che può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie.
Con la disposizione del secondo articolo (12-*bis*) si introducono alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): ciò al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo ed evitare che la durata ordinaria del giudizio possa

incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi. Nel dettaglio, al comma 1, si prevede che, qualora risulti che il ricorso abbia ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, nel caso in cui l'istanza cautelare sia accolta, il tribunale amministrativo regionale è tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data del deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Nel caso in cui l'istanza cautelare non trovi accoglimento in primo grado e sia riformata dal Consiglio di Stato, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Si precisa che anche in quest'ultima ipotesi è applicabile il primo periodo del comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non sia svolta entro i termini previsti dal comma, la misura cautelare perde efficacia. Ne discende che la misura cautelare è efficace al momento della relativa adozione, salvo perdere efficacia nel momento in cui decorre il termine fissato dal medesimo comma. La scelta di applicare la citata disposizione alla sola ipotesi di accoglimento della misura cautelare è legata al fatto che solo in tale ipotesi si ha una sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, che invece prosegue in caso di rigetto della relativa istanza. Con il comma 2 si precisa che, nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice è tenuto a motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Con il comma 3 è previsto uno specifico obbligo per tutte le amministrazioni parti del giudizio, le quali sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Al comma 4 si prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, indicandosi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio; si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui non venga chiamata in giudizio una delle parti necessarie del giudizio si fa espresso riferimento all'applicabilità dello strumento dell'integrazione del contraddittorio previsto dall'articolo 49 del codice del processo amministrativo. Al comma 5 si precisa che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applica la riduzione dei termini previsti dall'articolo 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, nonché l'articolo 120, comma 9, del medesimo codice, avente ad oggetto la decisione del giudizio nel rito appalti. Al comma 6 si precisa che le disposizioni predette si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. Al comma 7 si stabilisce che l'articolo 125 del codice del processo amministrativo si applica anche nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Si precisa inoltre che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Al comma 8 si prevede, con una norma transitoria, che nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto n. 85, la misura cautelare sia già stata concessa, su istanza della pubblica amministrazione o delle altre parti del processo, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata entro il termine del comma 1; in tale ipotesi si applicano anche le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo in questione.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore facente funzioni, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), che sottopone alla Commissione la questione dei sedici Uffici del giudice di pace non dislocati nelle sede circondariali di Tribunale, di cui è stata prevista la permanenza a gestione interamente statale. In particolare, quello di Sant'Anastasia ha

competenza territoriale per sette comuni, comprendendo una popolazione di circa 160 mila abitanti. In esso si riscontra una pianta organica sottodimensionata, con problematiche organizzative aggravate dal venir meno, già dal 2017, dell'ausilio di un cancelliere e di un operatore. Ad oggi, ad eccezione della figura dell'ausiliario, all'ufficio in questione risulta la scopertura di tutte le altre figure della pianta organica, mentre le soluzioni temporanee tentate si sono dimostrate insufficienti. Nonostante il massimo impegno degli enti tenuti a garantire l'apertura di un così importante presidio di giustizia territoriale, l'Ufficio non è stato in grado di gestire la mole di attività, che registrano notevoli ritardi: ciò avviene, tra l'altro nella pubblicazione delle sentenze, dei decreti ingiuntivi e delle udienze penali e nei rinvii di quelli civili, sfociando nell'attuale situazione, ampiamente prevedibile, della sospensione e chiusura dell'ufficio.
Alla luce delle nuove immissioni di personale in atto nel sistema giustizia, risulta ancor meno comprensibile il permanere di così ampie scoperture negli uffici dei giudici di pace di competenza ministeriale, per cui invita il Presidente a farsi tramite della doglianza con il Ministero della giustizia affinché, come già per la questione del Tribunale di Nocera superiore, il Governo sia sollecitato a svolgere comunicazioni in Commissione.
Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, si farà carico del mandato richiesto a rappresentare l'esigenza, testé esposta, con apposita missiva rivolta alla Ministra della giustizia.
Il PRESIDENTE ricorda poi che l'indagine conoscitiva sulla prima casa, già autorizzata dalla Presidenza del Senato in data 15 giugno 2021, necessita di essere perfezionata con la trasmissione del programma delle audizioni alla medesima Presidenza.
Dopo brevi interventi dei senatori PIARULLI (*M5S*) ed Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), non facendosi ulteriori osservazioni, si conviene di rinviare la questione a quando il senatore Lomuti potrà essere presente.
Stante l'imminente inizio dei lavori d'Assemblea, il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, annuncia che la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno avrà luogo in altra settimana, essendo la seduta di domani dedicata all'indagine conoscitiva sul regime carcerario italiano.
La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
450ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5a Commissione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvengono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvengono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravi sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;
nel presupposto che:
- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.".

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresì, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le

proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera *b)*, che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali - per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini

del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.
Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.
Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire

un'integrazione della relazione tecnica.
Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.
Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.
Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.
Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.
Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.
Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.
In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.
Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori DELL'OLIO (*M5S*) e TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziare.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.
Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegreteria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.
Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (già 26.0.6).
Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (già 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (già 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di

funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvengono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvengono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravi sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in

relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;
nel presupposto che:
- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **PistoiaBlues Festival**
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di

lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 4 - modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di test alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.
Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.
L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che "le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021" e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.
Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea ["Anche al fine (...)"], non risulta esaustiva.
Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero

incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudenziale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.
In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.
Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.
Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto dalla normativa contabile.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.
In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.
Analogamente, in relazione l'articolo 11 si chiedono elementi ulteriore a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione

del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:
- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il software già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;
per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;
in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;
con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;
con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";
sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;
in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.".

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).
Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.
Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.
Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.
In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.
Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.
Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore MININNO (*Misto*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore MININNO (*Misto*) illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore MININNO (*Misto*) prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore MININNO (*Misto*) chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2

e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
453ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo - come riportato nel parere reso alla Commissione di merito l'11 maggio scorso - la relazione tecnica aggiornata segnalava che, qualora il provvedimento in titolo non fosse stato definitivamente approvato entro il 1º giugno 2021, sarebbe stato necessario aggiornare gli oneri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 (articolo 3 del testo in esame, recante "Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100"), con le conseguenti necessarie modifiche alla disposizione e alla relativa relazione tecnica. Occorre pertanto valutare l'aggiornamento degli oneri e della copertura di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del testo in esame. Segnala poi che all'articolo 10, comma 1, il punto 1.1 della lettera *d)* risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso in data 22 giugno 2021 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha ulteriori osservazioni da formulare sul testo.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), si propone di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Si propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2), identico all'emendamento 8.21.
Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.101, in tema di riparto delle risorse stanziate a copertura degli oneri per il superamento del contenzioso instaurato dagli *ex* lettori di lingua straniera.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici.
Sui restanti emendamenti e sul subemendamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di formulare l'avviso del Governo, rappresentando che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice in merito al costo degli elicotteri AW 139, indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, illustra una nuova proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:
- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo *hardware* (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;
per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;
con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;
con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";
sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;
in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a

risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma;
preso altresì atto che, con riguardo alla tabella recante il dettaglio del riparto tra le Amministrazioni interessate dello stanziamento di cui all'articolo 2, riportata nella relazione tecnica, viene precisato che i 15 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tre elicotteri AW 139 non sono riferiti al costo complessivo, bensì alla quota parte finanziata con il decreto-legge in titolo per l'anticipo sul valore del contratto per un totale di 45 milioni di euro, e che il rimanente costo sarà coperto con fondi di investimento già in dotazione al Ministero dell'interno, con la specificazione dei capitoli di spesa su cui sono allocate le risorse finanziarie necessarie per alimentare le procedure di acquisizione, i relativi piani gestionali e la modulazione temporale, e con l'assicurazione che i capitoli indicati sono coerenti con la finalità della spesa e risultano capienti rispetto all'utilizzo specificato,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.1 - che modifica in più punti l'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.22, al fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate senza oneri per la finanza pubblica.
Occorre altresì valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.32 - che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che 0comporta maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie risorse. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 che rimodulano la distribuzione delle risorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Segnala che comportano, altresì, maggiori oneri gli emendamenti 2.12 e 2.13. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione di indennità aggiuntive derivanti dall'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili del fuoco. Chiede conferma dell'assenza di oneri di oneri derivanti dalla

proposta 2.15. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.17 (analoghe all'emendamento 1.47). Rileva inoltre che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analoga portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre valutare la proposta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadempienti rispetto all'approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Osserva che occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadempienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione civile. Analogamente, rileva l'opportunità di valutare la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti. Osserva che occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il periodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Fa poi presente che risulta necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interessati. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analoga all'emendamento1.0.2). Fa presente poi che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.12. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4.14, con riguardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei comuni. Fa presente che occorre inoltre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 milioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non coperti. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.3, laddove prevede l'integrazione delle commissioni per l'autorizzazione paesaggistica. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.28 e 5.29. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.48, con riguardo all'attività di monitoraggio attribuita alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre inoltre valutare gli effetti derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti 5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizionalità connesse alla gestione della politica agricola comune. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che occorre valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22, che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso, la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l'obbligo per il condannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2, che autorizza il Ministero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate dal rischio di compimento di reati connessi all'incendio boschivo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conservazione dei boschi. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che appaiono suscettibili di

determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione all'emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni causati dall'attività dell'Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l'applicazione agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente. Deve altresì valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bostrico nei territori alpini, segnala che occorre valutarne la portata finanziaria, ferma restando l'onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di contributi ai comuni stanziati per il 2019. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimboschimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, rileva la necessità di valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Fa presente che occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino agli enti no profit, mediante l'indizione di appositi bandi. Rileva la necessità di valutare i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e gestori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell'Arma dei carabinieri. Sull'emendamento 8.7, segnala che occorre valutare la gratuità delle suddette convenzioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle risorse stanziate ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il contrasto degli incendi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi di prevenzione e ripristino territoriali. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SACCONE (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni del relatore.

Giacché non vi sono richieste di intervento, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SACCONE (*FIBP-UDC*) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, chiede conferma che dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, i quali estendono l'ambito applicativo della disposizione alla filiera ortofrutticola, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 1.5, ove si prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita, occorre valutare i profili finanziari connessi allo svolgimento di tale attività, di cui andrebbe chiarito il soggetto incaricato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, posto che non può escludersi che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori per

la finanza pubblica.
Sulle restanti proposte emendative, conformemente alla valutazione del relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2255) ***Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che include tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale anche gli accertamenti diagnostici genetici realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.1 che esclude dal versamento a carico delle aziende farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani le spese sostenute per attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.1 che esclude i farmaci orfani innovativi dal ripiano - posto in capo a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio - della spesa per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sull'emendamento 4.1, che potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario anazionale non quantificati e non coperti, nonché sulle proposte 11.1 e 12.0.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.
Concorda infine con il relatore sull'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 14.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 11.1 e 12.0.1.
Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.1.".

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1684) ***Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella***

memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il Governo abbia completato l'istruttoria sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO risponde che sono in corso gli approfondimenti volti a dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice sul testo.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver segnalato che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si riserva di predisporre uno scheda di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **PistoiaBlues Festival**
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che è stata messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione consegnata dal Governo nella seduta del 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che sono ancora in corso le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore MININNO (*Misto*) chiede alla sottosegretaria Sartore se sia in grado di fornire i chiarimenti sulle osservazioni da lui formulate in merito alle valutazioni espresse dal Governo nella seduta del 5 ottobre sul testo e sulle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i rilievi avanzati dal senatore Mininno sono stati trasmessi al Ministero della difesa, da cui si attendono le risposte.

Il senatore MININNO (*Misto*), nel rilevare che, a quanto risulta dalla precedente seduta, il Governo avrebbe da segnalare, per criticità finanziarie, ulteriori emendamenti rispetto a quelli individuati dalla Commissione, ritiene che la sottosegretaria Sartore potrebbe utilizzare la presente occasione per indicare di quali si tratta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno acquisire i chiarimenti richiesti al Governo, al fine di procedere nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito esame emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama i rilievi già sollevati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo.
Con riguardo agli emendamenti, fa presente che risulta necessaria un'ulteriore interlocuzione con il Ministero competente sulle proposte 1.1, 3.0.5, 3.0.6 e 1.3, al fine di confermare la loro sostenibilità finanziaria in base alla legislazione vigente.
Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.2.
Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, nonché sugli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3,

3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (n. 291)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) richiama i rilievi già formulati sull'atto del Governo in titolo.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti alle questioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2221) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 15 e 20 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 15 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 20 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito

del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore CALANDRINI (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2222) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti intervenuti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con il relatore, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta.

(2405) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento 2.1, nella parte in cui richiama ogni mezzo idoneo per assicurare la libertà e la segretezza del voto. A suo avviso, potrebbe essere opportuno valutare al riguardo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta emendativa in questione sembra presentare un carattere essenzialmente ordinamentale.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), alla luce degli interventi, formula una proposta di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2405) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone di ribadire il parere non ostativo su tutti gli emendamenti, già espresso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme.

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2060-A) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede di espressione del parere alla Commissione di merito e considerato che è stata recepita la condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a modificare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 22, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2390) ***PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame delle proposte 1.1 e 1.3, nonché degli analoghi emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

La sottosegretaria SARTORE, all'esito delle interlocuzioni con il ministero competente, da cui risulta che le misure proposte non sono attuabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati.

Interviene per chiedere chiarimenti la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), a cui risponde il PRESIDENTE, ricordando che il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

La proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, una relazione tecnica aggiornata del provvedimento, negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
556ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(2333) ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.
Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'acceso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).
Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).
Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.
Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul

testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.
Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.
Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.
Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.
Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.
Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.
Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.
Il relatore MANCA (*PD*) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.
La Commissione conviene.
Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).
Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.
Interviene il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.
La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.
Il relatore MANCA (*PD*) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.
Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.
Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la

straordinarietà del PNRR giustifichi, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.
Il relatore MANCA (*PD*), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.
Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.
Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica.».
Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «E' istituito» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).".
Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.
Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.
Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.
Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.
Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1876) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.
Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.
Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori

forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) ***Nunzia CATALFO e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che

istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2482) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(655) ***Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro***
(1597) ***Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro***
(1628) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo***
(2358) ***Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro***

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.
Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.
Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.
La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.
La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.
Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il relatore PRESUTTO (*M5S*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.
Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.
IL PRESIDENTE chiede ragguagli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.
Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.
La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma

telematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-*novies* (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;
- in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b)*, e all'articolo 19, comma 6, lettera *c)*, viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta "omologazione forzosa") è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;
- con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame - con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria - potrebbe risultare compromesso;
- con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;
- si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto

dal comma 1",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
557ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317-A/R) ***Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*** , rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2318-A) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di richiedere una rassicurazione sulla quantificazione dell'onere di cui all'articolo 11, comma 2, con particolare riguardo al 2022.
Per la restante parte dell'articolato, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni sulla corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 11, comma 2.

Il relatore MANCA (*PD*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica

del prescritto numero legale, risulta approvato.

(2333) ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il subemendamento 13.100/1, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sul subemendamento 13.100/1.
A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, fa poi presente che sull'emendamento 9.1 non vi sono criticità di ordine finanziario, a condizione che, presso la Commissione di merito, venga accolta la modifica all'articolo 5, comma 5, richiesta da questa Commissione nel parere sul testo reso nella seduta dello scorso 26 aprile.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MANCA (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 13.100/1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
A rettifica del parere reso nella seduta del 17 maggio, sull'emendamento 9.1 esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5.".

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(1876) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), alla luce della nota istruttoria messa a disposizione ieri dal Governo, ad integrazione della relazione tecnica, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica nonché gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:
- l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:
"Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Il diritto alle visite, come disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, è garantito in almeno un istituto penitenziario per regione, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle visite è garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.";

- dopo l'articolo 4, sia aggiunto il seguente:
"Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per l'anno 2022 e di euro 12.375.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, unitamente ad una nota integrativa recante le modifiche al cui recepimento risulta subordinata la verifica positiva della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 4.10 (testo 2) e 5.12 (testo 2) nonché sulla proposta 13.6 (testo 3) integralmente sostitutiva dell'articolo.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento 17.13 (testo 2).
Occorre altresì valutare, la portata finanziaria dell'emendamento 18.0.23 (testo 4).
Occorre poi valutare gli emendamenti 23.0.2, 27.6, 27.0.6, 27.0.15, 27.0.22, 27.0.23, 32.0.1 e 32.0.2, indicati dal Governo.
Rileva, infine, l'opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.

Il PRESIDENTE prospetta di proseguire l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti al disegno di legge in titolo nella seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15.

Sulle modalità di prosecuzione dell'esame, si apre un dibattito in cui intervengono il relatore DELL'OLIO (*M5S*), nonché i senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), MANCA (*PD*) e DAMIANI (*FIBP-UDC*).

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, si riserva di prendere contatto con la presidenza della 10a Commissione, anche in vista della possibilità di definire un metodo coordinato di esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 558 (pom.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
558ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318-A) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Rivolta, sulla base dell'aggiornamento della relazione tecnica, depositato dal Governo nella precedente seduta, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il

disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, presentata dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- sia soppresso l'articolo 2;
- all'articolo 4, comma 2, le parole: "Ai fini" siano sostituite con le seguenti: "Con esclusivo riferimento alle finalità";
- all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "attività di pertinenza agricola" siano inserite le seguenti: ", nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile,";
- all'articolo 9, il comma 5 sia così riformulato: "5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
- all'articolo 11, il comma 2 sia così riformulato: "2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
- all'articolo 13, il comma 3 sia così riformulato: "3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 precisa i limiti di applicabilità dell'articolo 56-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ai centri per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. Il suddetto schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.".".

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.1, 1.8 e 1.18.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.100.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta

2.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 2.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 3.2 e 3.3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.
Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5 e 4.6.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 4.7.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.8 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 4.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 5.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.13.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 6.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, non vi sono osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.1.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 10.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.100.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1.
Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.
Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 14.1.
Chiede altresì conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 14.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, si richiedono elementi sulla portata finanziaria della proposta 15.1 interamente sostitutiva dell'articolo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 16.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in

parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 (testo 2), in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.3 (testo 3).

La rappresentante del GOVERNO segnala, per criticità di carattere finanziario, i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 2, non indicati dalla Commissione: 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.8 (già 3.0.4), 2.0.1000/3, 2.0.1000/11, 2.0.1000/170 e 2.0.1000/260. Esprime un avviso contrario, altresì, sulla proposta 7.21 (testo 2).
Con riguardo all'emendamento 11.1, su cui la Commissione il 4 maggio scorso aveva espresso un parere non ostativo, chiede di condizionare il nulla osta all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria alla lettera *b*), al fine di escludere che dalla proposta discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa e sui profili finanziari dell'emendamento 11.1.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte le senatrici FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il relatore DELL'OLIO (*M5S*) prospetta, sull'emendamento 11.1, l'espressione di un parere non ostativo condizionato al recepimento della modifica chiesta dalla rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MANCA (*PD*), intervenendo sugli emendamenti appena segnalati dal Governo per criticità finanziarie, reputa opportuno disporne l'accantonamento, secondo quanto già deciso, nel corso del presente esame, in altri casi, in attesa della definizione dei nodi politici presso la Commissione in sede referente.

Dopo l'intervento dei senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) e DAMIANI (*FIBP-UDC*), che concordano con l'osservazione del senatore Manca, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti sopra richiamati dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE, nel far presente che il Governo è in grado di esprimere il proprio avviso su alcuni emendamenti, che rappresentano la sintesi politica raggiunta presso la Commissione di merito su una serie di questioni, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 1.2 (testo 2), 3.8 (testo 3), 5.12 (testo 2), 10.17 (testo 2), 13.6 (testo 3), 15.5 (testo 2), 17.13 (testo 2), 18.9 (testo 2), 18.0.23 (testo 4), 29.6 (testo 2) e 31.1 (testo 2).
Sugli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2), segnala che l'istruttoria sugli aspetti finanziari è in via di definizione.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori DELL'OLIO (*M5S*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE fa presente che, ove già non esitati, i testi base ovvero le versioni precedenti delle riformulazioni su cui la Commissione ha espresso il proprio parere, si intendono superati e pertanto non saranno oggetto di esame.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore DELL'OLIO illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.2 (testo 2), 3.8 (testo 3), 5.12 (testo 2), 10.17 (testo 2), 13.6 (testo 3), 15.5 (testo 2), 17.13 (testo 2), 18.9 (testo 2), 18.0.23 (testo 4), 29.6 (testo 2) e 31.1 (testo 2).
A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l'esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.8 (già 3.0.4).
Altresì, a rettifica del parere reso nella seduta del 13 aprile, l'esame resta sospeso sulla proposta 7.21 (testo 2), mentre, sull'emendamento 11.1, a rettifica del parere reso nella seduta del 4 maggio, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera b), di una clausola d'invarianza finanziaria.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza Integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta pomeridiana, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, giovedì 19 maggio 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
559ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento riconosce agli enti locali, che sostengono spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, la compartecipazione da parte dello Stato a tali oneri. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che non appare in linea con le regole di contabilità il rinvio a un decreto ministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, della definizione di aspetti essenziali di tale compartecipazione dello Stato, tra cui, in particolare, la forma del contributo e la percentuale della compartecipazione. La relazione illustrativa indica inoltre, tra le modalità da rimettere al provvedimento attuativo, anche la definizione delle dimensioni demografiche dei comuni cui andrebbe applicata la forma di contributo.
Occorre quindi raccogliere elementi istruttori per determinare la correttezza della quantificazione, che l'articolo 2 valuta in 211 milioni a decorrere dal 2021: a tale proposito, sarebbe in ogni caso necessario aggiornare l'anno finanziario.
Per i profili di copertura, va poi chiesta conferma della disponibilità delle risorse impiegate, a valere sul Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, che almeno per il 2022 non risulterebbe capiente.
Al fine di verificare la correttezza della quantificazione e la congruità della copertura finanziaria, si rappresenta l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo.
In relazione all'emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda circa la necessità di acquisire formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2574

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, sul disegno di legge in esame riguardante la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della presentazione della relazione tecnica aggiornata, avverte che l'esame del provvedimento, in sede consultiva, avrà inizio in una successiva seduta.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al disegno di legge in titolo recante la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.8, 1.18 e 1.100 per maggiori oneri ovvero per assenza di relazione tecnica.

Altresì, esprime un avviso contrario anche sulla proposta 1.13, non indicata dalla Commissione, che estende le attività di tipo agricolo del settore florovivaistico.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 1.13.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 1.13.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.1, per assenza di relazione tecnica, mentre rappresenta come gli identici emendamenti 3.2 e 3.3 comportino maggiori oneri non quantificati, né coperti.

Sulla portata normativa e finanziaria delle suddette proposte 3.2 e 3.3, si apre un dibattito in cui intervengono i senatori Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nonché la relatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), al cui esito il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 3.2 e 3.3.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione di semplice contrarietà sulle identiche proposte 3.2 e 3.3.
Successivamente, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso di contrarietà testé espresso.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come le suddette proposte intervengono sulla ridefinizione del perimetro delle attività di prestazione agricola, con possibili contrasti con la normativa europea in materia di IVA.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone l'accantonamento degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, al fine di favorire un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria SARTORE formula poi un avviso contrario sugli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 (testo 2).

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario sulla proposta 4.5.

Il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento delle proposte 4.5 e 4.6 per favorirne un approfondimento.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.0.100.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 5.5.

Il PRESIDENTE prospetta, a questo punto, anche l'accantonamento dell'emendamento 5.4, di analogo tenore.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 6.13 e rappresenta poi criticità di ordine finanziario in merito alle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14.

La rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo 9.100.

Il PRESIDENTE prospetta comunque la necessità di un approfondimento istruttorio, stante il fatto che tale emendamento reca un aumento dell'autorizzazione di spesa.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 10.1 e 10.4.
Evidenzia altresì criticità di ordine finanziario sugli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.5.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.5, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso non ostativo sulla proposta 11.100, prospettando comunque l'opportunità di un accantonamento per i dovuti approfondimenti.

Con riferimento all'esame degli emendamenti all'articolo 13, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario delle proposte 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, nonché sulla proposta 13.8 non indicata dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un approfondimento istruttorio sugli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5.

A seguito di un intervento della relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sulla portata delle suddette proposte emendative, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 13 recante criticità di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE formula quindi un avviso contrario sulle proposte 14.1, 15.1, 16.4, 16.0.1 e 17.1.
In merito agli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, si esprime in senso non ostativo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.4.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1, al fine di favorirne un approfondimento istruttorio.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.18, 1.100, 2.1, 4.7, 4.8 (testo 2), 5.1, 5.2, 5.0.100, 6.13, 10.1, 10.4, 14.1, 15.1 e 17.1.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2 e 3.3.
Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 9.100, 10.2, 10.3, 10.5, 11.100, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 16.4 e 16.0.1, il cui esame resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione e sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) rappresenta la necessità di proseguire celermente con l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che il parere su alcuni emendamenti è stato reso lo scorso 12 aprile.

Il PRESIDENTE fa presente come la dilazione temporale indicata dal senatore Calandrini deve imputarsi soprattutto a interlocuzioni tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze per addivenire ad alcune proposte di riformulazione.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e gli ulteriori emendamenti segnalati dal Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare le proposte da 2.1 a 2.11, nonché le analoghe proposte 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 segnalate dal Governo.
Occorre altresì valutare le analoghe proposte 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27 segnalate dal Governo.
Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che - per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione - dispone la nullità delle pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.
Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso.
Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo.
Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura.
Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali.
Occorre poi valutare le proposte 3.5, 3.6 (analogo al 3.7, 3.8 e 3.9) e 3.10 (analogo al 3.13 e 3.15) segnalate dal Governo.
Occorre valutare altresì, per una possibile riformulazione, le proposte segnalate dal Governo 3.11, 3.12 e 3.14.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.
Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle

analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.
Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che - in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni - il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge.
Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 1.12 per assenza di relazione tecnica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) osserva come l'emendamento in questione non sembri presentare aspetti di onerosità.
Peraltro, la richiesta di relazione tecnica potrebbe eventualmente riguardare soltanto la seconda parte dell'emendamento, in tema di aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) chiede comunque l'accantonamento dell'emendamento 1.12.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica o per oneri non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti all'articolo 2 indicati dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come, nell'esame di questo provvedimento, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, all'emendamento 2.14, si tenda a esprimere un parere sulla base di un affidamento nei confronti delle valutazioni del Governo, senza che la Commissione approfondisca puntualmente i profili di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE osserva come sull'emendamento 2.14, nonché sulle analoghe proposte 2.13, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 il Governo rappresenti semplicemente la necessità di acquisire la relazione tecnica.
Passando all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 5, esprime un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica.
Rappresenta, altresì, criticità di ordine finanziario sulle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 non indicate dalla Commissione.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, segnala, per criticità di ordine finanziario, anche gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6, per i quali si rende necessaria la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.1, 5.7 e 5.26 per un approfondimento istruttorio.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) interviene per dare conto della portata normativa e finanziaria del suddetto emendamento 9.0.1.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica.
In seguito, formula un avviso contrario sugli emendamenti all'articolo 11 indicati dalla Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, accantonati nella seduta del 12 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.4, 7.5, 7.6, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, il cui esame resta sospeso.".

La proposta di parere, posta in votazione, viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 (testo 2), in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.3 (testo 3).
Osserva che occorre poi valutare i seguenti emendamenti indicati dal Governo: 2.7; 2.8; 2.9 (identico al 2.10 e 2.11); 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.0.1; 2.0.2; 2.0.4 (identico al 2.0.5 e al 2.0.8 (già 3.0.4)), 7.21 (testo 2), 24.0.3 (testo 2) e 32.3 (testo 3).
Segnala inoltre che occorre valutare i subemendamenti indicati dal Governo 2.0.1000/3, 2.0.1000/11, 2.0.1000/170 e 2.0.1000/260.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2) precedentemente accantonati.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2), riferiti

al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
572ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1921) ***RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica***
(2087) ***CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica***
(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.
Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.
Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una seria di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del

provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.
In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In

particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.
Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.
Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale "Consigliere", tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.
Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accreditamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.
Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.
In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito "perimetro", asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri "unitari" considerati a tal fine.
In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.
In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.
Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.
Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore DELL'OLIO (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente RIVOLTA richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la PRESIDENTE, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente RIVOLTA sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o***

in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente RIVOLTA chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice RIVOLTA richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.
In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100. Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,". L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
579ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1987) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il provvedimento è stato presentato nel 2020, che andrebbe confermato che i valori e i parametri indicati nella relazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri non richiedano di essere aggiornati, con particolare riguardo alla congruità della stima delle spese per la videoconferenza.
In ogni caso, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura ed essendo comunque passati due esercizi dalla relativa presentazione, segnala l'esigenza, in relazione all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, di aggiornare la copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'aggiornamento temporale della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 e, conseguentemente, con l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: "1. Agli oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme della rappresentante del Governo e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1728) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, la Convenzione è conforme alla normativa europea e non vi è necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. L'articolo 3del disegno di legge individua, quali autorità competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La relazione tecnica afferma che il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dalla ratifica di tale Convenzione non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate pertanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1386) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di modificare la formulazione degli oneri di cui all'articolo 3, distinguendo tra gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa e quelli quantificati come previsione di spesa.

Il presidente PESCO (*M5S*) in sostituzione del relatore Errani, propone quindi alla luce delle indicazioni fornite dal Governo, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3: "Art. 3. *(Disposizioni finanziarie)* 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (*PD*) propone l'approvazione della seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello schema di decreto

in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative similari, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale *turn over*, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti

introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.".

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno l'inserimento, nello schema di osservazioni illustrato dal relatore, di un rilievo volto a sottolineare la necessità di un monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 18, per prevenire eventuali riduzioni di gettito o incrementi di spesa; infatti, dall'articolo 18 deriva, a suo avviso, un onere certo, al quale si fa fronte con un'entrata di carattere aleatorio.
Altresì, nel sottolineare come l'atto in esame rechi disposizioni ultronee rispetto a quelle necessitate dal recepimento dalla normativa europea, chiede l'inserimento di un rilievo in cui si inviti il Governo a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di ristoro in favore delle imprese che, per effetto dell'atto in esame, si trovassero costrette a chiudere ovvero subissero una riduzione del fatturato.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) concorda con le argomentazioni formulate dal senatore Briziarelli.

La sottosegretaria SARTORE reputa meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Briziarelli, chiedendo alla Commissione di valutare l'espressione delle osservazioni nell'odierna seduta.

Il presidente PESCO, nel riassumere i termini delle questioni emerse dal dibattito, prospetta la formulazione di osservazioni non ostative recanti due rilievi proposti dal senatore Briziarelli e riguardanti, rispettivamente, il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 18, al fine di prevenire gli effetti indiretti di riduzioni di gettito o incrementi di spesa, nonché la possibilità di adozione di apposite misure di ristoro nei riguardi delle imprese penalizzate dal provvedimento.

Il relatore MANCA (*PD*) integra quindi la precedente proposta, proponendo l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al

potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative similari, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale turn over, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: si rappresenta l'opportunità che il

Governo monitori gli effetti finanziari del provvedimento, al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla ridefinizione del mercato degli animali esotici e selvatici; valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato a seguito della ristrutturazione del mercato suddetto conseguente all'attuazione del provvedimento in titolo.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2482) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il senatore MANCA (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, riepiloga la proposta di parere sul testo illustrata nella seduta pomeridiana dello scorso 22 giugno.

La sottosegretaria SARTORE chiede che l'osservazione riferita all'articolo 9, sulla compensazione nei confronti dei comuni italiani frontalieri, sia riformulata nel senso di valutare l'opportunità di prevedere la rivalutazione annuale del contributo statale di cui all'articolo 9 medesimo, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il senatore MANCA (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difformi da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando

un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.".

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 3.1 e 3.2 per profili di onerosità, mentre rappresenta al necessità di acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.
Chiede invece l'accantonamento delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2 sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento 3.1, al pari dell'identico emendamento 3.2, richiede apposita relazione tecnica, determinando un ampliamento dell'ambito applicativo della norma.
Esprime poi un avviso contrario sulle identiche proposte emendative 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.1 e sugli identici emendamenti 4.4 e 4.5.
Chiede poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.1 che comporta oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.2.
Venendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede l'accantonamento della proposta 9.1, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 9.2 e 9.3.
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, rappresenta l'avviso contrario sulle identiche proposte

10.1 e 10.2 per assenza di relazione tecnica; altresì, esprime un avviso contrario anche sulle identiche proposte 10.0.1 e 10.0.2.
Dopo aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.3, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.3.

A seguito della richiesta formulata dalla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone comunque l'accantonamento anche delle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore MANCA (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 10.3. L'esame resta sospeso sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 3.0.2, 4.1 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione del parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come siano ancora in corso degli approfondimenti presso la Commissione di merito.

Il sentore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogo l'*iter* dei disegni di legge, ricorda che il nuovo testo rappresenta l'esito di una sintesi tra maggioranza e minoranza, che ha peraltro consentito l'individuazione di spazi finanziari per 1,3 miliardi di euro.
Dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria, prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio di alcuni giorni, prima di addivenire alla formulazione del parere.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene leggermente sgrammaticato l'utilizzo della Commissione bilancio per far valere posizioni di merito, sia pure legittime.
Sarebbe invece necessario evitare che ricada sulla 5ª Commissione la responsabilità per la mancata

espressione del parere, a fronte di un nuovo testo unificato sul quale sono stati formalizzati i rilievi da parte del Governo sui relativi profili finanziari.
Eventuali interlocuzioni con enti locali o associazioni di categoria devono essere condotte soltanto presso la Commissione di merito e non dovrebbero inficiare o rallentare l'operato di questa Commissione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le argomentazioni di metodo del senatore Manca, puntualizza le proprie precedenti osservazioni, ricordando che il nuovo testo unificato rappresenta la sintesi di diverse proposte di legge di iniziative parlamentare. Peraltro, sarebbe opportuno che i relatori presso la Commissione di merito recepiscano con appositi emendamenti i rilievi sui profili finanziari proposti dal Governo.

Il PRESIDENTE prospetta di attendere l'inizio della prossima settimana per l'espressione del parere, in modo da favorire la maturazione del lavoro di sintesi nella Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 giugno, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.13 indicata dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5, 4.5 (testo 2) e 4.6.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1 (testo 2), 5.4 e 5.5.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14 indicate dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutivo di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il MIPAFF, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni sulla proposta 9.100 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 indicate dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5. Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.8 indicata dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta

16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta emendativa 1.13, nonché sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.
Dopo aver espresso un avviso contrario sull'emendamento 4.5 per profili di contrasto con la normativa europea, chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6.
In merito agli emendamenti all'articolo 5, condiziona la valutazione non ostativa delle proposte 5.4 e 5.5 all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, mentre chiede l'accantonamento della proposta 5.1 (testo 2).
Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14, chiede l'accantonamento delle proposte 7.100 e 7.100 (testo 2).
Esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100 (testo 2), mentre evidenzia profili di onerosità derivanti dalle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 che ampliano le competenze del Ministero delle politiche agricole.
Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. In particolare, si sofferma sull'emendamento 13.1, osservando come esso estenda l'ambito applicativo di regole fiscali più favorevoli previste a beneficio di attività agricole.
Da ultimo, esprime una valutazione contraria per maggiori oneri sull'emendamento 16.0.1, mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 16.4.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 16.0.1.
Sulle proposte 5.4 e 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.
Sugli emendamenti 9.100 (testo 2) e 16.4, il parere è non ostativo.
L'esame resta sospeso sulle proposte 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100 e 7.100 (testo 2).".

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
580ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1377-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2408) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2195) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.
La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).
L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.
Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non inscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesta nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034.
L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).
L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.
Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli "a fabbisogno", per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.
Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.
Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della

Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) ***Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monato ed altri; Ferrari ed altri
(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.
Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.
Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a)*, n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f)*, estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenzia che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.
Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.
Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.
Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b)*, rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in "sovrannumero" rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenzia poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono

sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.
Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c)*, *d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *f)*, che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.
Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscano in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere "inderogabile" degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.
In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti***

per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.
L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.
Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *b)* del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.
In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio.
In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.
Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *a)* del capoverso 7-*quinquies* del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.
Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.
Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa

che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).
Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.
Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-t *ricies semel* del decreto-legge n. 123 del 2019.
Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.
In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.
Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.
Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del
Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il

2022.
Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.
In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.
In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-*bis* (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1921) *RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica*
(2087) *CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica*
(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) ***Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente PESCO, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.
Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.
In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.
In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (ant.) del 06/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
581ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2633) ***Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Saccone, secondo quanto già prospettato nella seduta di ieri, illustra il seguente schema di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che: in merito al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo, in sede di esercizio della delega, tenga conto che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur costituendo poli di attrazione a livello nazionale ed internazionale e non solo per una specifica area territoriale, sono tenuti a svolgere le attività di propria competenza in linea con la programmazione regionale; con riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), in Governo, in sede di esercizio della delega, preveda meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell'ambito dei budget di spesa complessivi delle regioni, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.".
La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede, prima di procedere alla votazione della proposta appena illustrata, di poter compiere una breve verifica, anche al fine di evitare qualunque rischio di vanificare il lavoro svolto in sede referente.
Il PRESIDENTE, auspicando che si possa concludere l'esame sul testo nella seduta pomeridiana, rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione ai profili finanziari dell'intero programma, si rinvia al contenuto della scheda tecnica, nuovamente allegata; viene asserito che oggetto di approvazione dello schema in

titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del primo segmento del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi: si valuti di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene al primo segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma; si rappresenta l'esigenza che nella scheda tecnica sia indicato l'onere complessivo del programma, e non soltanto del segmento oggetto di esame.".

La sottosegretaria SARTORE esprime al riguardo un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, messa in votazione, risulta approvata.

(1679) ***SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni***

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della compatibilità del provvedimento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, recante l'attuazione delle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di formazione degli operatori, nonché al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *s)*, recante la definizione di un sistema premiale volto ad incentivare la diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 1.2, con riguardo alla lettera *b)*, che inserisce un ulteriore criterio direttivo volto a definire misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa e delle attività produttive e commerciali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, laddove prevedono la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministravi.

Richiede elementi informativi circa gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35, laddove prevedono la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente.

Occorre valutare, altresì, gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40, che finalizzano la definizione dei criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi all'incentivazione di interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Occorre acquisire elementi informativi sugli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46, che introducono, tra i criteri direttivi, l'effettiva liberalizzazione dei cambi all'interno della stessa categoria funzionale di destinazione d'uso.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sulla semplificazione della normativa in tema di stato legittimo degli edifici, laddove fanno riferimento all'accesso alle agevolazioni fiscali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66 che fanno riferimento alla formazione dei professionisti e dei tecnici controllori delle pubbliche amministrazioni.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.67.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.85 volto ad incentivare la demolizione di edifici dismessi e/o abbandonati e la loro ricostruzione, anche attraverso la definizione di piani di incentivo all'utilizzo di aree dismesse.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.86 sull'introduzione di un sistema premiante volto ad incentivare l'utilizzo di materiali di recupero e la promozione della valorizzazione dei materiali di particolare pregio.
Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101 e 1.102 che modificano il criterio direttivo sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni.
Occorre poi verificare la portata finanziaria della proposta 1.104 che dispone la previsione di misure premiali o incentivanti per gli edifici che possiedono una certificazione di prestazione energetica.
Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108, laddove prevedono di orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome in tema di rigenerazione urbana, mediante la definizione di misure di incentivazione.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO, in considerazione della complessità dei contenuti del provvedimento, reputa necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
Il PRESIDENTE, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento, propone, prima di procedere all'eventuale richiesta formale della relazione tecnica, che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi la possibilità di acquisire dalle Amministrazioni competenti gli elementi di chiarimento sugli specifici rilievi segnalati dal relatore.
La sottosegretaria SARTORE accede alla proposta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in relazione ai restanti emendamenti da esaminare e, più in generale, sui numerosi disegni di legge per i quali la Commissione bilancio da tempo attende la predisposizione delle relazioni tecniche, giudica non accettabile e, per certi aspetti, grottesco il ritardo del Governo, che impedisce l'ulteriore corso dei relativi provvedimenti, anche quando, presso le Commissioni di merito, risulta raggiunta una sostanziale condivisione politica.
Anche il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore ragguagli sullo stato dell'istruttoria concernente gli emendamenti ancora da esaminare.
La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che si è in attesa delle relazioni tecniche da parte dell'Amministrazione interessata, assicura che riporterà le sollecitazioni formulate dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.
Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.
Illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5.
Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.6 (testo 2).
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.8 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.16, 2.17 e 2.20.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.100.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nelle proposte 4.1 e 4.1 (testo

2), l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non vi sono osservazioni sulle proposte 5.100, 5.200, 5.300 e 5.5 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 5.400.
Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.
La sottosegretaria SARTORE fa presente che, sulle riformulazioni da ultimo presentate, sono in corso gli approfondimenti istruttori con il Ministero competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.
Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisporre una relazione tecnica, formulata dalla Commissione.
Il relatore PRESUTTO (*Ipf-CD*), nel ricordare che già più volte ha chiesto lumi sullo stato dell'istruttoria, ribadisce la sollecitazione, che coinvolge, come Amministrazione competente, il Ministero del lavoro.
Dopo l'intervento del PRESIDENTE, che chiede di verificare i margini per concludere rapidamente l'esame in sede consultiva, la rappresentante del GOVERNO risponde che il Dicastero interessato non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze. Prende comunque debita nota delle segnalazioni della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 13/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022
585ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2668) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La presidente RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, illustra i profili finanziari del disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) ***Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monato ed altri; Ferrari ed altri

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) propone l'espressione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 10 sulla copertura finanziaria, si ribadisce - come già rilevato per la legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012 - che la previsione secondo cui, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio dell'unità del bilancio sancito dall'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo del provvedimento.

Il RELATORE riepiloga poi gli emendamenti al provvedimento in esame suscettibili di criticità di ordine finanziario.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.6, 3.7 e 3.10, per maggiori oneri.

Rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 3.5, non segnalato dalla Commissione.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 per assenza di relazione tecnica, nonché sulla proposta 5.0.2 per maggiori oneri.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.0.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

La Commissione approva.

(2407) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura, è opportuno, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, aggiornare

la decorrenza dell'onere, nonché il riferimento della copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri, all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24, in conformità alla normativa contabile.
Rileva che andrebbe poi confermato che dall'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, non derivi alcun obbligo per l'Italia di corrispondere in via anticipata salari e indennità al personale inviato dal Ghana, in linea con quanto risulta nella relazione tecnica, ove si afferma che l'Italia non intende accedere a eventuali richieste in tal senso della Parte ghanese.
Infine, in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, osserva che andrebbe confermato che dall'eventuale anticipo delle spese odontoiatriche e mediche presso strutture private per il personale della Parte inviante, che sembra prospettato dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2195) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 luglio.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sugli emendamenti al provvedimento in titolo, il cui esame è rimasto in sospeso, è pervenuta la relazione tecnica che attualmente è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***
(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La correlatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta

l'espressione del parere sul testo del disegno di legge in titolo, tenuto conto dell'assenza del correlatore Dell'Olio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) ***MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) chiede al Governo di acquisire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(758) ***Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria pomeridiana, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 240 (pom.) del 18/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARINO (*IV-PSI*), dopo aver ricordato le caratteristiche e l'*iter* parlamentare della legge europea, nonché la modifica del Regolamento della fine del 2017, che ha equiparato la 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea) a tutte le altre Commissioni permanenti, attraverso un sistema di designazione in forma diretta e non più derivata, illustra il provvedimento, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della Commissione.
In particolare, l'articolo 18 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070 allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE. Si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della cosiddetta *call-off stock*, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato membro in un altro Stato membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni in esame recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di *call-off stock* danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.
Sono inoltre disciplinate nell'ordinamento le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.
L'articolo 20 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'intervento è volto a integrare nella normativa nazionale le regole in materia di "passaporto europeo" degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo

in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.
Il successivo articolo 21 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.
Infine, l'articolo 22, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

Si apre il dibattito.

Nel merito il presidente D'ALFONSO (*PD*) segnala la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e ne lamenta la mancata attuazione nei tempi previsti. Sottolinea l'attività cui sarà chiamato il Comitato tecnico per la pianificazione dello spazio marittimo *ex* articolo 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dovendosi affrontare le difficoltà relative alla *governance* e alla frammentazione istituzionale, e richiama l'attualità del tema, che riguarda, tra l'altro, l'uso degli spazi rivieraschi a fini turistici e le attività industriali anche nei porti. Chiede quindi al relatore di valutare tale osservazione per il parere.

Il relatore MARINO (*IV-PSI*) riconosce l'importanza della questione, tuttavia data anche la sede consultiva dell'esame del provvedimento, suggerisce al Presidente di assumere una specifica iniziativa direttamente presso la 14a commissione al fine di renderla più lineare e incisiva.

Il presidente D'ALFONSO condivide il suggerimento del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 4, in base al quale l'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. In base al comma 2 tale attività consiste nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono inoltre considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora, così come attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato. Segnala quindi che l'articolo 4 ha un valore ricognitivo e non innovativo, nel presupposto che l'attività florovivaistica rientri nel regime fiscale del reddito agrario, come attività connessa, come si evince anche dalla modifica all'articolo 56-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi introdotta dalla legge n. 160 del 2019.
Richiama inoltre sinteticamente il resto dell'articolato, ricordando che l'articolo 1 definisce le attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, l'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi, l'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico e l'articolo 5 concerne i distretti florovivaistici. Il successivo articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, l'articolo 7 concerne l'ufficio

dirigenziale "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), l'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy* e l'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.
L'articolo 10 prevede che le Regioni possano istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici e l'articolo 11 che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore, mentre l'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei Comuni per investimenti nelle aree verdi urbane, l'articolo 13 i centri per il giardinaggio e l'articolo 14 l'attività di manutentore del verde.
Infine, l'articolo 15 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche, l'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, l'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, l'articolo 18 riguarda l'individuazione di criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti e l'articolo 19 contiene la clausola di salvaguardia.
Conclusivamente, preannuncia il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore FENU (*M5S*) giudica ambigua la formulazione dell'articolo 4 ed esprime la preoccupazione che la previsione normativa, da un lato, danneggi il settore della piccola vendita al dettaglio e, dall'altro, possa permettere anche alle grandi imprese agricole di beneficiare di un regime fiscale agevolato. Chiede quindi un approfondimento tecnico alla rappresentante del Governo.

Il senatore PITTELLA (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Borghesi, evidenzia che il settore florovivaistico è stato duramente colpito dalla pandemia a causa della lunga inattività legata al *lockdown* e ne esalta il ruolo nell'ambito della *green economy* e della sostenibilità ambientale. Infine, ricorda il contributo offerto alla Camera dal Gruppo del Partito Democratico, con la presentazione di proposte emendative in materia di filiere, marchi e ricerca, e preannuncia l'espressione di un voto favorevole.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) dichiara di aver seguito con attenzione l'*iter* del provvedimento alla Camera e manifesta specifico interesse per il comma 4 dell'articolo 4, relativo al materiale forestale certificato, sempre più importante per prevenire alcune malattie, soprattutto in agricoltura. Condivide poi le preoccupazioni espresse dal senatore Fenu, anche se ritiene che l'attuale formulazione sia stata individuata per sostenere un settore da sempre sostenuto in quanto garantisce occupazione e può aiutare la ripresa del Paese.
Esprime quindi condivisione per l'articolo 12, secondo il quale i Comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate per favorire lo sviluppo del verde urbano e migliorare le aree verdi urbane esistenti, e per l'articolo 16, che riguarda la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. Preannuncia infine la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia di piantumazione, anche con l'obiettivo di destinare ogni area pubblica a verde, magari con la collaborazione del settore florovivaistico, auspicando a breve anche un cambio di mentalità a favore del rispetto dell'ambiente.

Si associa alle considerazioni del senatore Fenu il senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*), che propone di stabilire una soglia di reddito per stabilire quali aziende agricole possano usufruire del regime agevolato e quali invece rientrare in quello ordinario.

Interviene nel merito il presidente D'ALFONSO (*PD*), che dopo aver riconosciuto la rilevanza dell'intervento normativo in esame, sottolinea le problematicità dei terreni gravati da usi civici e da altri diritti perenni, spesso di origine medievale, che pure potrebbero essere recuperati, ma che sempre più spesso giacciono in condizioni di totale abbandono, finendo per essere coinvolti nei fenomeni di dissesto idrogeologico. Evidenzia quindi la necessità di portare il tema all'attenzione futura della Commissione, in quanto l'argomento delle terre indisponibili diventa sempre più attuale, nell'ottica di un'economia circolare, anche ai fini di una ecosostenibilità complessiva degli interventi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di approfondire le tematiche solevate nel corso del dibattito, anche per chiarire l'eventuale ambiguità della formulazione dell'articolo 4, e di fornire i necessari chiarimenti in tempi molto brevi. Si tratta quindi di condurre un esame tecnico per comprendere la natura della norma, se innovativa (con il passaggio da regime ordinario a regime agevolato) o semplicemente ricognitiva, e valutare se i vantaggi fiscali potrebbero riguardare anche soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 241 (ant.) del 19/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO
indi della Vice Presidente
TOFFANIN

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute nel corso della seduta precedente, informa che la norma prevista dall'articolo 4 ha natura meramente ricognitiva e non innovativa e che quindi, quanto al regime fiscale sul reddito di impresa nel settore agricolo, restano in vigore le regole attuali.

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome della propria parte politica, del senatore FENU (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(2207) ***Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento, con particolare riferimento ai profili di maggiore interesse della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che, al comma 3, proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede, inoltre, che per gli interventi effettuati dai condomìni la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Si tratta di una rilevante disposizione che interessa tutti i soggetti IRPEF che stanno valutando l'effettuazione degli interventi superagevolati e che elimina la necessità di aver contabilizzato il 60 per cento delle spese entro il 30 giugno 2022. In entrambi i casi si tratta di disposizioni che rendono più facile l'effettuazione di investimenti, nel presupposto della grande opportunità offerta al settore dell'edilizia privata.
L'articolo poi ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del *superbonus*, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione. Rispetto a tale ultima disposizione, la relatrice ritiene opportuno un chiarimento relativo alla portata. Infatti, a fronte della diffusa aspettativa di una proroga della vigenza delle agevolazioni per l'anno 2023 - aspettativa rafforzata anche dalla necessità che tutto il meccanismo, in ogni sua componente, venga rodato e sia oggetto di semplificazioni burocratica - il Governo sembra subordinare la proroga al 2023 all'esito del monitoraggio, per verificare la sussistenza di eventuali minori oneri previsti anche via prospettica. In altri termini, la proroga degli incentivi sembra subordinata al basso "tiraggio" dell'agevolazione. Viceversa la decisione di prorogare o meno l'agevolazione dovrebbe essere correlata al successo della misura. Sottolinea comunque che il comma 2, alla lettera *m)*, determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure descritte.
Gli articoli 2 e 4 rifinanziano il Fondo per lo sviluppo e la coesione e le linee ferroviarie dell'alta velocità.
L'articolo 3, pur recando disposizioni esclusivamente finanziarie in riferimento alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0), merita attenzione da parte della Commissione. Si tratta in particolare del credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in luogo del cosiddetto superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese. Tale misura agevolativa ha certamente un impatto molto rilevante rispetto alle scelte delle imprese o dei professionisti beneficiari ed è stato necessario introdurre una specifica disposizioni finanziaria nel decreto-legge in esame per superare l'obiezione che gli investimenti in beni materiali potessero non presentare i requisiti necessari per essere finanziati a valere sui fondi del PNRR. In termini di politica economica, sottolinea la maggiore appetibilità del credito d'imposta rispetto al superammortamento, ma ritiene opportuna una discussione anche in relazione alla piena ed effettiva fruibilità del credito d'imposta.

Si apre il dibattito.

Il senatore FENU (*M5S*) richiama il contenuto del comma 5 dell'articolo 1 per manifestare la necessità di una maggiore chiarezza relativamente alla cessione dei crediti fiscali sugli investimenti Transizione 4.0, tenuto conto dei dubbi espressi del Ministero dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato in proposito a causa della nuova linea tenuta da Eurostat, che potrebbe riclassificare sul piano contabile alcune voci.

Si associa il senatore PITTELLA (*PD*), che propone di inserire una specifica osservazione nel parere, che altresì faccia riferimento anche alla necessità di una semplificazione delle procedure.

Si associa anche il senatore TURCO (*M5S*), che ripercorre l'*iter* dell'emendamento a sua prima firma al

Decreto Sostegni relativo all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, sul quale la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità, sostenendo che la facoltà di cessione del credito comporterebbe il superamento della capienza fiscale dei beneficiari e pertanto renderebbe il credito pagabile. Ricorda altresì il contenuto della mozione 1-00366, che cita il documento più recente di Eurostat del 2019, secondo il quale i crediti fiscali non pagabili rimangono tali anche in caso di loro cessione. Chiede quindi un approfondimento da parte della Ragioneria su questo tema, anche perché in una fase emergenziale la cessione dei crediti fiscali sarebbe vitale per molte imprese italiane e darebbe un forte impulso alla crescita del PIL.

Il senatore LANNUTTI (*Misto*) ritiene che nei confronti della cessione dei crediti fiscali, che darebbe grande spinta alla ripresa del Paese, ci sia un vero e proprio pregiudizio da parte della Banca d'Italia e della tecnocrazia nazionale. Segnala peraltro un aumento vertiginoso dei prezzi dell'edilizia legato al *superbonus*, che meriterebbe una denuncia all'Antitrust per la presenza di cartelli speculativi.

La PRESIDENTE relatrice chiarisce di aver inserito nella sua relazione introduttiva anche un riferimento all'articolo 3 perché il tema degli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0) avrebbe certamente meritato una particolare attenzione da parte della Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA chiarisce che la questione della cessione dei crediti di imposta è all'attenzione del Ministero dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato e oggetto di interlocuzione anche con Eurostat quanto alla contabilizzazione. L'orientamento dell'organismo europeo finora adottato è che, confermata la cedibilità, la copertura, in alcune circostanze, debba esser prevista per intero già al primo anno. Assicura comunque una riposta in tempi brevi da parte del Governo, auspicando un favorevole esito del confronto sulle norme europee di contabilizzazione dei crediti, in vista di una nuova indicazione sul punto.
Quanto al comma 5 dell'articolo 1 assicura che la formulazione della norma non pone alcuna condizione, bensì individua una possibile riserva di copertura, specificamente vincolata, per una eventuale decisione futura del Parlamento relativa alla proroga della misura.

La PRESIDENTE relatrice lamenta le eccessive difficoltà di accesso alla misura del *superbonus* che determinano un rallentamento nella decisione di effettuare gli investimenti da parte dei contribuenti. Giudica quindi assolutamente indispensabile, affinché la stessa possa dispiegare i suoi positivi effetti, una semplificazione delle varie procedure burocratiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 235 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
235ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN fa presente che alle ore 14 sarà impegnato presso l'altro ramo del Parlamento per rispondere ad atti di sindacato ispettivo. Domanda dunque se sia possibile una sospensione di almeno venti minuti.

Il senatore BARBARO (*FdI*) comunica che il suo Gruppo ha una riunione in corso proprio sul provvedimento in titolo e sulla questione delle concessioni balneari. Chiede pertanto di aggiornare i lavori direttamente alla seduta già convocata alle ore 19,30, in quanto il suo Gruppo non è in grado di confrontarsi ora sul testo.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'esigenza del Vice Ministro, domanda l'orientamento dei Gruppi sulla richiesta del senatore Barbaro, segnalando comunque che, anche qualora iniziassero le votazioni, gli emendamenti riferiti all'articolo 2 sarebbero accantonati.

Il relatore COLLINA (*PD*), pur comprendendo la richiesta, tiene a precisare anzitutto che l'odierna seduta è stata programmata già la settimana scorsa e che dunque c'è molta attesa sui lavori della Commissione. Segnala peraltro che, in base all'accordo tra le forze di maggioranza, oggi si potrebbe iniziare con le votazioni degli emendamenti riferiti a quegli articoli che saranno trattati nel merito dalla Camera dei deputati.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) propone di sospendere i lavori fino alle 15,30.

Il senatore BARBARO (*FdI*) ritiene che tale proposta sia accettabile.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di intercedere presso il Governo affinché sia resa nota la posizione sull'articolo 32.

Il presidente GIROTTO si riserva di interpellare il Governo a riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) ***Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, relativo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici, segnalando che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto, quali quelle di tipo industriale e di servizio.

Rileva che l'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché per creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica, mentre l'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo.

Dà indi conto dell'articolo 4, che definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

Dopo aver accennato all'articolo 6 che istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti dei Ministeri sviluppo economico, dell'ambiente (al riguardo segnala che dovrebbe essere attualizzata la definizione di Ministero della transizione ecologica), delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati e di ulteriori associazioni, passa ad illustrare l'articolo 8, che istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto tra gli altri da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Si sofferma poi sull'articolo 9 relativo al Piano nazionale del settore florovivaistico, sottolineando altresì che, in base all'articolo 10, le regioni possono istituire marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici.

Rileva indi che l'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile e sono luoghi aperti

al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai.
Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 17, che prevede incentivi per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale. A tale fine, si stabilisce un coordinamento con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (n. COM(2022) 138 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che domani, 25 maggio, scade il termine per far pervenire proposte di audizioni, comunica di aver già predisposto un primo elenco di soggetti istituzionali e di operatori di settore.
Comunica sin d'ora che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore COLLINA (*PD*) chiede di inserire nell'elenco delle audizioni anche Utilitalia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha trasmesso la lettera che il Presidente del Consiglio ha inviato in merito all'*iter* del disegno di legge in esame.
Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento, possono essere presentati in Assemblea i soli emendamenti respinti in Commissione, salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Comunica inoltre di aver riformulato l'emendamento 11.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira quindi la proposta originaria.
Propone dunque di iniziare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli che saranno esaminati dalla Camera dei deputati, i quali abbiano già il parere della Commissione bilancio, a partire dall'articolo 7.
A tale ultimo riguardo, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.7, 7.10, 7.11, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23, 7.25 e 7.26.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), il quale manifesta stupore per la lettera che il Presidente del Consiglio ha indirizzato al Presidente del Senato, rispetto alla quale si augura che il Parlamento manifesti la sua vitalità. Tiene infatti a precisare che le passate settimane sono state alquanto intense e ringrazia il Vice Ministro e i relatori per il lavoro svolto. Ricorda peraltro che l'interlocuzione tra le forze politiche è stata serrata ed è tuttora in corso; rivendica pertanto l'operato della Commissione e la disponibilità dei Gruppi a discutere nel merito tutti gli articoli. Non concorda perciò con l'opinione in base alla quale il Parlamento sta procrastinando l'approvazione di una legge cui sono legati i finanziamenti europei e manifesta dispiacere per tale ricostruzione, specialmente in una circostanza, quale quella attuale, in cui il Legislatore ha dimostrato di voler approfondire tutte le questioni, con senso di responsabilità. Si tratta pertanto, a suo avviso, di dichiarazioni che hanno poco a che vedere con la democrazia parlamentare e con il rapporto dei parlamentari con il territorio.
Dopo aver rammentato che non si è ancora concluso il confronto sull'articolo 2, su cui si augura che già nella giornata di oggi si raggiunga un accordo, puntualizza che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) gli unici riferimenti alle concessioni riguardano i settori idroelettrico, del gas naturale e portuale. Afferma pertanto che nel PNRR non vi è alcun accenno alle concessioni balneari, sulle quali il Parlamento potrebbe legittimamente confrontarsi ancora a lungo senza il timore che vengano revocati finanziamenti europei. Invita pertanto a non rendere immagini false e distanti rispetto ai dati fattuali.
Ciò premesso, manifesta disponibilità a procedere nel senso indicato dal Presidente, nella prospettiva di onorare gli impegni presi, anche con le comunità di riferimento.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'ordine dei lavori per ribadire la richiesta al Governo di conoscere la posizione riguardo all'articolo 32.

Il presidente GIROTTO, nel precisare di aver svolto finora il suo ruolo in maniera imparziale, ritiene che - rispetto alle vicende degli ultimi giorni - i fatti parlino da soli e dunque ciascuno potrà trarre le conseguenze che ritiene.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN esprime gratitudine anzitutto nei confronti dell'opposizione, la quale ha garantito alla maggioranza i tempi necessari a raggiungere un accordo. Manifesta poi un ringraziamento anche a tutti i senatori e deputati che, unitamente ai relatori, hanno partecipato al confronto politico finalizzato alla stesura delle riformulazioni finora presentate. Con riferimento all'articolo 32, si riserva di comunicare quanto prima le intenzioni del Governo.

Prende nuovamente la parola il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) per ribadire che occorre definire al più presto la posizione in merito all'articolo 32. In proposito, chiede che domani si svolga una riunione di maggioranza su tale questione.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso i rispettivi pareri.

I RELATORI invitano a ritirare le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.1 è già stato ritirato.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) intende fare proprio l'emendamento 7.1.

Il PRESIDENTE fa presente che si può far proprio un emendamento nell'immediatezza del ritiro. L'emendamento citato è stato invece già ritirato precedentemente dal Gruppo.

Il relatore COLLINA (*PD*) ritiene che i Gruppi non abbiano un onere di comunicazione nei confronti di altri senatori circa le proposte che intendono ritirare.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) lamenta la violazione della sua facoltà di sottoscrivere un emendamento.

In assenza dei firmatari, gli emendamenti 7.3 (testo 2) e 7.4 risultano decaduti.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive gli emendamenti 7.5 e 7.14, chiedendo che siano messi in votazione.

Il PRESIDENTE fa presente che sugli emendamenti 7.5 e 7.14 non è pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di accantonarli.

Gli emendamenti 7.5 e 7.14 sono dunque accantonati dalla Commissione.

L'emendamento 7.6 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 7.8 (testo 2), 7.9, 7.21 (testo 2) e 7.12.

Il senatore BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 7.16.

Il senatore IANNONE (*FdI*) insiste per la votazione dell'emendamento 7.24.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 7.24 è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 8.3, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.16, 8.17 e 8.19.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 8.2.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira le proposte 8.6 e 8.13 (testo 2).

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) aggiunge la firma all'emendamento 8.1, chiedendone la votazione.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 8.1 e 8.4 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 8.18 è respinto.

Il PRESIDENTE, come d'accordo, ricorda che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, a partire dall'articolo 19, con conseguente accantonamento delle proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 19.1, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.19, 19.20, 19.21, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.0.1 e 19.0.2, per la parte non dichiarata improponibile.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 19.2, 19.3 (dopo averlo sottoscritto), 19.4 (dopo averlo sottoscritto), 19.9, 19.18 e 19.22.

Posto ai voti, l'emendamento 19.5 - sottoscritto dal senatore IANNONE (*FdI*) - risulta respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 20, nonché di quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 20.2 (testo 2), 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9 e 20.10.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 20.1.

L'emendamento 20.3 - cui il senatore IANNONE (*FdI*) aggiunge la propria firma - posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 20.7.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 20.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché di quelli volti ad inserire articoli

aggiuntivi dopo l'articolo 21.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.4, 21.0.1, 21.0.13 (già 20.0.2), 21.0.9 e 21.0.12.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 21.0.5.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira a sua volta l'emendamento 21.0.6.

Il senatore BIASOTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) fa proprio e ritira l'emendamento 21.0.7.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 21.0.8 e insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.8 è respinto dalla Commissione.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 21.0.10 (testo 2) chiedendone l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 21.0.10 (testo 2).

In assenza dei proponenti, l'emendamento 21.0.11 risulta decaduto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati già ritirati gli emendamenti 22.1, 22.4, 22.6 e 22.7.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 22.2, 22.3, 22.5 e 22.9.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira a sua volta l'emendamento 22.8.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 22.0.1, chiedendo che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 22.0.1 risulta respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 23, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.12, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.12, 23.0.14 e 23.0.17.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN concorda con l'orientamento dei relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 23.1, 23.10, 23.0.2, 23.0.3 (dopo averlo sottoscritto) e 23.0.13.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira a sua volta gli emendamenti 23.11 (testo 2) e 23.0.10, dopo averlo sottoscritto.

Il senatore BIASOTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 23.13 e 23.0.16.

Il senatore IANNONE (*FdI*) insiste per la votazione dell'emendamento 23.14.

Il PRESIDENTE fa presente che sull'emendamento 23.14 non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 23.14.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 23.0.11, chiedendone l'accantonamento.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 23.0.11.

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, anticipando l'orario della seconda seduta pomeridiana, qualora i lavori in Assemblea terminassero prima delle 19,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte quindi che la seduta, già convocata alle ore 19,30, avrà inizio alle ore 17,30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469

Art. 11

11.1 (testo 2)

Girotto, Giuseppe Pisani, Lupo, Pavanelli, Croatti, Di Girolamo

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di

rotazione,";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.".»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
238ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.
La seduta inizia alle ore 17,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore Mollame ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.
Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato.
(2009) ***Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri, nella quale il relatore Marti ha svolto la relazione introduttiva.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) ritiene che il provvedimento non affronti alcune questioni, tra cui, ad esempio, la parte forestale. Nel giudicare insufficienti le risorse, lamenta l'assenza dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) tra i soggetti chiamati ad interloquire con le istituzioni. Afferma peraltro che, con l'aumento della temperatura, le specie forestali risultano a rischio e dunque sarebbe necessario promuovere la ricerca in ambito forestale dei cloni.
Rileva inoltre criticamente l'assenza della parte fitosanitaria e di riferimenti alla ricerca per la lotta contro i patogeni nostrani o importati. Ciò condurrà, a suo avviso, a un depauperamento del sistema forestale nazionale. Reputa dunque opportuno un maggiore approfondimento su tali tematiche.
Dopo un intervento del senatore COLLINA (*PD*) sulla possibilità che tali considerazioni vengano recepite nel parere del relatore, prende la parola il PRESIDENTE per ribadire al senatore Martelli che può veicolare al relatore tali indicazioni in vista della predisposizione dello schema di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su ulteriori

emendamenti. Alla luce del parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 7.5, 7.14 e 23.14, già accantonati.
Come d'accordo, ribadisce quindi che proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli rimasti accantonati, a partire dall'articolo 3. Propone di confermare l'accantonamento delle proposte emendative all'articolo 2.
Conviene la Commissione.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.8 (testo 3), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Il senatore VATTUONE (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 3.17 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 3.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.8 (testo 3), 3.10 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.17 (testo 3) e 3.22 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 3.1 a 3.20, ove non ritirati.
La senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) insiste per la votazione della proposta 3.23 che, posta ai voti, è respinta dalla Commissione.
I senatori PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*) e BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.0.3 e lo ritira.
L'emendamento 3.0.5 decade per assenza del proponente.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso conforme ai relatori.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 4.0.2.
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 4.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 4.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).
Il senatore VACCARO (*M5S*) riformula l'emendamento 4.12 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 4.20 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2). Sottoscrive e ritira l'emendamento 4.0.4.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.10 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.20 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 4.2 a 4.17, ove non ritirati.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 4.18, 4.19 e 4.0.3.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira gli emendamenti 4.21 e 4.22.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi

dopo l'articolo 5.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.12 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.1 e riformula l'emendamento 5.10 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 5.2 e riformula l'emendamento 5.42 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 5.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.14 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 5.21 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 5.45 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.12 (testo 2), ricordando che si è intervenuti sul tema del *golden power* anche in occasione del decreto-legge n. 21 del 2022. Tiene quindi a sottolineare l'importanza del tema, nella prospettiva di evitare che le concessioni vadano in mano ad imprenditori stranieri.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.12 (testo 2), sottolineando che la riformulazione offre opportunità a concessionari che hanno a cuore il territorio e rafforza le energie rinnovabili e pulite che caratterizzano l'Italia. Ritiene infine che il testo in esame rappresenti un compromesso soddisfacente per tutti.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) dichiara l'astensione della propria parte politica, ritenendo che il tema non possa essere affrontato all'interno di un provvedimento *omnibus* come quello in esame. Pur comprendendo le intenzioni dei proponenti, avrebbe infatti preferito una trattazione separata.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2) e 5.45 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 5.3 a 5.46, ove non ritirati o già dichiarati inammissibili.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 5.47 e 5.48.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.0.2 (testo 2) e lo ritira.
Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira l'emendamento 5.0.3.
Posto ai voti, l'emendamento 5.0.4 è respinto dalla Commissione.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.13 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 6.12 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13 (testo 2).
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13(testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.31 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13(testo 2).
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.79 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 6.13 (testo 2).
Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 6.90 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico

alla proposta 6.13 (testo 2), sottoscritto anche dai senatori VACCARO (*M5S*), ANASTASI (*M5S*), DI GIROLAMO (*M5S*), L'ABBATE (*M5S*), SANTILLO (*M5S*), CASTALDI (*M5S*) e FEDE (*M5S*).
Non accedendo all'invito dei relatori, la senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) insiste per la votazione degli emendamenti identici 6.2, 6.3 e 6.5 a sua firma.
Il PRESIDENTE fa presente che sugli identici emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Propone pertanto di accantonarli.
Conviene la Commissione.
Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2), sottolineando che esso rappresenta un punto di convergenza tra le forze politiche sui servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai regimi di gestione.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2), rilevando come il testo originario dell'articolo 6 presupponesse un pregiudizio negativo nei confronti degli affidamenti *in house.* Da questo punto di vista, afferma che la riformulazione in questione ha migliorato la stesura di partenza.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) nega che una riforma siffatta sia richiesta dall'Unione europea, considerato che la qualificazione dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale è demandata agli Stati membri. Parimenti, anche sulle concessioni balneari il Governo avrebbe potuto invocare la clausola di specificità. Ritiene infatti che le affermazioni per cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) imponga tali scelte destino perplessità; se ciò fosse vero, reputerebbe inevitabile l'avvio di un contenzioso per violazione dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Rigetta quindi il principio per cui il privato non debba dare alcuna giustificazione a differenza del pubblico, ritenendo che entrambi debbano assicurare le stesse garanzie rispetto al settore pubblico. Ciò premesso, dichiara il voto contrario della propria parte politica.
Il relatore COLLINA (*PD*) ripercorre la normativa sui servizi pubblici locali, la quale si è evoluta nel senso di una liberalizzazione in vista del miglioramento della qualità dei servizi e della riduzione dei costi per i cittadini. Tale percorso è avvenuto anche attraverso un patrimonio di investimenti che ha portato alla creazione di società miste pubblico-private, le quali rappresentano un valore significativo per i territori. Dette esperienze di buona amministrazione non sono però avvenute in maniera omogenea e dunque la proposta emendativa in esame contribuisce all'avvio di una nuova strategia nazionale, nell'interesse dei cittadini, per modernizzare i servizi pubblici locali. Non si tratta dunque, a suo avviso, di una imposizione dell'Europa, ma di una scelta equilibrata, a suo giudizio dovuta nei confronti del Paese. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta 6.13 (testo 2).
La senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*) manifesta dubbi sulle presunte situazioni virtuose citate dal relatore Collina, sottolineando che le privatizzazioni hanno avuto ad oggetto un servizio e lo Stato non è stato in grado di vigilare, soprattutto sul piano della qualità. Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2).
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.13 (testo 2), 6.12 (testo 3), 6.22 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.79 (testo 2) e 6.90 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 6.8 a 6.105, ove non ritirati.
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 6.106 e lo ritira.
Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.0.1.
Avendo già esaminato gli emendamenti relativi agli articoli da 7 a 9, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 10.17 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN concorda con i relatori.
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 10.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2).

Il senatore CROATTI (*M5S*) riformula l'emendamento 10.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 10.6.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 10.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Ritira altresì gli emendamenti 10.7 e 10.9.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 10.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Sottoscrive altresì gli emendamenti 10.4 e 10.8 e li ritira.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 10.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Sottoscrive e ritira l'emendamento 10.12.
La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 10.2.
Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritira l'emendamento 10.10.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 10.17 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.11 (testo 2) e 10.16 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 10.13, 10.14 e 10.15.
Il senatore VACCARO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 10.0.2.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, si esprime in senso favorevole sulla proposta 11.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, sostanzialmente identici, invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Il senatore ANASTASI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.1 (testo 2).
Per dichiarazione di astensione a nome del proprio Gruppo, prende la parola il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*), evidenziando che il materia di infrastrutture di ricarica sono a suo avviso sottovalutati alcuni temi, tra cui la trasparenza dei costi e le tempistiche di ricarica. A tale ultimo riferimento, fa notare che il gestore garantisce la ricarica per il solo veicolo collegato, mentre sarebbe utile per l'utente capire quanto durerà lo stazionamento nel caso di più veicoli.
Posto ai voti, l'emendamento 11.1 (testo 2) è approvato dalla Commissione.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 11.2.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.3.
Il senatore VATTUONE (*PD*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 11.0.1, aggiunge la propria firma anche sugli emendamenti 11.4, 11.0.4, 11.0.10 e li ritira.
Il presidente GIROTTO (*M5S*) ritira gli emendamenti 11.5, 11.0.5 e 11.0.9.
Posto ai voti, l'emendamento 11.6 è respinto dalla Commissione.
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 11.7 (testo 2) e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 11.8, 11.9, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.15 e 11.0.16.
Gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, di contenuto sostanzialmente identico, sono posti ai voti e approvati.
L'emendamento 11.0.11 risulta decaduto.
L'emendamento 11.0.12 è posto ai voti e respinto.
Dopo aver accantonato gli emendamenti riferiti all'articolo 13, e avendo già esaminato gli emendamenti relativi agli articoli 12 e 14, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15, nonché di quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 15.5 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Concorda il vice ministro PICHETTO FRATIN.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.1. Riformula altresì l'emendamento 15.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 15.2 (dopo averlo sottoscritto) e 15.3. Fa quindi proprio l'emendamento 15.10 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 15.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 15.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) dichiara l'astensione sulla proposta 15.5 (testo 2), sottolineando i problemi relativi ai farmaci generici per quanto attiene alla scarsa disponibilità del principio attivo.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritiene che la formulazione proposta con riguardo al 15.5 (testo 2) non sia realmente migliorativa rispetto alla reale situazione in atto. Nel rilevare come il testo rappresenti di fatto un mero esercizio normativo, dichiara che avrebbe auspicato un passo più deciso. Adeguandosi tuttavia agli accordi assunti tra le forze politiche di maggioranza, dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame.
La senatrice PIRRO (*M5S*) afferma a sua volta che l'emendamento 15.5 (testo 2) rappresenta un compromesso al ribasso. Il proprio Gruppo avrebbe infatti preferito mantenere la formulazione originaria dell'articolo 15 per cancellare il cosiddetto *patent linkage*. Assicura comunque che la propria parte politica vigilerà sulla reale ricaduta delle disposizioni in questione e sulla possibilità di mettere in commercio i farmaci generici, che potrebbero generare risparmi per il servizio sanitario nazionale. Tenendo fede agli impegni concordati, dichiara comunque il voto favorevole del proprio Gruppo.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 15.5 (testo 2), 15.4 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2) e 15.10 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 15.6 (testo 2).
L'emendamento 15.0.1, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.
Avendo già esaminato gli emendamenti all'articolo 16, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 17.13 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Si associa il vice ministro PICHETTO FRATIN.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 17.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Ritira altresì gli emendamenti 17.8 e 17.0.1.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 17.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Sottoscrive altresì l'emendamento 17.11 e lo ritira.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 17.3 (testo 2) e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 17.10, 17.15 e 17.16 dopo averli sottoscritti.
La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula l'emendamento 17.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2), al quale aggiunge la firma anche il presidente GIROTTO (M5S). Sottoscrive altresì l'emendamento 17.0.7 e lo ritira. Ritira altresì le proposte 17.14 e 17.0.6.
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) fa proprio e riformula l'emendamento 17.12 (testo 2), pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Fa proprio e ritira l'emendamento 17.17.
La senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*) interviene per raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 17.4, non comprendendo le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo su una proposta che mira a tutelare i valori fondanti del sistema trasfusionale italiano.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che tale finalità sia sottesa anche alla proposta 17.13 (testo 2); suggerisce pertanto alla senatrice Santanché di riformulare l'emendamento 17.4 in senso analogo al 17.13 (testo 2).
Seguono interventi della senatrice PIRRO (*M5S*), in merito all'esigenza che sia tutelata la giornata lavorativa del donatore volontario, e della senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*), la quale ritiene preferibile mantenere la sua proposta originaria.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) sottoscrive l'emendamento 17.4, sottolineando che comunque la donazione volontaria non è necessariamente non retribuita.
Posto ai voti, l'emendamento 17.4 è respinto dalla Commissione.

Gli identici emendamenti 17.13 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.5 (testo 2) e 17.12 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono approvati dalla Commissione.
L'emendamento 17.6, posto ai voti, è respinto.
Il presidente GIROTTO (*M5S*) ritira l'emendamento 17.7.
L'emendamento 17.9, posto ai voti, è respinto.
Il senatore ANASTASI (*M5S*) fa propri e ritira gli emendamenti 17.0.4 e 17.0.5.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 17.0.10 (già 13.0.10) e 17.0.9 (testo 2).
Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 13, 18, 29 e 32, delle ulteriori proposte emendative accantonate agli articoli 6 e 12, nonché degli ordini del giorno.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 26 maggio, è posticipata alle ore 10.30.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469

Art. 3

3.10 (testo 2)

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri

per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.13 (testo 2)

Margiotta, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto

concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.17 (testo 3)

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e

parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.22 (testo 2)

Cioffi, Fede, Naturale, Croatti, Di Girolamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti

gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

Art. 4

4.1 (testo 2)

Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o

fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.5 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo

periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.11 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una

sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.12 (testo 2)

Vaccaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente

possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.20 (testo 2)

Cucca, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo

gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale

realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

Art. 5

5.10 (testo 3)

Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.13 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi

regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.14 (testo 2)

Giacobbe, Mirabelli, Biti, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.21 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici

basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.42 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Testor

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono

effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.45 (testo 2)

Conzatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023,

ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

Art. 6

6.12 (testo 3)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione

del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.22 (testo 2)

Giacobbe, Mirabelli, Biti, Manca, Misiani, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e

proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino

al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.31 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui

al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.79 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,

decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.90 (testo 2)

Cioffi, Vaccaro, Anastasi, Di Girolamo, L'Abbate, Santillo, Castaldi, Fede

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della

comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 10

10.1 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.3 (testo 2)

Dell'Olio, Croatti

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e

compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.5 (testo 2)

Bagnai, Candiani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.11 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.16 (testo 2)

Giacobbe, Mirabelli, Biti, Vattuone

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

Art. 13

13.1 (testo 2)

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 13**

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del

presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

13.5 (testo 2)

Cantù, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Fregolent, Zaffini, Nannicini, Puglia, Rizzotti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e

funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

13.16 (testo 2)

Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 13**

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle

attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis.* Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

13.27 (testo 3)

Boldrini, Iori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 13**

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché

monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono

sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 15

15.4 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.7 (testo 2)

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.8 (testo 2)

Boldrini, Iori, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.10 (testo 2)

Perosino, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

Art. 17

17.1 (testo 2)

Campari, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.2 (testo 2)

Boldrini, Iori, Vattuone

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.5 (testo 2)

Pirro, Pavanelli, Girotto

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.12 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

Art. 29

29.4 (testo 2)

Castaldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.19 (testo 2)

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati

insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.29 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

Art. 31

31.2 (testo 2)

Giacobbe, Marcucci

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) sostituire il capoverso «2-*ter*» *con il seguente:*

«2-*ter*. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-*bis* sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-*bis* un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

2) al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «Art. 16-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 16-*bis*. - *(Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese)* - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

31.3 (testo 2)

Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) sostituire il capoverso «2-*ter*» *con il seguente:*

«2-*ter*. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-*bis* sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-*bis* un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

2) al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «Art. 16-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 16-*bis*. - *(Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese)* - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad

ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 241 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, per la sopraggiunta indisponibilità di membri del Governo, d'intesa con gli interroganti, le interrogazioni all'ordine del giorno non potranno svolgersi nella seduta odierna e saranno rinviate ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) ***Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Con riferimento alla prima osservazione della proposta di parere, la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) domanda delucidazioni sulle effettive competenze del Ministero della transizione ecologica in relazione al disegno di legge.

Il presidente GIROTTO precisa che l'osservazione in questione concerne un semplice aggiornamento formale, derivante dal fatto che il Ministero della transizione ecologica ha assorbito il Ministero dell'ambiente.

Alle osservazioni formulate dal Presidente si associa il relatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*).

Il senatore COLLINA (*PD*) domanda delucidazioni sul ruolo svolto dal Ministro delle politiche agricole e forestali in merito all'articolo 6.

Il presidente GIROTTO precisa che il Ministro delle politiche agricole e forestali è preposto proprio alla nomina dei membri del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 del disegno di legge.
Constata quindi che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore viene infine posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), soffermandosi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura.
In primo luogo, la Camera è intervenuta su due disposizioni inserite dal Senato a tutela delle piccole e medie imprese. Alla lettera *a)* del comma 2, è stato infatti precisato che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve riguardare in maniera particolare - oltre a quelle piccole e medie - anche le micro imprese. Inoltre, il criterio direttivo di cui alla lettera *d)*, inserito al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, è stato integrato con la previsione di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nonché dell'obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti da parte della stazione appaltante. Alla lettera *a)* è stato inoltre precisato che nell'attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali.
L'altro ramo del Parlamento ha poi introdotto il nuovo criterio direttivo di cui alla lettera *b)*, volto alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti. Sempre con riferimento alle competenze dell'ANAC, alla lettera *m)* è stato inoltre previsto che l'Autorità predisponga contratti-tipo, sentito il Consiglio dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura.
Sottolinea poi che, tra i princìpi da rispettare negli appalti sottosoglia (lettera *e)*), è stato inserito anche quello di rotazione nelle procedure di scelta del concorrente; rileva inoltre che, alla semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, prevista alla lettera *f)*, è stata poi affiancata quella delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale. Tra le condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta che determinano la revisione dei prezzi, ai sensi della lettera *g)*, è stata anche esplicitata la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.
Il relatore fa presente indi che, alla lettera *v)*, è stato previsto che, per quanto concerne i servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quelli ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea - precisa il relatore - dovranno quindi essere previste misure atte a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e dei

diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera *i)*). Il nuovo criterio direttivo di cui alla lettera *l)* reca poi il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
La Camera, prosegue l'oratore, ha altresì riformulato il criterio direttivo sulla semplificazione della fase di approvazione dei progetti (lettera *q)*), rendendo più cogente la ridefinizione dei livelli di progettazione, ai fini della loro riduzione.
Infine, con riferimento alla procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, al comma 4 è stato chiarito che, come d'abitudine, le Camere si esprimeranno sui relativi schemi dopo che si sono espressi il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata.
Conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il presidente GIROTTO constata che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.
Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(*Doc.* LXXXVI, n. 5) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022***
(*Doc.* LXXXVII, n. 5) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021***
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra i documenti in titolo iniziando dalla Relazione programmatica, documento che indica le misure e le iniziative che il Governo intende intraprendere, nel quadro degli obiettivi strategici fondamentali indicati nella Dichiarazione comune delle istituzioni dell'Unione sulle priorità legislative dell'UE per il 2022.
L'oratore si sofferma quindi sulle linee di azione che coinvolgono la competenza della 10a Commissione. In particolare, per quanto concerne le sfide poste dalla crisi in Ucraina, assume specifico rilievo il tema del *REpower EU*, oggetto della Comunicazione della Commissione COM(2022)108. In tale ambito, gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di affrancarsi gradualmente dalla dipendenza dell'Unione dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Federazione russa, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento, lo sviluppo del mercato dell'idrogeno, l'aumento delle energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica. A tale ambito sono riconducibili, tra l'altro, le politiche di promozione delle agroenergie, con particolare riferimento alla produzione di biometano.
I temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, centrali nel *REpower EU*, sono associati strettamente dalla Relazione anche al quadro di riferimento del mercato unico. L'approccio ecosistemico alla resilienza e alla competitività economica dell'Unione, introdotto con la Strategia industriale europea 2020, costituisce, prosegue il documento, lo strumento di riferimento per l'analisi delle catene di approvvigionamento, in termini di capacità, rischi e vulnerabilità. Assumono rilievo, in tale contesto, la valorizzazione dei Progetti di comune interesse europeo - IPCEI (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014), le proposte in tema di approvvigionamento dei semiconduttori (*EU Chips Act*), l'iniziativa per l'istituzione di uno strumento di emergenza del mercato unico (SMEI - *Single Market Emergency Instrument*). Per quanto concerne, in particolare, lo sviluppo dei Progetti IPCEI, il Governo mira a completare, nel corso del 2022, l'attuazione degli IPCEI Batterie 1 e 2, a proseguire la notifica e la successiva attuazione dell'IPCEI Idrogeno 1A (*Technology*) e 1B (*Industry*). In parallelo, proseguirà l'azione in sinergia con i partner europei per la costruzione dell'IPCEI Microelettronica 2 e dell'IPCEI *Next Generation Cloud Infrastructure and Services*.
Ai fini della migliore applicazione e dell'attuazione del mercato unico, la Relazione rammenta altresì la

costituzione, nel 2020, dello SMET, ossia della *task force* per l'applicazione del mercato unico. La partecipazione italiana allo SMET sarà orientata, sottolinea la Relazione, all'individuazione degli ostacoli che impediscono una ripresa senza impedimenti e delle barriere che ostacolano le transizioni verdi e digitali e ritardano l'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Tra i risultati attesi, la Relazione sottolinea il ricorso all'uso di strumenti di cooperazione amministrativa europea, in particolare il sistema *EU Pilot* e le riunioni pacchetto tra le Autorità nazionali e le direzioni generali competenti della Commissione europea, quali strumenti di dialogo preventivo per la risoluzione delle violazioni del diritto dell'Unione. Inoltre, dovrà essere valorizzato il sistema Solvit, quale strumento predefinito di risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori strategici del mercato unico che comportino una decisione amministrativa. Infine, il brevetto europeo, operativo con l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), costituirà un ulteriore vantaggio per le imprese italiane che possono giovarsi del nuovo titolo brevettuale e dello snellimento del relativo contenzioso.
Nel corso del 2022, prosegue il relatore, appare poi necessario intensificare gli sforzi di coordinamento tra le amministrazioni nazionali a seguito dell'approvazione dei nuovi criteri di valutazione degli aiuti di Stato nell'ambito del nuovo *Temporary Framework* approvato a seguito della crisi in Ucraina. Al riguardo, il Governo, tra i risultati attesi, annovera la definizione delle istanze nazionali nei processi che di adeguamento del quadro normativo europeo alla crisi in corso nonché l'agevolazione della valutazione di compatibilità da parte della Commissione in relazione al nuovo *Framework* della crisi Ucraina, come della corretta attuazione da parte delle amministrazioni di settore nel rispetto del *Framework* Covid-19.
Il tema dello sviluppo dei mercati è, quindi, direttamente influenzato dall'impulso dato dalla digitalizzazione. In particolare, alla realizzazione dei mercati digitali concorrono diverse proposte legislative. Rileva al riguardo che sono giunti a conclusione, nel 2022, i negoziati sul *Digital Markets Act* (DMA) e sul *Digital Services Act* (DSA), finalizzati, rispettivamente, a rinforzare la protezione dei diritti fondamentali degli utenti di *internet* e a creare uno spazio economico più equo e competitivo per le imprese europee. La Relazione programmatica rileva la difficoltà nell'individuare i risultati attesi in questo ambito, stante la complessità e molteplicità dei temi affrontati che investono vari settori, riconducibili alle tecnologie digitali, alle politiche industriali, alle sfide geostrategiche e agli aspetti più strettamente legali e regolatori. Tale molteplicità di materie, prosegue il documento, rende necessaria l'assidua partecipazione al confronto con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri, al fine di allineare politiche nazionali e unionali.
Nell'ambito del *Green Deal* europeo e del pacchetto legislativo *Fit for 55*, la Relazione rammenta la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM (2021) 563). A tale riguardo, il Governo prevede di condurre valutazioni sugli effetti economici della proposta in oggetto e di assicurare l'assidua partecipazione ai tavoli istituzionali nazionali ed europei, al fine di valutare l'effettiva possibilità di sopprimere taluni sussidi, previsti a legislazione vigente, destinati alle fonti fossili. Anche con riferimento alla proposta di regolamento sul Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM (2021) 564), finalizzata a contenere il problema delle delocalizzazioni produttive (*Carbon leakage*), il Governo intende valutare l'insieme delle ripercussioni per il sistema economico nazionale.
Riferisce poi che, accanto alle nuove politiche energetiche e alle politiche fiscali, assumono rilievo anche le azioni volte a compiere progressi in materia di transizione ecologica delle imprese e di investimenti sostenibili. Tra le azioni da intraprendere si segnalano: la pubblicazione di nuove regole di categoria di prodotto (RCP) relative a diversi settori produttivi; la diffusione e la valorizzazione sul mercato nazionale e internazionale di prodotti aderenti allo schema *Made Green in Italy*; la rimozione degli ostacoli che impediscono ai sistemi di certificazione e gestione ambientale di dispiegare il loro pieno potenziale nell'accompagnamento alla transizione ecologica delle imprese.
Per quanto concerne la tutela dei consumatori, la Relazione ricorda la tematica del diritto alla riparazione, che dovrebbe assicurare la possibilità di disporre di prodotti la cui vita possa essere prolungata attraverso la riparazione. Nel dettaglio, il tema sarà oggetto di una proposta legislativa della

Commissione europea nel 2022, che il Governo si impegna a seguire fin dalla fase della sua formulazione. Nel corso del 2022 saranno inoltre intraprese una serie di azioni di prevenzione e contrasto della contraffazione di marchi e brevetti, di pirateria audiovisiva, di immissione in commercio di prodotti insicuri, di falsa o fallace indicazione dell'origine e della provenienza delle merci. Tali interventi, oltre alle indagini di polizia giudiziaria e l'esecuzione di accertamenti, prevedono l'aggressione dei patrimoni illeciti derivanti da tali attività criminali. Specifica attenzione verrà infine posta ai controlli in materia di prodotti cosmetici e di biocidi, con la promozione di un coordinamento tra il Governo e le Regioni finalizzato a stilare un piano dei controlli.
Riguardo al settore del turismo, il Governo indica quindi una serie di azioni finalizzate alla sostenibilità ed accessibilità della fruizione turistica, promuovendo la destagionalizzazione e approntando misure per evitare le forme di pressione eccessiva sul patrimonio culturale e paesaggistico nel nostro Paese. Nelle scelte strategiche rientra l'intervento "Caput Mundi. *Next Generation EU* per grandi eventi turistici", in vista del Giubileo 2025, articolato in vari interventi informati all'integrazione delle modalità di fruizione del patrimonio culturale di Roma e del Lazio, coinvolgendo anche le aree periferiche.
Specifiche azioni sono inoltre dedicate alla maggiore competitività delle imprese turistiche colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, già previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Meritano menzione, sul punto, le misure contenute nell'investimento 4.1 della Missione 1, Componente 3 (Turismo 4.0), in particolare: contributi e crediti di imposta per le imprese turistiche; credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e *tour operator*; sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo del turismo sostenibile-BEI); sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI); fondo per gli investimenti nel settore turistico; valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione al fondo nazionale turismo. Inoltre, nell'ambito delle azioni previste per un'Europa pronta per il digitale, assume rilievo il programma per la realizzazione dell'*Hub* del turismo digitale che dovrebbe assicurare, per l'anno 2022, la piena interoperabilità, necessaria a garantire lo scambio delle informazioni all'interno della filiera del turismo. L'*Hub*, afferma il documento in esame, sarà via via arricchito di nuovi servizi e banche dati lungo tutta la durata del progetto.
L'oratore passa quindi ad esaminare nel dettaglio la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2021, soffermandosi, del pari, sulle materie di interesse della 10a Commissione. In particolare, riguardo all'asse della sostenibilità ambientale e della crescita economica, il documento menziona i principali contenuti del pacchetto *Fit for 55*, sottolineando il richiamo alla necessaria sostenibilità delle misure ivi previste da un punto di vista economico, industriale e sociale. Inoltre, prosegue il documento, appare auspicabile che le proposte della Commissione siano eque anche in termini di riconoscimento degli sforzi già compiuti dall'Italia verso la de-carbonizzazione.
In tema di infrastrutture energetiche transeuropee, il documento in esame ricorda poi come nel corso del 2021 si siano svolti i negoziati sulla revisione della legislazione in materia (COM/2020/824 final). Tali negoziati sono approdati ad un testo di compromesso che accoglie alcune posizioni espresse dall'Italia nel corso del negoziato, concernenti: la coerenza dei progetti con Stati terzi con le politiche climatiche dell'Unione, finanziabili limitatamente a quanto previsto dal regolamento sul Meccanismo per collegare l'Europa (Regolamento (UE) 2021/1153); le misure ammissibili per le reti intelligenti gas; la previsione di una disciplina transitoria per le infrastrutture gas riadattate al transito dell'idrogeno. Sempre in merito al tema delle infrastrutture energetiche, la Relazione dà conto dello stato di avanzamento degli accordi intergovernativi di solidarietà nella fornitura di gas con gli Stati membri direttamente interconnessi (o connessi attraverso un Paese terzo) nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai clienti domestici. Al riguardo la Relazione segnala, in particolare, la finalizzazione di un accordo con il Governo sloveno.
Il Governo rammenta, quindi, le misure dedicate al turismo sostenibile relative al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici.

Nel capitolo dedicato a innovazione e digitalizzazione, viene ricordata la pubblicazione della "Bussola digitale per il 2030: la via europea al decennio digitale" (COM (2021) 118). Tra i quattro punti qualificanti ivi individuati figura la digitalizzazione delle imprese. A livello nazionale, le forme di sostegno alle imprese per l'accesso alle tecnologie digitali hanno trovato specifica collocazione all'interno del PNRR, nell'ambito della Missione n. 1, Componente n. 2, dedicata alla "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo". Vi figura l'investimento "Transizione 4.0", il quale innova gli strumenti di incentivazione fiscale in favore delle imprese per l'innovazione e la digitalizzazione, in continuità con il programma "Industria 4.0". Ulteriori specifiche iniziative sono segnalate dalla Relazione, in particolare: il bando D-TEM, finalizzato alla concessione di *voucher* destinati a finanziare l'ingresso di professionisti esperti nel settore dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione in PMI e reti d'impresa; l'invito a tutti i maggiori fornitori dell'ICT attivi in Italia a fornire gratuitamente servizi digitali per *l'export* e attività formative sui processi di internazionalizzazione delle PMI. Riassume poi le misure approntata per il settore fieristico, a seguito dell'emergenza da Covid-19.
Per favorire la realizzazione delle reti e dei servizi digitali, il Governo, nel corso del 2021, ha altresì assicurato l'attuazione dei Progetti di comune interesse europeo (IPCEI), quali IPCEI *Next Generation Infrastrutture Cloud* e Servizi e IPCEI Microelettronica 2. A questi si aggiungono gli IPCEI più avanzati, ossia Idrogeno 1A (Tecnologia) e 1B (Industria), in relazione ai quali sono state pre-notificate tredici proposte progettuali, attualmente in corso di valutazione da parte della Commissione. La Relazione dà inoltre conto di ulteriori nuovi progetti IPCEI sull'idrogeno. Ancora, nel 2021 è stato avviato il procedimento per l'elaborazione di una proposta legislativa (cosiddetto *Chips Act*) per la favorire l'approvvigionamento di *microchip* nell'Unione europea.
Riguardo ai temi inerenti al mercato unico e alle politiche europee di concorrenza, la Relazione menziona l'aggiornamento della normativa europea in materia di concorrenza, con particolare riferimento alla proposta legislativa della Commissione (COM(2021) 223). Con riferimento alle iniziative inerenti all'attuazione della "Nuova agenda dei consumatori" (COM/2020/696 *final*), l'Italia ha voluto dare il proprio contributo, tra l'altro, sugli aspetti inerenti alla cooperazione internazionale, con l'inserimento, nel programma delle priorità della Presidenza del G20, del tema della tutela dei consumatori nell'ambito dell'economia digitale. A tale riguardo, la Relazione segnala, inoltre, l'organizzazione, nel mese di maggio, del *Multistakeholder* Forum G20 sulla consapevolezza, protezione e *blockchain* per la tracciabilità dei consumatori, svoltosi a maggio 2021.
Il tema della digitalizzazione ha assunto, poi, specifica rilevanza per il settore del turismo, con lo sviluppo, tra l'altro, delle iniziative finalizzate alla creazione *dell'Hub* del turismo digitale (TDH). Merita menzione, infine, l'attività di formazione all'interno dell'iniziativa "*Smart Export* - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione delle PMI", consistente nello svolgimento di corsi *online* gratuiti sulle strategie d'internazionalizzazione e sulla digitalizzazione dei processi produttivi, svolti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e da alcune *business school* italiane.
Riguardo ai temi inerenti alla tutela dei consumatori, la Relazione sottolinea l'impegno del Governo nella fase preparatoria della revisione della direttiva sul credito al consumo (COM(2021) 347), nonché nei negoziati sulla proposta di regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (COM(2021) 346) e sulla proposta di regolamento recante norme armonizzate sull'intelligenza artificiale (COM(2021) 206).
Conclude invitando i Gruppi a far pervenire proposte e suggerimenti, che saranno valutati ai fini della predisposizione delle proposte di parere.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che occorre concludere l'esame entro domani, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) chiede maggiori dettagli sull'accademia digitale per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento all'effettiva efficacia

dei relativi corsi.

Il relatore COLLINA (*PD*) osserva che l'iniziativa risulta in capo all'ICE, ossia l'ente responsabile - come precisato dalla Relazione consuntiva - dello svolgimento dei corsi (assieme ad alcune *business school*).
Si riserva, comunque, di effettuare degli approfondimenti specifici sulla questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'esame dell'atto COM(2022) 138 definitivo, le audizioni già previste domani, mercoledì 15 giugno, alle ore 14,20, saranno integrate con l'audizione di rappresentanti di ReCommon, in sostituzione di Elettricità futura, impossibilitata a partecipare domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2009

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica, mentre l'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo;

considerato che l'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili;

osservato che l'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti dei Ministeri sviluppo economico, dell'ambiente delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana;

preso atto che l'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto tra gli altri da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico;

valutati l'articolo 9, relativo al Piano nazionale del settore florovivaistico, e l'articolo 10, relativo alla possibilità per le regioni di istituire marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici;

considerato che l'articolo 17 prevede incentivi per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in generale, si rileva che dovrebbe essere attualizzata la denominazione del Ministero della transizione ecologica, non più Ministero dell'ambiente;
2. all'articolo 6, sarebbe opportuno allargare la partecipazione al Tavolo tecnico includendo anche l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA), vista la crescente importanza della materia prima legnosa e dell'arboricoltura fuori foresta, nonché la crescente domanda interna di legname, di tutte le tipologie e per tutti gli usi;
3. si invita a valutare l'opportunità di specificare che, tra i progetti innovativi, dovrebbero rientrare tutte le sperimentazioni in campo finalizzate alla selezione di progenie - e quindi cloni forestali - di specie alloctone a legname pregiato, suscettibili di coltivazione, al fine di ridurre la pressione sugli ecosistemi di provenienza e ridurre la dipendenza estera;
4. si invita a considerare la possibilità di prevedere un Piano per il settore forestale, anche al fine di monitorare lo stato di conservazione del patrimonio forestale rispetto alle mutate condizioni climatiche, i patogeni da importazione e le eventuali essenze alloctone suscettibili di selezione e coltivazione;
5. si reputa necessario incrementare la dotazione finanziaria a copertura del disegno di legge, al fine di supportare concretamente le attività forestali aggiuntive oggetto del presente parere.

1.4.2.6. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.6.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
23ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(797) ***Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura*** : rinvio dell'espressione del parere;

alla 9ª Commissione:

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.6.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
25ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(797) ***Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura*** : parere favorevole con osservazioni;

(1679) ***SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni*** : rinvio dell'espressione del parere;

alla 9ª Commissione:

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

1.4.2.7. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.7.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 252 (pom.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina (n. COM(2021) 202 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la proposta di regolamento in esame intende revisionare la "direttiva macchine" 2006/42/CE, per adattarla alle nuove tecnologie dell'era digitale e alla legislazione in materia di sicurezza dei prodotti, con il fine ultimo di rafforzare il mercato dei prodotti delle industrie di ingegneria meccanica e assicurare un livello elevato di protezione per le persone esposte.
Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
La proposta è, inoltre, oggetto di analisi da parte di 13 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (n. COM(2021) 206 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del

progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) ricorda che la proposta di regolamento in esame intende stabilire un quadro giuridico armonizzato concernente l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA), con l'obiettivo generale di assicurare il buon funzionamento del mercato unico digitale.
Il quadro normativo che il provvedimento in esame intende istituire mira ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri e rispettino la normativa in materia di diritti fondamentali della persona e mira al contempo a facilitare gli investimenti e l'innovazione nel settore, evitando la frammentazione del mercato.
Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ha inoltre espresso l'intenzione di valutare con particolare attenzione, in sede negoziale, alcuni punti inerenti al corretto bilanciamento tra i poteri attribuiti alla Commissione europea e alle autorità nazionali e la coerenza tra le disposizioni proposte rispetto agli obiettivi dichiarati.
La proposta è, inoltre, oggetto di analisi da parte di 17 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (n. COM(2021) 223 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore CORBETTA (*M5S*) ricorda che la proposta di regolamento in esame intende stabilire norme e procedure che disciplinano le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno, al fine di garantire condizioni di parità con le altre imprese, colmando così una lacuna nella normativa a tutela della concorrenza nel mercato interno.
Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
La proposta è stata, inoltre, esaminata da 13 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti, ricordando anzitutto che il provvedimento reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione del settore florovivaistico.
Esso si compone di 19 articoli e definisce all'articolo 1 le attività alle quali si applica il disegno di legge, individuando cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Inoltre, specifica che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.
L'articolo 2 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) bandisce concorsi di idee e istituisce premi destinati alle aziende e ai giovani diplomati, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile.
L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico, stabilendo che, all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico (previsto dall'articolo 9 del presente disegno di legge), possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, distinte per aree Nord, Centro, Sud, isole maggiori e zone svantaggiate. Inoltre, alle regioni è data la facoltà di adottare norme semplificate per la trasformazione dei chioschi su strada in rivendite di fiori e di piante.
L'articolo 4 fornisce una definizione dell'attività agricola florovivaistica, specificando le prestazioni accessorie delle attività di produzione e di vendita, nonché le attività di pertinenza agricola.
L'articolo 5 attribuisce alle regioni la possibilità di individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici i quali possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.
L'articolo 6, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore, istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, specificandone la composizione e le principali funzioni di coordinamento, promozione, internazionalizzazione e monitoraggio del settore florovivaistico.
L'articolo 7 reca la nuova denominazione "PQAI II-Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo" dell'ufficio dirigenziale presso il MIPAAF, le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.
L'articolo 8 istituisce, presso il MIPAAF, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un organo permanente di coordinamento indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*. Tale organo promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.
L'articolo 9 reca disposizioni per l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
L'articolo 10 stabilisce che le regioni, d'intesa con il MIPAAF e nel rispetto della normativa europea e delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali, possono istituire marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Ministero promuove tali marchi, favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica e promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.
L'articolo 11 attribuisce al MIPAAF la predisposizione del Piano di comunicazione e promozione che

individua in modo organico interventi per la valorizzazione del settore.
L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.
L'articolo 13 stabilisce che i centri per il giardinaggio assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile che definisce l'imprenditore agricolo.
L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.
L'articolo 15 fornisce disposizioni per la stipula di contratti di coltivazione tra amministrazioni e aziende florovivaistiche, nell'ambito di accordi quadro, incentivando la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni individuano aree potenzialmente sponsorizzabili con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate.
L'articolo 16 dispone misure volte a favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla cura del verde urbano.
L'articolo 17, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, stabilisce che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Nell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.
L'articolo 19 contiene, infine, una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.
Per quanto riguarda la normativa dell'Unione europea, il Relatore ricorda che la Commissione europea, al fine di sostenere il settore florovivaistico, ha emanato, il 30 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594, ritenendo che, a seguito dell'attuale pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico sia stato colpito da una perturbazione economica tale da causare difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori. Il regolamento, pertanto, autorizza, per un periodo di sei mesi, accordi e decisioni degli operatori del settore volte a: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordinare l'impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni.
Il relatore dà, poi, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge, ritenendo che essi non presentino elementi di criticità in ordine al rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
Presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 29 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;
considerato, in particolare, che:
- l'articolo 10 del provvedimento fa riferimento all'eventuale istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
- al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, l'articolo 17 del provvedimento stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
tenuto conto che, al fine di sostenere il settore florovivaistico, la Commissione europea ha emanato, il 30 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594, ritenendo che, a seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico è stato colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori. Il regolamento autorizza, per un periodo di sei mesi, accordi e decisioni degli operatori del settore volte a: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordinare l'impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni;
esaminati gli emendamenti presentati sul testo del disegno di legge e valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.7.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 283 (pom.) del 09/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per le ore 14, si terrà al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA
(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Richiama, quindi, il parere già espresso dalla Commissione, il 28 luglio 2021, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.
Ritiene che gli ulteriori emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2488) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19***
(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CASTALDI (*M5S*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l'emendamento 2.1000 del Governo e i relativi subemendamenti.
Ricorda, quindi, che nel parere espresso dalla Commissione, il 12 gennaio 2022, sul testo del disegno di legge, era già stato richiamato il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.
In particolare, sottolinea che il citato regolamento stabilisce all'articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato di test e il certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7. Al successivo paragrafo 7, stabilisce il principio di non discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7.
Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 1, fa in ogni caso salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni interne per motivi di salute pubblica, pur ribadendo il divieto di imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione nell'Unione, in relazione ai viaggi transfrontalieri tra gli Stati membri.
Lo stesso articolo 11, al paragrafo 2, specifica che, qualora uno Stato membro imponga le predette restrizioni interne, per esempio, in base al peggioramento della situazione epidemiologica dovuta a una variante, esso ne deve informare la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni, e deve comunicare anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti".
Il Relatore, infine ricorda che, ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Illustra quindi un conferente schema di parere non ostativo.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia il suo voto contrario, stigmatizzando anzitutto il senso di confusione che emerge relativamente al procedere della legislazione in materia, con cinque diversi decreti in soli due mesi.
Riguardo alla conformità con l'ordinamento europeo, ritiene che il provvedimento e i relativi emendamenti si pongano in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che al considerando n. 36 pone la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, comprese quelle che hanno scelto di non essere vaccinate, e afferma che il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
Inoltre, richiama l'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento europeo che stabilisce il principio dell'equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi. Al riguardo, ritiene particolarmente gravi le discriminazioni prodotte con il decreto in conversione nei confronti degli studenti, degli insegnati, dei lavoratori pubblici e privati, di chi deve utilizzare i traghetti per motivi importanti o per le attività della somministrazione di alimenti e bevande.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del Documento strategico della mobilità ferroviaria, trasmesso alle Camere ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), evidenziando che esso ha lo scopo di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano e di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari.
In tale contesto, il Documento costituisce la premessa per il rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dell'attuale Contratto di programma che regola gli aspetti economici e finanziari del rapporto di concessione a Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro degli interventi definiti nel PNRR.
A tal fine, il Documento strategico reca l'illustrazione delle esigenze di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.
Il Documento è articolato in quattro parti. Dopo la prima parte introduttiva, nella seconda vengono illustrati gli obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità. Nella terza vengono descritti l'attuale contratto di programma 2017-2021 e l'aggiornamento 2020-2021, le risorse disponibili per il contratto di programma 2022-2026, nonché i programmi strategici in materia di mobilità ferroviaria. Infine, nella quarta parte è descritta la metodologia di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post degli investimenti in ambito ferroviario e della *performance* del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
In particolare, nella parte II del Documento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili illustra il programma della politica della mobilità in Italia di qui al 2030 e al 2050, in corrispondenza delle scadenze poste dal pacchetto climatico europeo Fit for 55. Il programma è ancorato al quadro di riferimento contenuto nel PNRR, prevedendo lo stanziamento di risorse europee volte a provvedere alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti, nonché alla riduzione delle disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale e di servizi di mobilità, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento.
Il duplice obiettivo di lungo periodo mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, provvedendo parallelamente a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km. Inoltre, si mira, entro il 2050, a triplicare il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e rendere pienamente operativa la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) multimodale.
Il Documento pone particolare attenzione alla piena realizzazione dei corridoi europei TEN-T sottolineando che ben 4 dei nove corridoi ivi contemplati attraversano il territorio italiano. Tale rete di trasporti, prevista dal regolamento (UE) n. 1315/2013, è identificata dal Documento quale elemento essenziale all'ammodernamento del sistema di collegamenti in un'ottica integrata con nodi ferroviari, urbani, porti e aeroporti. Il Documento prende in considerazione e interpreta in chiave di giovamento anche il Sistema integrato nazionale dei trasporti (SINT): l'insieme di infrastrutture che costituiscono poli di attrazione e di offerta di mobilità multimodale di passeggeri e merci in Italia.
Nella parte II viene altresì illustrato un quadro analitico sulle tendenze attuali e le prospettive future della domanda e dell'offerta di trasporto ferroviario, dal quale emerge: il drastico crollo - causato dallo scoppio della pandemia - del traffico passeggeri sia per le tratte medie e lunghe che per le tratte regionali; il prevalere del trasporto delle merci su gomma rispetto a quello su rotaia; il persistente divario dell'infrastruttura italiana in relazione agli altri Paesi UE sia in termini di densità in rapporto alla popolazione, sia in termini di quota modale su ferro per passeggeri e merci.

Nella parte III viene offerto un quadro generale della struttura del rapporto contrattuale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostenibili e Rete ferroviaria italiana (RFI) il quale è basato, sin dal 2013, su due Contratti di programma (CdP): la parte Investimenti e la parte Servizi.
Per la parte Investimenti, il Documento indica un valore complessivo del portafoglio progetti in corso e programmatico pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e i restanti 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro).
Per la parte Servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria di ciascun anno del quinquennio e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto.
Per quanto riguarda gli elementi di contenuto, richiesti dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, il Documento strategico contiene, in materia di mobilità ferroviaria e priorità degli interventi, programmi di investimento per l'*upgrading* della rete esistente, finalizzati alla sicurezza e all'efficienza e volti a realizzare un miglioramento delle prestazioni di manutenzione e a innalzare la qualità della rete. In relazione ai programmi di resilienza al cambiamento climatico il Documento prevede investimenti nell'ambito della ricerca e della simulazione della relazione clima-infrastrutture, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione digitale per lo sviluppo della resilienza climatica delle infrastrutture esistenti e future.
Per ciò che concerne i programmi di sviluppo tecnologico, si identificano tre pilastri sui quali si svilupperà la trasformazione tecnologica dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nei prossimi 15 anni: la sostituzione degli apparati centrali elettrici di comando e controllo degli enti di stazione con apparati centrali computerizzati multistazione; la sostituzione del sistema di controllo della marcia del treno SCMT/SSC con il sistema ERTMS (*European Railway Traffic Management System*) e l'eliminazione dei segnali luminosi; la sostituzione progressiva, dal 2025, del sistema standard transeuropeo di telecomunicazione radiomobile per usi ferroviari GSM-R su tecnologia 2G, con il *Future Railway Mobile Communication System*, sistema interoperabile su tecnologia 5G.
Si prevede inoltre l'introduzione di programmi riguardanti l'accessibilità delle stazioni ferroviarie e volti a incrementare il livello di connettività delle stazioni ferroviarie con il trasporto pubblico locale, la *sharing mobility* e la mobilità attiva, e il miglioramento dell'accessibilità alle strutture da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n.1300/2014.
Il Documento mira inoltre a stabilire un approccio nuovo alla progettazione attraverso i progetti di fattibilità tecnico-economica, così come previsto dall'Allegato infrastrutture al DEF, dal PNRR e dalle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" adottate il 29 luglio 2021 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture.
In relazione ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti, il documento evidenzia la previsione, resa possibile dal PNRR, di ingenti investimenti mirati al potenziamento delle interconnessioni ferroviarie.
Per quanto riguarda le innovazioni ambientali il Documento ritiene che l'idrogeno possa essere impiegato nel medio periodo nel settore ferroviario ed espone alcune analisi condotte da RFI riguardanti la possibilità di attuare una transizione dal diesel all'idrogeno preservando le performance del servizio offerto in linea con quanto contenuto nel PNRR alla Missione 2 Componente 2 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario".
Nel Capitolo IV è descritta la metodologia di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post che dovrà essere applicata per gli investimenti del prossimo CdP 2022-2026, secondo quanto previsto dalle "Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore ferroviario" adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Sono inoltre riportati i criteri di valutazione delle performance del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le relative penalità risultanti dall'Allegato 9 del CdP 2017-2021 e dal relativo aggiornamento 2020-2021, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha la facoltà di irrogare in caso di

mancato raggiungimento delle performance fissate.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a promuovere la produzione agrumicola e ortofrutticola nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo delle rispettive filiere, considerata l'importanza che i settori agrumicolo e ortofrutticolo ricoprono nella produzione agricola italiana e, al contempo, la spiccata volatilità e fluttuazione dei loro prezzi, la stagionalità e la frammentazione produttiva di cui sono caratterizzati.
Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'inserimento di un nuovo articolo al decreto-legge n. 51 del 2015, in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, secondo cui il Ministero delle politiche agricole definisca, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, delle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola.
Tali linee guida hanno lo scopo di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato attraverso la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli.
L'articolo 2 modifica l'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, secondo cui, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di prodotti agricoli e per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi e delle imprese agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole.
La modifica in oggetto provvede a specificare le modalità di elaborazione di tali costi medi, specificamente per la produzione dei prodotti ortofrutticoli. In particolare, si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone ai fini dell'entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, recanti misure per la rigenerazione urbana, ricordando che essi erano stati riuniti in un testo unificato, adottato come testo base dalla 13a Commissione nella seduta del 10 marzo 2021, poi ripubblicato in una

versione corretta il 17 marzo 2021, su cui erano stati presentati emendamenti. La 14a Commissione si era, quindi, espressa su tale testo e sui relativi emendamenti, il 14 aprile 2021, con un parere non ostativo con osservazioni.
Successivamente, il 9 novembre 2021, la 13a Commissione ha adottato un nuovo testo unificato, che tiene conto sia degli spunti emersi nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati dai Gruppi al testo precedente. Su quest'ultimo testo e sui relativi emendamenti la 14a Commissione è chiamata a esprimere un nuovo parere.
Il provvedimento reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.
In particolare, si mira ad attuare interventi che comportino un miglioramento del complesso urbano, in primo luogo, dal punto di vista ambientale, attraverso l'arresto del consumo di suolo e migliorando la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, anche con il fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città. A tale scopo intende inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grid*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuovendo un miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa. Si intende elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità.
In terzo luogo il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono.
Gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.
Il nuovo testo unificato dei disegni di legge si compone di 14 suddivisi in 3 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i princìpi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare nell'articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, e con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.
Il capo II disciplina, all'articolo 3, la struttura di governance della rigenerazione urbana, guidata dal Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito con articolo 12-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, sulla base del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, implementato sul territorio dalle regioni e dai comuni.
Il capo III (articoli 4-14) disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, ovvero: il Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4), la programmazione comunale di rigenerazione urbana (articolo 5), la fase di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale (articolo 6), gli interventi privati di rigenerazione urbana (articolo 7), la partecipazione locale dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana (articolo 8), la destinazione alle opere di rigenerazione urbana dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi e da altre entrate (articolo 9), il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato all'attuazione del Programma nazionale e dei Piani comunali (articolo 10), gli incentivi economici e fiscali per favorire gli interventi di rigenerazione urbana (articolo 11), le misure di

semplificazione amministrativa (articolo 12), la delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico in materia edilizia finalizzato alla rigenerazione urbana, in cui si dispone, tra l'altro, l'incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l'applicazione dei criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (articolo 13), e infine la copertura finanziaria relativa al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 14).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2505) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CASTALDI (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto "Sostegni Ter", recante misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, in relazione all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il Relatore ricorda che esso si colloca all'interno della complessa successione normativa nella quale si articola la risposta alla crisi generata dall'emergenza epidemiologica.
Il decreto-legge si compone di 33 articoli, suddivisi in cinque Titoli. Il Titolo I reca disposizioni in sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19, e prevede all'articolo 1 il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, attraverso lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2022, e la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e relativi dell'IVA, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021.
L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro, rivolto alle imprese che hanno maturato, nel 2019 un fatturato non superiore ai a 2 milioni di euro e che, nel 2021, hanno subito una sua riduzione di almeno il 30 per cento.
L'articolo 3 incrementa ed estende all'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 26 del decreto-legge n.41 del 2021, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, e novella l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021 inserendovi il riferimento ad "altri settori in difficoltà" quali quelli del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'HORECA.
L'articolo 4 reca l'incremento, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo unico nazionale per il turismo, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, al fine di porre in essere, soprattutto nei primi mesi del 2022, misure a sostegno degli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall'attuale fase emergenziale. L'articolo prevede, inoltre, il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato anche stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022, sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità, per le imprese turistiche che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019, di usufruire del credito di imposta relativo ai canoni di locazione di immobili destinati all'attività, versati da gennaio a marzo 2022.
L'articolo 6 consente l'utilizzo fino al 31 marzo 2022 dei buoni termali non fruiti.
L'articolo 7 esonera i datori di lavoro dei settori del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti

e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, dal pagamento della contribuzione addizionale richiesta in caso di ricorso all'integrazione salariale, di cui agli articoli, 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
L'articolo 8 incrementa la dotazione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (articolo 89, comma l, del decreto-legge n. 18 del 2020) e del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) ed estende al 31 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.
L'articolo 9 reca l'incremento di specifici Fondi al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo e destina un contributo a fondo perduto, pari a 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche.
L'articolo 10 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, per una quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti agli obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.
Il Titolo II reca misure per le regioni ed enti territoriali e prevede all'articolo 11 l'introduzione di una dotazione finanziaria per il 2022 del Fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale per le ulteriori spese sanitarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021, pari a 400 milioni di euro.
L'articolo 12 attribuisce un incremento pari a 100 milioni di euro del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi riferiti al primo trimestre del 2022.
L'articolo 13 reca disposizioni per consentire l'utilizzo da parte degli enti locali di risorse loro assegnate negli anni 2020 e 2021, al fine di ristorare eventuali perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica.
Il Titolo III reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e prevede all'articolo 14 l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione.
L'articolo 15 riconosce un credito di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
L'articolo 16 prevede l'introduzione di agevolazioni sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, con capacità superiore a 20 kW, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
L'articolo 18 prevede la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi che riguardano: i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, i prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare e i prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di *transhipment*. È, inoltre, escluso l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per i progetti di ricerca nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.
Il Titolo IV reca altre misure urgenti e prevede all'articolo 19 una disciplina in materia di fornitura alle

scuole di mascherine FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine a prezzi calmierati. Per i dottorandi di ricerca si prevede la possibilità di richiedere una proroga del termine finale del corso 2020/2021. In materia di detrazioni per figli a carico, si modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi, per escludere la detrazione per i carichi di famiglia, per i figli a carico oggetto dell'assegno unico e universale istituito con il decreto legislativo n. 230 del 2021.
L'articolo 20 prevede l'estensione della disciplina in materia di indennizzo per i danni originati da eventuali conseguenze della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023. Inoltre, al fine di potenziare l'apporto della Sanità militare alle esigenze connesse all'emergenza pandemica in atto, si autorizza il Ministero della difesa ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali.
L'articolo 21 apporta modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE) finalizzate a favorire il raggiungimento e la piena implementazione degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di sanità digitale.
L'articolo 22 proroga al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate dei mutui previste per le attività economiche e produttive dei comuni del cratere sismico Centro Italia.
L'articolo 23 apporta modifiche al decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.
L'articolo 24 dispone un incremento pari a 80 milioni di euro della dotazione del Fondo destinato all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, definendo modalità di ripartizione e rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.
L'articolo 25 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per la riduzione della domanda di trasporto ferroviario conseguente alla pandemia da Covid-19.
L'articolo 26 istituisce due fondi a tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di peste suina africana e per indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.
L'articolo 27 modifica l'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020, sul regime quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da Covid-19, attraverso le quali si introduce un aumento dei massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 28 prevede l'introduzione di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e limita le cessioni del credito d'imposta per le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari.
L'articolo 29 reca modifiche alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale da Covid-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione
L'articolo 30 reca norme per il controllo dei requisiti di ammissione alla frequenza scolastica in presenza e la riammissione in classe dopo la sospensione in presenza di casi di positività al Covid-19.
L'articolo 31 reca modifiche alle disposizioni riguardanti il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, per non applicare ad esso la disciplina dei Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988,

Il Titolo V reca disposizioni finali e finanziare e, in particolare, l'articolo 32 dispone ai fini della copertura finanziaria del provvedimento in esame e l'articolo 33 disciplina la sua entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009

La Commissione,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;
richiamato il parere espresso il 28 luglio 2021 sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti;
valutato che gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

La 14a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l'emendamento 2.1000 e i relativi subemendamenti;
richiamato il parere espresso il 12 gennaio 2022 sul testo del disegno di legge;
ricordato che il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, stabilisce:
- all'articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: certificato di vaccinazione, certificato di test e certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7;
- all'articolo 3, paragrafo 7, che "il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7";
- all'articolo 11, paragrafo 1, che è in ogni caso "fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica", pur disponendo l'astensione da ulteriori restrizioni "in relazione ai viaggi";
- all'articolo 11, paragrafo 2, che qualora uno Stato membro "imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica (...) peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione, esso ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni", comunicando anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti";
ricordato che, ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.